BOLLETTINO UFFICIALE

n. 1
DEL 7 GENNAIO 2015

Anno LII n. 1

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

15_1_1_DPR_247_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2014, n. 0247/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la produzione di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 5, comma primo, lettera a), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 che ha istituito il fondo di rotazione regionale per gli interventi nel comparto agricolo e prevede la concessione, con le disponibilità del fondo, di finanziamenti agevolati a favore delle imprese agricole;
VISTO in particolare l'articolo 5 della predetta legge regionale 80/1982, che individua tra le tipologie di finanziamento concedibili dal fondo, al comma primo, lettera a), i finanziamenti per investimenti delle imprese di produzione di prodotti agricoli;
VISTO il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato sulla GUUE L193 del 01 luglio 2014, ed in particolare l'articolo 14 "Aiuti agli investimenti materiali e immateriali nelle aziende" dello stesso regolamento;
RAVVISATA la necessità di adeguare alle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 702/2014 i criteri e le modalità applicabili nella concessione dei finanziamenti agevolati per investimenti delle imprese di produzione di prodotti agricoli previsti dall'articolo 5, comma primo, lettera a), della legge regionale 80/1982;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 novembre 2014, n. 2120 con la quale è stato approvato il regolamento recante criteri e modalità per la concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la produzione di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 5, comma primo, lettera a) della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo);
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento 702/2014, la sintesi delle informazioni relative al regime di aiuti disciplinato dal predetto regolamento è stata trasmessa, in data 1 dicembre 2014, dalla rappresentanza permanente dell'Italia alla Commissione europea;
VISTA la nota della Commissione Europea del 5 dicembre 2014 con la quale i servizi della Commissione hanno inviato alla Rappresentanza alcune osservazioni sul regime di aiuti in argomento richiedendo, in particolare, l'integrazione di alcune sue specifiche disposizioni in modo da renderle maggiormente rispondenti alle disposizioni del regolamento 702/2014;
CONSIDERATO che si è reso, pertanto, necessario provvedere alla modifica del testo di regolamento in modo da recepire le osservazioni della Commissione;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2014, n. 2481 con la quale è stato approvato il testo di regolamento recependo le osservazioni della Commissione;
CONSIDERATO che l'applicazione del regime di aiuti, e quindi l'entrata in vigore del regolamento stes-

so, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento 702/2014 sono condizionate al ricevimento del numero di identificazione dell'aiuto da parte della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea;
CONSIDERATO che in data 12 dicembre 2014 la Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea ha comunicato di avere attribuito al regime di aiuto in argomento il seguente numero di identificazione: SA.40005(2014/XA);
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 277 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

DECRETA

1. E' emanato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la produzione di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 5, comma primo, lettera a), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo)", nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

15_1_1_DPR_247_2_ALL1

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la produzione di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 5, comma primo, lettera a), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo)

Art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), i criteri e le modalità per la concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la produzione di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 5, comma primo, lettera a), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo).

2. Gli investimenti ammissibili soddisfano almeno uno dei seguenti obiettivi, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 193 del 1 luglio 2014:

a) migliorare il rendimento e la sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;

b) realizzare e migliorare le infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura;

c) migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene o il benessere degli animali;

d) adempiere agli impegni agro-climatico-ambientali, con particolare riguardo allo stato di conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, nonché valorizzare in termini di pubblica utilità le zone Natura 2000 o altre zone di grande pregio naturale da definirsi nei programmi nazionali o regionali di sviluppo rurale;
e) ripristinare il potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali;
f) prevenire i danni arrecabili all'impresa dagli eventi individuati alla lettera e).

Art. 2 regime di aiuto

1.Gli aiuti di cui all'articolo 1 sono concessi in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (UE) 702/2014 e, in particolare, dall'articolo 14 del medesimo regolamento.

Art. 3 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) impresa: ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che esercita un'attività economica e, in particolare, le entità che esercitano un'attività economica a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica, secondo la definizione contenuta nell'allegato 1 al regolamento (UE) 702/2014;
b) azienda agricola: un'unità comprendente terreni, locali e strutture utilizzati per la produzione agricola primaria;
c) produzione agricola primaria: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
d) prodotti agricoli: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
e) giovane agricoltore: una persona fisica di età non superiore a quaranta anni alla data della presentazione della domanda di aiuto, che possiede adeguate qualifiche e conoscenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda;
f) programma di sviluppo rurale: il programma di sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
g) calamità naturali: i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni, le trombe d'aria, gli uragani, le eruzioni vulcaniche e gli incendi boschivi di origine naturale;
h) avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale: condizioni atmosferiche avverse quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, forti piogge o grave siccità che distruggono più del 30 per cento della produzione media annua di un agricoltore calcolata sulla base dei tre anni precedenti o di una media triennale basata sul quinquennio precedente escludendo il valore più basso e quello più elevato;
i) organismi nocivi ai vegetali: qualsiasi specie, ceppo o biotipo di pianta, animale o agente patogeno dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, del 8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;
j) norma dell'Unione europea: una norma obbligatoria stabilita dalla legislazione dell'Unione europea che fissa il livello che deve essere raggiunto dalle singole imprese con particolare riguardo all'ambiente, all'igiene e al benessere degli animali; non sono ritenute norme dell'Unione le norme o gli obiettivi fissati a livello dell'Unione europea vincolanti per gli Stati membri e non per le singole imprese;
k) investimenti non produttivi: gli investimenti che non portano a un aumento netto del valore o della redditività dell'azienda agricola;
l) intensità dell'aiuto: l'importo dell'aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili;
m) concessione dell'aiuto: erogazione del finanziamento agevolato;
n) anticipazione: accredito della quota di provvista regionale del finanziamento agevolato sul conto corrente della banca erogatrice mediante ordinativo di pagamento al Tesoriere regionale emesso dalla Direzione centrale

competente in materia di risorse agricole e forestali, di seguito denominata Direzione.

Art. 4 soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari dell'aiuto sono le imprese che presentano i seguenti requisiti:
a) conducono in regione una unità tecnico-economica per la produzione agricola primaria, come risultante dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59));
b) rientrano nella definizione di microimprese, piccole o medie imprese (PMI) di cui all'allegato I del regolamento (UE) 702/2014;
c) non rientrano nella categoria di imprese in difficoltà, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14, del regolamento (UE) 702/2014;
d) non sono destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.

Art. 5 tipologia degli aiuti

1. Gli aiuti sono erogati sotto forma di finanziamenti a tasso di interesse agevolato secondo quanto previsto dalla legge regionale 80/1982 e dalle convenzioni stipulate tra Amministrazione regionale e banche, ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge regionale.

Art. 6 investimenti ammissibili

1. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 702/2014, sono ammissibili gli investimenti conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione ed abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti.
2. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (UE) 702/2014, sono ammissibili i seguenti investimenti:
a) costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili;
b) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature;
c) acquisto o sviluppo di programmi informatici e acquisto di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
d) investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali fino al livello preesistente al verificarsi dell'evento;
e) investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni che gli eventi di cui alla lettera d) possono arrecare all'impresa nei limiti dei costi relativi ad interventi preventivi specifici;
f) investimenti non produttivi riconducibili agli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d);
g) investimenti in materia di irrigazione che soddisfano le condizioni di cui all'art. 14, paragrafo 6, lettera f) del regolamento (UE) 702/2014.
3. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafi 9 e 11, del regolamento (UE) 702/2014, non sono ammissibili i seguenti interventi:
a) acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e piante annuali;
b) impianto di piante annuali;
c) lavori di drenaggio;
d) investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea dopo la scadenza del periodo transitorio previsto dalla stessa normativa, ad eccezione degli aiuti concessi ai giovani agricoltori entro ventiquattro mesi dalla data del loro insediamento;
e) acquisto di animali non riconducibili alle tipologie di investimento di cui al comma 1, lettere d) ed e);
f) interventi che contravvengono ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

Art. 7 spese ammissibili

1. Sono ammissibili, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 14 del regolamento (UE) 702/2014, le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, relativamente all'unità tecnico-economica in regione, per gli investimenti ammissibili di cui all'articolo 6.
2. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) 702/2014, sono ammissibili le spese generali collegate alle spese relative agli investimenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b). Per spese generali si intendono, in particolare, spese di progettazione, di direzione lavori, spese tecniche per il collaudo, consulenze tecniche, finanziarie e legali, studi di fattibilità, spese notarili, spese per la predisposizione degli atti necessari alla richiesta dell'aiuto.

Art. 8 intensità dell'aiuto

1. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 12, del regolamento (UE) 702/2014, l'intensità massima dell'aiuto è pari al 40 per cento dei costi ammissibili.
2. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 13, del regolamento (UE) 702/2014, l'intensità massima dell'aiuto è elevata al 60 per cento dei costi ammissibili nei seguenti casi:
a) giovani agricoltori o agricoltori già insediati nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto;
b) investimenti collettivi e progetti integrati che comprendono più misure previste dal regolamento (UE) 1305/2013;
c) investimenti in zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici;
d) interventi sovvenzionati nell'ambito del partenariato europeo per l'innovazione (PEI);
e) investimenti destinati a migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene o il benessere degli animali; in questo caso l'intensità del 60 per cento si applica solo ai costi aggiuntivi necessari per raggiungere un livello superiore a quello garantito dalle norme dell'Unione europea in vigore, senza che ciò comporti un aumento della capacità di produzione.
3. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 14, del regolamento (UE) 702/2014, l'intensità massima dell'aiuto è elevata al 100 per cento dei costi ammissibili nel caso di investimenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere d) ed f).
4. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 14, del regolamento (UE) 702/2014, nel caso di investimenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), l'intensità massima dell'aiuto è pari all'80 per cento dei costi ammissibili ed è elevata al 100 per cento se l'investimento è effettuato collettivamente da più beneficiari.

Art. 9 determinazione del livello di aiuto

1. Il livello dell'aiuto è determinato sulla base del valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi a tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato. A tal fine il tasso di attualizzazione è il tasso di interesse di riferimento utilizzato dalla Commissione europea calcolato al momento della concessione dell'aiuto.

Art. 10 importo massimo dell'aiuto

1. L' importo totale dell'aiuto concesso ad una singola impresa non può superare 500.000,00 euro per progetto di investimento, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 702/2014.

Art. 11 modalità di presentazione delle domande di aiuto

1. Le domande di aiuto sono presentate alla Direzione e alla banca prescelta.
2. Le domande contengono l'importo del finanziamento agevolato richiesto, i dati del richiedente, i dati aziendali relativi alle dimensioni dell'impresa e all'investimento, compresi l' ubicazione, le caratteristiche, le date di inizio e fine ed i preventivi di costo dell'investimento nonché la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

3. La Direzione e le banche mettono a disposizione la modulistica per la presentazione della domanda, anche sul proprio sito e possono richiedere ogni altra documentazione necessaria per il completamento dell'istruttoria finalizzata all'erogazione degli aiuti.

Art. 12 esecuzione degli investimenti

1. L'esecuzione degli investimenti non può iniziare prima della data di presentazione della domanda di aiuto.

Art. 13 istruttoria e anticipazione

1. Gli aiuti sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel rispetto degli indirizzi annuali di spesa impartiti dalla Giunta regionale e dall'Assessore competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 80/1982.
2. Le domande di aiuto sono istruite dalla Direzione secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. L'attività istruttoria è diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia degli investimenti, la congruità, analiticamente determinata, delle spese preventivate e ogni altro aspetto ritenuto utile all'istruttoria.
4. La Direzione predispone, a conclusione dell'istruttoria, entro settantacinque giorni dal ricevimento della domanda, un verbale di accertamento e dispone l'anticipazione a favore della banca, entro quarantacinque giorni dalla data del verbale di accertamento, attraverso l'emissione dell'ordinativo di pagamento al tesoriere regionale della quota di provvista regionale del finanziamento agevolato.
5. La Direzione può disporre, su istanza della banca e a favore della stessa, un'anticipazione per un importo pari a quello richiesto per gli investimenti, riservando la valutazione in termini analitici della congruità delle spese preventivate al momento della verifica di avvenuta esecuzione degli investimenti; in tal caso, contestualmente alla domanda di anticipazione, la banca si impegna nei confronti della Direzione a erogare al richiedente un acconto del finanziamento agevolato.
6. La Direzione trasmette alla banca il verbale di accertamento, unitamente alla comunicazione di avvenuta disposizione di anticipazione a favore della stessa.
7. Alla banca spettano le valutazioni in ordine alla concedibilità dei finanziamenti sotto il profilo del rischio.

Art. 14 erogazione dei finanziamenti

1. I finanziamenti sono erogati dalla banca di regola in due soluzioni, di cui la prima, a titolo di acconto e non inferiore al 50 per cento, all'atto della concessione del finanziamento, e la seconda, a saldo, ad avvenuta esecuzione degli investimenti.
2. I finanziamenti possono essere erogati anche in un'unica soluzione, ad avvenuta esecuzione degli investimenti, qualora il beneficiario non abbia utilizzato l'acconto di cui al comma 1.
3. L'erogazione di un secondo acconto può essere richiesta alla banca con presentazione dello stato di avanzamento della realizzazione degli investimenti, a condizione che venga dimostrato l'avvenuto investimento per un importo almeno pari a quello del primo acconto erogato.
4. La banca, effettuati i necessari accertamenti, trasmette alla Direzione lo stato di avanzamento degli investimenti.
5. La Direzione predispone, entro sessanta giorni dal ricevimento dello stato di avanzamento, il verbale di accertamento dello stato di avanzamento e ne trasmette copia alla banca per l'erogazione.
6. La misura massima del secondo acconto è fissata al 30 per cento dell'importo concesso a finanziamento e gli acconti complessivamente erogati non possono superare l'80 per cento dello stesso importo.
7. Non sono ammesse domande di aumento dell'importo ammesso a finanziamento dopo l'avvenuta erogazione del primo acconto.

Art. 15 modalità di verifica dell'avvenuta esecuzione degli investimenti

1. La domanda di accertamento dell'avvenuta esecuzione degli investimenti è presentata dal beneficiario alla Direzione ed alla banca prescelta.
2. Il pagamento delle spese sostenute dal beneficiario è documentato con la presentazione di fatture originali,

debitamente quietanzate o corredate di dichiarazione liberatoria. Le fatture delle forniture contengono la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie emesse dai fornitori, rese ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, riportano numero, data e importo della fattura di riferimento.
3. Nel caso in cui l'importo degli investimenti sia accertato dalla Direzione in misura inferiore a quello preventivamente ritenuto ammissibile ai sensi dell'articolo 13 e concesso a finanziamento, l'aiuto è proporzionalmente ridotto ed il beneficiario corrisponde sul capitale regionale percepito in eccesso gli interessi calcolati ad un tasso pari a quello del finanziamento agevolato maggiorato del tasso di riferimento di tempo in tempo vigente.
4. Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda di accertamento di avvenuta esecuzione degli investimenti alcune fatture risultino non quietanzate o non integralmente quietanzate o prive delle relative dichiarazioni liberatorie, le stesse fatture sono evidenziate nel verbale di verifica di cui al comma 5 e le dichiarazioni liberatorie emesse dai fornitori sono acquisite dalla banca prescelta, che provvede a trasmetterle alla Direzione entro centoventi giorni dall'erogazione a saldo del finanziamento. In alternativa, se il beneficiario provvede al pagamento delle suddette fatture con il ricavato del finanziamento, mediante disposizioni di pagamento della quale la banca prescelta ha evidenza, la stessa banca può rilasciare una dichiarazione e trasmetterla alla Direzione nel rispetto della medesima tempistica.
5. La Direzione, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di accertamento di avvenuta esecuzione degli investimenti, predispone il verbale di verifica di avvenuta esecuzione degli investimenti e ne trasmette copia alla banca prescelta.

Art. 16 modalità di ammortamento dei finanziamenti

1. I finanziamenti sono estinti in semestralità posticipate costanti comprensive delle quote di rimborso capitale e dei relativi interessi.
2. L'ammortamento inizia il 1° gennaio o il 1° luglio successivo alla data di erogazione del finanziamento.
3. I beneficiari corrispondono gli interessi di preammortamento nel giorno precedente l'inizio del periodo di ammortamento.
4. Ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 80/1982, i rischi creditizi di ciascun finanziamento sono esclusivamente a carico delle banche, che sono tenute ad effettuare i versamenti all'Amministrazione regionale alle scadenze stabilite nei singoli piani di ammortamento, anche se non hanno ricevuto dai beneficiari le corrispondenti somme.
5. Le estinzioni anticipate possono avvenire esclusivamente dopo l'avvenuta erogazione del saldo.

Art. 17 obblighi del beneficiario

1. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell'investimento.
2. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 comporta la decadenza dall'aiuto.

Art. 18 divieto di cumulo

1. Gli aiuti di cui al presente regolamento non sono cumulabili, in relazione alle stesse spese ammissibili, con altri strumenti di aiuto e con aiuti de minimis.
2. Gli aiuti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo dell'impresa danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), e gli aiuti finalizzati alla prevenzione dei danni che gli stessi eventi possono arrecare all'impresa, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), non sono cumulabili con gli aiuti intesi ad indennizzare l'impresa per i medesimi danni materiali.

Art. 19 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 20 durata

1. Il presente regolamento resta in vigore fino al 30 giugno 2021, ai sensi degli articoli 51 e 52 del regolamento (UE) 702/2014.

Art. 21 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

15_1_1_DPR_248_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2014, n. 0248/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 5, comma primo, lettera b), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 che ha istituito il fondo di rotazione regionale per gli interventi nel comparto agricolo e prevede la concessione, con le disponibilità del fondo, di finanziamenti agevolati a favore delle imprese agricole;

VISTO in particolare l'articolo 5 della predetta legge regionale 80/1982, che individua tra le tipologie di finanziamento concedibili dal fondo, al comma primo, lettera b), i finanziamenti per investimenti delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

VISTO il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato sulla GUUE L193 del 01 luglio 2014, ed in particolare l'articolo 17 "Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli" dello stesso regolamento;

RAVVISATA la necessità di adeguare alle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 702/2014 i criteri e le modalità applicabili nella concessione dei finanziamenti agevolati per investimenti delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli previsti dall'articolo 5, comma primo, lettera b), della legge regionale 80/82;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 novembre 2014, n. 2118 con la quale è stato approvato il regolamento recante criteri e modalità per la concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 5, comma primo, lettera b) della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo);

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento 702/2014, la sintesi delle informazioni relative al regime di aiuti disciplinato dal predetto regolamento è stata trasmessa, in data 1 dicembre 2014, dalla rappresentanza permanente dell'Italia alla Commissione europea;

VISTA la nota della Commissione Europea dell'8 dicembre 2014 con la quale i servizi della Commissione hanno inviato alla Rappresentanza alcune osservazioni sul regime di aiuti in argomento richiedendo, in particolare, l'integrazione di alcune sue specifiche disposizioni in modo da renderle maggiormente rispondenti alle disposizioni del regolamento 702/2014;

CONSIDERATO che si è reso, pertanto, necessario provvedere alla modifica del testo di regolamento in modo da recepire le osservazioni della Commissione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2014, n. 2479 con la quale è stato approvato il testo di regolamento recependo le osservazioni della Commissione;

CONSIDERATO che l'applicazione del regime di aiuti, e quindi l'entrata in vigore del regolamento stesso, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento 702/2014 sono condizionate al ricevimento del numero di identificazione dell'aiuto da parte della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea;

CONSIDERATO che in data 12 dicembre 2014 la Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea ha comunicato di avere attribuito al regime di aiuto in argomento il seguente numero di identificazione: SA.40006(2014/XA);

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 5, comma primo, lettera b), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo)", nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

15_1_1_DPR_248_2_ALL1

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 5, comma primo, lettera b), della legge regionale 20 novembre 1982, n.80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo)

Art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento disciplina , in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), i criteri e le modalità per la concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 5, comma primo, lettera b) della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo).

Art. 2 regime di aiuto

1.Gli aiuti di cui all'articolo 1 sono concessi in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (UE) 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 193 del 1 luglio 2014 e, in particolare, dall'articolo 17 del medesimo regolamento.

Art. 3 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) impresa: ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che esercita un'attività economica e, in particolare, le entità che esercitano un'attività economica a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica, secondo la definizione contenuta nell'allegato 1 al regolamento (UE) 702/2014;

b) prodotti agricoli: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

c) trasformazione di prodotti agricoli: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto rimane un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;

d) produzione agricola primaria: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;

e) commercializzazione di prodotti agricoli: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione e ogni attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione se avviene in locali separati adibiti a tale scopo;

f) programma di sviluppo rurale: il programma di sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

g) norma dell'Unione europea: una norma obbligatoria stabilita dalla legislazione dell'Unione europea che fissa il livello che deve essere raggiunto dalle singole imprese con particolare riguardo all'ambiente, all'igiene e al benessere degli animali; non sono ritenute norme dell'Unione le norme o gli obiettivi fissati a livello dell'Unione europea vincolanti per gli Stati membri e non per le singole imprese;

h) intensità dell'aiuto: l'importo dell'aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili;

i) concessione dell'aiuto: erogazione del finanziamento agevolato;

j) anticipazione: accredito della quota di provvista regionale del finanziamento agevolato sul conto corrente della banca erogatrice mediante ordinativo di pagamento al Tesoriere regionale emesso dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali, di seguito denominata Direzione;

k) organizzazione di produttori: un'organizzazione costituita per almeno uno dei seguenti scopi:

1) l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci alle esigenze del mercato;

2) la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;

3) la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo alla raccolta ed alla disponibilità dei prodotti;

4) altre attività che possono essere svolte dalle organizzazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi.

Art. 4 soggetti beneficiari

1. Gli aiuti sono concessi alle imprese che presentano i seguenti requisiti:

a) trasformano o commercializzano prodotti agricoli in regione e sono iscritte o, nel caso di imprese artigiane, sono annotate, alla Sezione speciale del registro di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59));

b) rientrano nella definizione di microimprese, piccole o medie imprese (PMI)di cui all'allegato I del regolamento (UE) 702/2014;
c) non rientrano nella categoria di imprese in difficoltà, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14, del regolamento (UE) 702/2014;
d) non sono destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.

Art. 5 tipologia degli aiuti

1. Gli aiuti sono erogati sotto forma di finanziamenti a tasso di interesse agevolato secondo quanto previsto dalla legge regionale 80/1982 e dalle convenzioni stipulate tra Amministrazione regionale e banche, ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge regionale.

Art. 6 investimenti ammissibili

1. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 702/2014, sono ammissibili gli investimenti conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione ed abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti.
2. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) 702/2014, sono ammissibili i seguenti investimenti:
a) costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili;
b) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature;
c) acquisto o sviluppo di programmi informatici e acquisto di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.
3. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 7 e 8, del regolamento (UE) 702/2014, non sono ammissibili i seguenti interventi:
a) investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea dopo la scadenza del periodo transitorio previsto dalla stessa normativa;
b) interventi che contravvengono ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

Art. 7 spese ammissibili

1. Sono ammissibili, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 17 del regolamento (UE) 702/2014, le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, relativamente all'unità tecnico-economica in regione, per gli investimenti ammissibili di cui all'articolo 6.
2. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 702/2014, sono ammissibili le spese generali collegate alle spese relative agli investimenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b). Per spese generali si intendono, in particolare, spese di progettazione, di direzione lavori, spese tecniche per il collaudo, consulenze tecniche, finanziarie e legali, studi di fattibilità, spese notarili, spese per la predisposizione degli atti necessari alla richiesta dell'aiuto.

Art. 8 intensità dell'aiuto

1. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 9, del regolamento (UE) 702/2014, l'intensità massima dell'aiuto è pari al 40 per cento dei costi ammissibili.
2. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 10, del regolamento (UE) 702/2014, l'intensità massima dell'aiuto è elevata al 60 per cento dei costi ammissibili nei seguenti casi:
a) investimenti collegati ad una fusione di organizzazioni di produttori;
b) investimenti sovvenzionati nell'ambito del partenariato europeo per l'innovazione (PEI).

Art. 9 determinazione del livello di aiuto

1. Il livello dell'aiuto è determinato sulla base del valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi a tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato. A tal fine il tasso di attualizzazione è il tasso di interesse di riferimento utilizzato dalla Commissione europea calcolato al momento della concessione dell'aiuto.

Art. 10 importo massimo dell'aiuto

1. L' importo totale dell'aiuto concesso ad una singola impresa non può superare 500.000,00 euro per progetto di investimento, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 702/2014.

Art. 11 modalità di presentazione delle domande di aiuto

1. Le domande di aiuto sono presentate alla Direzione e alla banca prescelta.
2. Le domande contengono l'importo del finanziamento agevolato richiesto, i dati del richiedente, i dati aziendali relativi alle dimensioni dell'impresa e all'investimento, compresi l'ubicazione, le caratteristiche, le date di inizio e fine ed i preventivi di costo dell'investimento, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.
3. La Direzione e le banche mettono a disposizione la modulistica per la presentazione della domanda, anche sul proprio sito e possono richiedere ogni altra documentazione necessaria per il completamento dell'istruttoria finalizzata all'erogazione degli aiuti.

Art. 12 esecuzione degli investimenti

1.L'esecuzione degli investimenti non può iniziare prima della data di presentazione della domanda di aiuto.

Art. 13 istruttoria e anticipazione

1. Gli aiuti sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel rispetto degli indirizzi annuali di spesa impartiti dalla Giunta regionale e dall'Assessore competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 80/1982.
2. Le domande di aiuto sono istruite dalla Direzione secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3.L'attività istruttoria è diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia degli investimenti, la congruità, analiticamente determinata, delle spese preventivate e ogni altro aspetto ritenuto utile all'istruttoria.
4. La Direzione predispone, a conclusione dell'istruttoria, entro settantacinque giorni dal ricevimento della domanda, un verbale di accertamento e dispone l'anticipazione a favore della banca, entro quarantacinque giorni dalla data del verbale di accertamento, attraverso l'emissione dell'ordinativo di pagamento al tesoriere regionale della quota di provvista regionale del finanziamento agevolato.
5. La Direzione può disporre, su istanza della banca e a favore della stessa, un'anticipazione per un importo pari a quello richiesto per gli investimenti, riservando la valutazione in termini analitici della congruità delle spese preventivate al momento della verifica di avvenuta esecuzione degli investimenti; in tal caso, contestualmente alla domanda di anticipazione, la banca si impegna nei confronti della Direzione a erogare al richiedente un acconto del finanziamento agevolato.
6. La Direzione trasmette alla banca il verbale di accertamento, unitamente alla comunicazione di avvenuta disposizione di anticipazione a favore della stessa.
7. Alla banca spettano le valutazioni in ordine alla concedibilità dei finanziamenti sotto il profilo del rischio.

Art. 14 erogazione dei finanziamenti

1. I finanziamenti sono erogati dalla banca di regola in due soluzioni, di cui la prima, a titolo di acconto e non inferiore al 50 per cento, all'atto della concessione del finanziamento, e la seconda, a saldo, ad avvenuta esecuzione degli investimenti.

2. I finanziamenti possono essere erogati anche in un'unica soluzione, ad avvenuta esecuzione degli investimenti, qualora il beneficiario non abbia utilizzato l'acconto di cui al comma 1.
3. L'erogazione di un secondo acconto può essere richiesta alla banca con presentazione dello stato di avanzamento della realizzazione degli investimenti, a condizione che venga dimostrato l'avvenuto investimento per un importo almeno pari a quello del primo acconto erogato.
4. La banca, effettuati i necessari accertamenti, trasmette alla Direzione lo stato di avanzamento degli investimenti.
5. La Direzione predispone, entro sessanta giorni dal ricevimento dello stato di avanzamento, il verbale di accertamento dello stato di avanzamento e ne trasmette copia alla banca per l'erogazione.
6. La misura massima del secondo acconto è fissata al 30 per cento dell'importo concesso a finanziamento e gli acconti complessivamente erogati non possono superare l'80 per cento dello stesso importo.
7. Non sono ammesse domande di aumento dell'importo ammesso a finanziamento dopo l'avvenuta erogazione del primo acconto.

Art. 15 modalità di verifica dell'avvenuta esecuzione degli investimenti

1. La domanda di accertamento dell'avvenuta esecuzione degli investimenti è presentata dal beneficiario alla Direzione ed alla banca prescelta.
2. Il pagamento delle spese sostenute dal beneficiario è documentato con la presentazione di fatture originali, debitamente quietanzate o corredate di dichiarazione liberatoria. Le fatture delle forniture contengono la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie emesse dai fornitori, rese ai sensi dell'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, riportano numero, data e importo della fattura di riferimento.
3. Nel caso in cui l'importo degli investimenti sia accertato dalla Direzione in misura inferiore a quello preventivamente ritenuto ammissibile ai sensi dell'articolo 13 e concesso a finanziamento, l'aiuto è proporzionalmente ridotto ed il beneficiario corrisponde sul capitale regionale percepito in eccesso gli interessi calcolati ad un tasso pari a quello del finanziamento agevolato maggiorato del tasso di riferimento di tempo in tempo vigente.
4. Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda di accertamento di avvenuta esecuzione degli investimenti alcune fatture risultino non quietanzate o non integralmente quietanzate o prive delle relative dichiarazioni liberatorie, le stesse fatture sono evidenziate nel verbale di verifica di cui al comma 5 e le dichiarazioni liberatorie emesse dai fornitori sono acquisite dalla banca prescelta, che provvede a trasmetterle alla Direzione entro centoventi giorni dall'erogazione a saldo del finanziamento. In alternativa, se il beneficiario provvede al pagamento delle suddette fatture con il ricavato del finanziamento, mediante disposizioni di pagamento della quale la banca prescelta ha evidenza, la stessa banca può rilasciare una dichiarazione e trasmetterla alla Direzione nel rispetto della medesima tempistica.
5. La Direzione, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di accertamento di avvenuta esecuzione degli investimenti, predispone il verbale di verifica di avvenuta esecuzione degli investimenti e ne trasmette copia alla banca prescelta.

Art. 16 modalità di ammortamento dei finanziamenti

1. I finanziamenti sono estinti in semestralità posticipate costanti comprensive delle quote di rimborso capitale e dei relativi interessi.
2. L'ammortamento inizia il 1° gennaio o il 1° luglio successivo alla data di erogazione del finanziamento.
3. I beneficiari corrispondono gli interessi di preammortamento nel giorno precedente l'inizio del periodo di ammortamento.
4. Ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 80/1982, i rischi creditizi di ciascun finanziamento sono esclusivamente a carico delle banche, che sono tenute ad effettuare i versamenti all'Amministrazione regionale alle scadenze stabilite nei singoli piani di ammortamento, anche se non hanno ricevuto dai beneficiari le corrispondenti somme.
5. Le estinzioni anticipate possono avvenire esclusivamente dopo l'avvenuta erogazione del saldo.

Art. 17 obblighi del beneficiario

1. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell'investimento.
2. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 comporta la decadenza dall'aiuto.

Art. 18 divieto di cumulo

1. Gli aiuti di cui al presente regolamento non sono cumulabili, in relazione alle stesse spese ammissibili, con altri strumenti di aiuto e con aiuti de minimis.

Art. 19 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 20 durata

1. Il presente regolamento resta in vigore fino al 30 giugno 2021, ai sensi degli articoli 51 e 52 del regolamento (UE) 702/2014.

Art. 21 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

15_1_1_DPR_251_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 24 dicembre 2014, n. 0251/Pres.

LR 32/2002. Sostituzione del Commissario straordinario dell'Azienda speciale Villa Manin.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 9 dicembre 2002, n. 32 (Istituzione dell'Azienda speciale Villa Manin), come modificata e integrata, da ultimo, dalla legge regionale 11 novembre 2013, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà);
RICORDATO che con la deliberazione della Giunta regionale n. 1756 di data 4 settembre 2008 e con il conseguente proprio decreto n. 0247/Pres. di data 19 settembre 2008, adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 16, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), era stato disposto lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale Villa Manin e si era contestualmente nominato il dott. Enzo Cainero Commissario straordinario dell'Azienda stessa;
RICORDATO inoltre che con la deliberazione della Giunta regionale n. 1772 di data 27 settembre 2013 e con il conseguente proprio decreto n. 0189/Pres. di data 30 settembre 2013 si è provveduto a sostituire il dimissionario dott. Cainero, nominando Commissario straordinario dell'Azienda speciale Villa Manin la dott.ssa Franca Merluzzi, dipendente regionale, con decorrenza 1 ottobre 2013 fino all'assunzione dell'incarico da parte dell'Amministratore unico di cui all'articolo 5 della legge regionale 32/2002;
ATTESO che, nel quadro del riassetto istituzionale dell'Azienda speciale Villa Manin delineato dalla citata legge regionale 18/2013, è stata soppressa la figura dell'Amministratore unico ed è stato ridefinito il complesso degli organi dell'Azienda stessa, con la previsione della nuova figura del Sovrintendente e la reintroduzione del Consiglio di amministrazione, affiancati dal Revisore legale;
RILEVATO che con la medesima legge regionale 18/2013 è stato altresì modificato, in coerenza con il suaccennato riassetto, anche il citato comma 16 dell'articolo 6 della legge regionale 9/2008, il cui testo ora vigente prevede che il regime di commissariamento dell'Azienda perduri sino alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione della stessa;
RICORDATO che con deliberazione della Giunta regionale n. 386 di data 27 febbraio 2014 e con il conseguente proprio decreto n. 031/Pres. di data 4 marzo 2014 si è provveduto alla nomina, per la durata di tre anni, del Sovrintendente dell'Azienda, individuato nella persona del dott. Pietro Colussi;
ATTESO che sono state inoltre avviate le procedure per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione e del Revisore legale dell'Azienda stessa, ai sensi degli articoli 5 bis e 9 della legge regionale 32/2002;
PRESO ATTO della nota di data 26 novembre 2014, con la quale la dott.ssa Franca Merluzzi ha comunicato all'Amministrazione regionale le proprie dimissioni dalla carica di Commissario straordinario dell'Azienda;
ATTESO che risulta quindi necessario, al fine di garantire la continuità delle attività in corso di svolgimento presso l'Azienda speciale Villa Manin, procedere alla nomina, in sostituzione del dimissionario, di un nuovo Commissario straordinario fino alla nomina del Consiglio di amministrazione;
RITENUTO di conferire l'incarico di Commissario straordinario al dott. Antonio Giusa, dipendente regionale attualmente assegnato alla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà e operante presso l'Unità di gestione del catalogo regionale dei beni culturali in Passariano di Codroipo, il quale risulta altamente qualificato ai fini dello svolgimento dei compiti spettanti alla figura del Commissario, vista anche la sua pluriennale esperienza e competenza nel campo della promozione e valorizzazione del patrimonio culturale della regione, così come si evince dal curriculum del dipendente medesimo;
CONSIDERATO che il predetto incarico debba essere svolto senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda speciale Villa Manin ai fini del contenimento della spesa pubblica;
VISTE le dichiarazioni rese dal dott. Antonio Giusa ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, nonché ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2358 di data 18 dicembre 2014;

DECRETA

1. Di prendere atto delle dimissioni rassegnate dal Commissario straordinario dell'Azienda speciale Villa Manin dott.ssa Franca Merluzzi.
2. Di nominare Commissario straordinario dell'Azienda speciale Villa Manin, per le motivazioni esposte in premessa, in sostituzione della dimissionaria dott.ssa Merluzzi, il dott. Antonio Giusa, dipendente regionale, con decorrenza dalla data del presente decreto fino alla nomina del Consiglio di amministrazione

dell'Azienda stessa.
3. Il predetto incarico verrà svolto senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda speciale Villa Manin ai fini del contenimento della spesa pubblica.
4. Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

15_1_1_DPR_252_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 24 dicembre 2014, n. 0252/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento di attuazione della Misura 321 - Azione 2 - Soluzione tecnica a: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) - Interventi di cablatura in fibra ottica, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2011, n. 209.

IL PRESIDENTE

VISTI:
- il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

PRESO ATTO che:
- il regolamento (CE) n. 1698/2005 continua ad applicarsi agli interventi realizzati nell'ambito dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del medesimo regolamento anteriormente al 1° gennaio 2014, ai sensi dell'articolo 88 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il regolamento (CE) n. 1974/2006 continua ad applicarsi ad operazioni attuate a norma dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 entro il 1° gennaio 2014, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

VISTI:
- la decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR 2007-2013);
- il PSR 2007-2013 - versione 8 - nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con nota Ref. Ares(2013)3403592 del 4 novembre 2013, della quale si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale del 6 dicembre 2013, n. 2287;
- il "Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia", emanato con proprio decreto 28 febbraio 2011, n. 040/Pres. e in particolare l'articolo 2, comma 2, che individua le misure disciplinate da specifico regolamento, tra le quali vi è anche la misura 321 azione 2;
- il "Regolamento di attuazione della misura 321 - azione 2 - soluzione tecnica A: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) - interventi

di cablatura in fibra ottica, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia", emanato con proprio decreto 31 agosto 2011, n. 0209/Pres., come modificato con i propri decreti del 1 agosto 2012, n. n. 0156/Pres. e 16 luglio 2014, n. 0140/Pres., ed in particolare:

- l'articolo 1 relativo all'oggetto e ambito di applicazione;
- l'articolo 3 relativo al soggetto beneficiario, localizzazione delle operazioni e durata;
- l'articolo 4 relativo alle strutture competenti quali autorità di gestione, struttura responsabile dell'azione e ufficio attuatore ed, infine, soggetto attuatore degli interventi;
- l'articolo 5 relativo alla gestione delle risorse finanziarie;
- l'articolo 7 relativo alla proprietà delle infrastrutture telematiche;
- l'articolo 8 relativo ai criteri di selezione;
- l'articolo 10, comma 1 relativo all'atto con il quale la Regione delega INSIEL Spa allo svolgimento delle procedure necessarie per la progettazione e successivo realizzo delle operazioni finanziate fissando le condizioni, gli impegni e gli obblighi di disciplina dei rapporti tra i soggetti interessati;
- 'articolo 18, relativo agli impegni posti a carico di INSIEL Spa, nella sua qualità di soggetto attuatore degli interventi, il quale stabilisce:

- al comma 1, che gli impegni essenziali ed accessori posti a carico di INSIEL sono individuati nel provvedimento di cui all'articolo 10, comma 1;
- al comma 2, che, in caso di mancato rispetto degli impegni essenziali di cui al comma 1, l'ufficio attuatore revoca la decisione individuale di finanziamento;

- l'articolo 19 relativo ai riferimenti normativi;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14, comma 1, lettera r) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 recante Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale del 18 dicembre 2014, n. 2477;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica al regolamento di attuazione della misura 321 - azione 2 - soluzione tecnica A: Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) - interventi di cablatura in fibra ottica, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2011, n. 209", nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

15_1_1_DPR_252_2_ALL1

Regolamento di modifica al regolamento di attuazione della misura 321 – azione 2 – soluzione tecnica A: Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale – reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) - interventi di cablatura in fibra ottica, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2011, n. 209

art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento modifica il Regolamento di attuazione della misura 321 – azione 2 – soluzione tecnica A: Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale – reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) - interventi di cablatura in fibra ottica, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2011, n. 209, al fine di adeguarlo al Programma di sviluppo rurale 2007-2013 – versione 8 – nella formulazione approvata dalla Commissione europea con nota Ref. Ares(2013)3403592 del 4 novembre 2013, della quale si è preso atto con deliberazione di Giunta regionale del 6 dicembre 2013, n. 2287.

art. 2 modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 209/2011

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 209/2011 è sostituito dal seguente:
"1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti in attuazione della misura 321 – azione 2 – soluzione tecnica A: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale – reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) – interventi di cablatura in fibra ottica, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito PSR) di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), con riferimento agli aiuti di Stato n. 646/2009 (Progetto nazionale banda larga nelle aree rurali d'Italia) e n. 436/2010 (Banda larga in Friuli Venezia Giulia (programma ERMES)), approvati rispettivamente con decisioni della Commissione europea C(2010)2956 del 30 aprile 2010 e C(2011)3498 del 23/05/2011".

art. 3 modifica all’articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 209/2011

1. Al comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 209/2011, le parole: “nei comuni di Andreis, Barcis, Claut, Cimolais, Erto, Casso, Chiusaforte, Drenchia, Stregna, Tarvisio e Trasaghis, ricadenti in zona D” sono sostituite dalle seguenti: “nelle aree C e D del territorio regionale”.

art. 4 modifica all’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 209/2011

1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 209/2011 le parole: “del regime di aiuto di Stato 646/2009” sono sostituite dalle seguenti: “dei regimi di aiuto di Stato 646/2009 e 436/2010”.

art. 5 modifica all’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 209/2011

1. Il comma 2 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 209/2011 è abrogato.

art. 6 modifica all’articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 209/2011

1. Al comma 1 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 209/2011, le parole: “dal regime di aiuto di Stato 646/2009” sono sostituite dalle seguenti: “dai regimi di aiuto di Stato 646/2009 e 436/2010”.

art. 7 modifica all’articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 209/2011

1. Al comma 1 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 209/2011, le parole: “e per le quali gli interventi di cablatura non sono stati ancora previsti nell’ambito del programma regionale ERMES di cui alla delibera della Giunta regionale 2634/2005” sono soppresse.

art. 8 modifica all’articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 209/2011

1. Al comma 1 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 209/2011, le parole: “dei punti 18 e 24 del regime di aiuto di Stato 646/2009” sono sostituite dalle seguenti: “in conformità ai regimi di aiuto di Stato 646/2009 e 436/2010”.

art. 9 modifiche all’articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 209/2011

1. All’articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 209/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, sono aggiunte le parole: ", ad eccezione della violazione dell'impegno relativo al rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi, per la quale l'ufficio attuatore applica le rettifiche finanziarie di cui alla decisione C(2013) 9527 della Commissione del 19 dicembre 2013.";
b) al comma 3, sono aggiunte le parole: " ed all'articolo 48 del regime dell'aiuto di Stato 436/2010".

art. 10 modifica all'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 209/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 209/2011, le parole: "al regime di aiuto di Stato 646/2009", sono sostituite dalle seguenti: "ai regimi di aiuti di Stato 646/2009 e 436/2010".

art. 11 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

15_1_1_DPR_253_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 24 dicembre 2014, n. 0253/Pres.

LR 18/1996 ricognizione Ufficiali roganti aggiunti e modifiche ed integrazioni al DPReg. 11 ottobre 2012, n. 0205/Pres.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, recante "Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO in particolare l'articolo 51, comma 1 bis, che pone in capo al Segretario generale della Presidenza della Regione le funzioni di Ufficiale rogante e prevede che la nomina di Ufficiali roganti aggiunti sia disposta con atto presidenziale;
VISTI i propri decreti n. 0139/Pres. di data 17 giugno 2011, con il quale il dott. Carlo Martone è stato nominato Ufficiale rogante aggiunto per gli atti e i contratti di competenza del Segretariato generale e n. 0205/Pres di data 11 ottobre 2012, con il quale si è provveduto alla ricognizione degli ulteriori dipendenti dell'Amministrazione regionale che esercitano le funzioni di Ufficiale rogante aggiunto;
ATTESO che, ai sensi dei precitati decreti, risultano svolgere le funzioni di Ufficiale rogante aggiunto per gli atti e i contratti di competenza della struttura organizzativa direzionale a fianco di ciascuno indicata, i seguenti dipendenti:
a) dott. Steno Dri - Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali;
b) sig.ra Adriana Sampietro - Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici;
c) dott.ssa Cristiana Bobbio - Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici;
d) dott. Stefano Pulcini - Segretariato generale;
e) dott. Carlo Martone- Segretariato generale;
ATTESO che la signora Adriana Sampietro è stata collocata in quiescenza e che pertanto è cessata dalle funzioni di Ufficiale rogante aggiunto;
ATTESO che, anche a seguito delle innovazioni normative introdotte in ordine alla informatizzazione, smaterializzazione e firma digitale dei contratti, è emersa l'esigenza di ricondurre ad unicità la gestione amministrativa e organizzativa dell'attività rogatoria e di tenuta e gestione degli atti al fine della uniformità e del miglior coordinamento dell'esercizio della funzione di cui trattasi;
ATTESO che il conseguimento del predetto obiettivo determina la necessità di confermare la nomina di Ufficiali roganti aggiunti al dott. Stefano Pulcini e al dott. Carlo Martone, dipendenti in servizio presso il Segretariato generale revocando contestualmente gli incarichi attribuiti al dott. Steno Dri e alla dott.ssa Cristiana Bobbio;
ATTESO pertanto che dalla data del presente decreto i predetti dipendenti cesseranno dall'incarico di Ufficiali roganti aggiunti;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale emanato con proprio decreto n. 0277/Pres. di data 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, concernente Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro;
VISTO lo Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

DECRETA

1. Per le motivazioni in premessa indicati e a parziale modifica dei propri decreti n. 0139/Pres. di data 17 giugno 2011 e n. 0205/Pres. di data 11 ottobre 2012 è confermata la nomina ad Ufficiali roganti aggiunti del dott. Carlo Martone e del dott. Stefano Pulcini, dipendenti in servizio presso il Segretariato generale.
2. Di dare atto che il decreto di nomina quale Ufficiale rogante aggiunto della sig.ra Adriana Sampietro ha cessato di trovare esecuzione a seguito del collocamento in quiescenza della medesima.
3. Dalla data del presente decreto è revocata la nomina ad Ufficiali roganti aggiunti del dott. Steno Dri e della dott.ssa Cristiana Bobbio.
4. Il dott. Carlo Martone e il dott. Stefano Pulcini svolgono le funzioni di Ufficiale rogante per gli atti e i

contratti di competenza delle strutture della Presidenza della Regione e delle Direzioni centrali dell'Amministrazione regionale nonché, se richiesti, per gli atti e i contratti degli Enti regionali.
5. Gli atti ricevuti saranno iscritti nel repertorio degli atti dell'Amministrazione regionale e inseriti nella Raccolta ufficiale tenuti dal Segretariato generale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 100 del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
6. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

15_1_1_DPR_254_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 24 dicembre 2014, n. 0254/Pres.

DPR 361/2000, art. 4. Associazione Comunità Rinascita Onlus - Tolmezzo (UD). Presa d'atto di trasformazione in società cooperativa e cancellazione dal Registro regionale delle persone giuridiche.

IL PRESIDENTE

VISTO il proprio decreto n. 0390/Pres. del 25 ottobre 1996 con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato della Associazione "Comunità di Rinascita" avente sede in Tolmezzo (UD) ed è stato approvato il relativo statuto successivamente modificato con proprio decreto n. 072/Pres. del 13 marzo 2001, in forza del quale tra l'altro il suddetto ente ha assunto lo status di onlus;
VISTA la domanda pervenuta in data 4 novembre 2014 con cui il Presidente della predetta associazione, che è iscritta al n. 13 del Registro regionale delle persone giuridiche, nel comunicare l'avvenuta trasformazione della medesima in società cooperativa sociale onlus deliberata dall'assemblea straordinaria del 21 ottobre 2014, chiede l'approvazione della suddetta trasformazione e la cancellazione della predetta associazione riconosciuta dal Registro regionale delle persone giuridiche;
VISTO il verbale della suddetta assemblea, a rogito del dott. Eligio Garelli, notaio in Tolmezzo, rep. n. 43533 racc. n. 14150, ivi registrato il 31 ottobre 2014 al n. 1478 serie 1T;
RILEVATA la regolarità della convocazione dell'assemblea straordinaria e delle procedure seguite per la deliberazione di trasformazione;
VISTO che lo Statuto dell'associazione non vieta la trasformazione;
VISTO che il divieto di trasformazione eterogenea di associazioni "che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico", di cui all'articolo 2500-octies, comma 3, c.c., viene derogato dalla norma dell'articolo 223 octies disp. att. trans. c. c., la quale, per le associazioni costituite prima del 1° gennaio 2004, consente la trasformazione "soltanto quando non comporta distrazione, dalle originarie finalità, di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione";
PRESO ATTO altresì della dichiarazione del Presidente dell'ente di non aver distratto, in sede di trasformazione, i contributi pubblici ricevuti;
RILEVATO che la predetta associazione è stata costituita prima del 1° gennaio 2004;
VISTA la relazione di stima del patrimonio sociale alla data del 31 agosto 2014, redatta ai sensi degli articoli 2500 octies e 2465 c.c. dal dott. Alberto Rigotto, dottore commercialista, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al numero 129858, asseverata con giuramento innanzi alla dott.ssa Lucia Peresson, notaio in Udine, rep. n. 247501 del giorno 20 ottobre 2014, che mira ad attestare il valore del patrimonio apportato, quale limite massimo del valore del capitale della società trasformata ed è volta a tutelare gli interessi dei terzi e creditori sociali e/o futuri acquirenti delle azioni della società;
RILEVATO altresì che il mutamento di status giuridico dell'ente è funzionale a un più efficace perseguimento degli scopi sociali, vista la necessità di poter utilizzare come dichiarato nel citato verbale dell'assemblea straordinaria "uno strumento giuridico più consono" all'attività imprenditoriale da tempo svolta per assicurare una migliore definizione degli scopi altruistici cui l'associazione è deputata;
CONSTATATA, tuttavia, l'incompetenza della Regione ad approvare la trasformazione di un'associazione riconosciuta in cooperativa sociale, essendo tale operazione rimessa al solo controllo di legalità che fa carico al notaio ex articolo 28 della legge notarile (l. 16 febbraio 1913, n. 89), ai sensi del combinato disposto dagli articoli 2500, 2463, 2330 c.c.;

VISTA, peraltro, la richiesta di cancellazione della predetta associazione dal Registro regionale delle persone giuridiche;
RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta, poiché l'ente, non essendo più un'associazione riconosciuta, non è più legittimato a restare iscritto nel registro delle persone giuridiche di cui agli articoli 1 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
ATTESO, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 2500, commi 2 e 3, c.c., la trasformazione ha effetto dall'adempimento dell'onere pubblicitario richiesto per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione medesima;
VISTA l'assenza di rilievi da parte della Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia;
VISTO l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

DECRETA

1. Si prende atto della trasformazione della "Comunità di Rinascita" Onlus da associazione riconosciuta a società cooperativa con la denominazione di "Cooperativa sociale Comunità di Rinascita Onlus" con sede in Tolmezzo (UD) deliberata nella seduta dell'assemblea straordinaria del 21 ottobre 2014.
2. Il suddetto ente perde la qualifica di associazione riconosciuta mediante la cancellazione dal registro regionale delle persone giuridiche.
3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

15_1_1_DPR_255_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 24 dicembre 2014, n. 0255/Pres.

Nomina Direttore generale dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli".

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17, recante "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria";
VISTO l'articolo 3 della citata Legge Regionale, che:
- al comma 1 definisce, come di seguito, quali sono gli enti del Servizio Sanitario Regionale a decorrere dall'1 gennaio 2015:
a) le Aziende per l'assistenza sanitaria di cui all'articolo 5 della medesima Legge Regionale;
b) l'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste e l'Azienda ospedaliero -universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine;
c) gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste e "Centro di riferimento Oncologico" di Aviano;
d) l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi;
- al comma 2 stabilisce che le aziende di cui alla lettera sub b) assicurano un approccio integrato per una gestione sinergica della propria attività istituzionale con l'attività istituzionale rispettivamente dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina" e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale";
VISTO, inoltre, l'articolo 5, Legge regionale 17/2014, che nel definire quali sono le Aziende per l'assistenza sanitaria, individua anche l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" con sede legale a Gemona del Friuli istituita mediante accorpamento delle Aziende per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli" e di parte dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", stabilendo, fra l'altro, che a decorrere dall'1 gennaio 2015:
a) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 " Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli " succede nel patrimonio dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 " Alto Friuli ", che viene contestualmente soppressa, e in parte del patrimonio dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 " Medio Friuli";
b) all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" sono trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli" e parte dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli";

c) tutte le funzioni svolte dall'Azienda per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli" e parte delle funzioni svolte dall'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" sono trasferite all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli";
VISTO il comma 6, del medesimo articolo 5 Legge regionale 17/2014, che specifica ciò che è compreso nel territorio, nel patrimonio e nelle funzioni dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli";
ATTESO che, secondo quanto stabilito dall'articolo 11 della Legge regionale 17/2014 a decorrere dall'1 gennaio 2015 decade, fra gli altri, l'incarico di direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli" e con effetto a decorrere dall'1 gennaio 2015 sono nominati gli organi di vertice delle Aziende per l'assistenza sanitaria di cui all'articolo 5 della medesima Legge Regionale;
RILEVATO, pertanto, che occorre procedere alla nomina del direttore generale dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli", con sede legale a Gemona del Friuli;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e, in particolare, per quanto attiene alla nomina degli organi di vertice degli enti del Servizio Sanitario Regionale, il combinato disposto dell'articolo 3, comma 6, e dell'articolo 3 bis, del predetto decreto, nonché dell'articolo 1 del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590;
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta regionale n. 2333 del 5 dicembre 2014 è stato approvato l'elenco delle professionalità manageriali idonee alla nomina di direttore generale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale;
RITENUTO di affidare l'incarico di direttore generale ad una professionalità manageriale che abbia maturato competenze ed esperienze in settori che richiedono capacità di governo di apparati di elevata complessità, come il settore sanitario, che si connotano anche per importanti processi di innovazione e cambiamento organizzativo e che richiedono la conduzione di rilevanti relazioni sia interne che esterne al fine di una significativa integrazione tra ospedale e assistenza primaria nel quale dovranno trovare coerenza i livelli manageriali e gli organi istituzionali;
RITENUTO che il soggetto che presenta un profilo adeguatamente convergente sia in relazione alle connotazioni specifiche della nuova Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" istituita mediante accorpamento delle Aziende per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli" e di parte dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli, sia in relazione ai requisiti attitudinali ed esperienze professionali sopra delineate atte a governare complessi rapporti interni, risulta essere il dott. Pier Paolo Benetollo inserito nell'elenco regionale di cui sopra, in quanto il medesimo è in possesso delle competenze e della professionalità idonee a ricoprire l'incarico in parola, secondo quanto è emerso dal curriculum professionale agli atti della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria politiche sociali e famiglia in base al quale l'interessato ha maturato una valida e stabile esperienza professionale nel campo del coordinamento delle strutture sanitarie e dei distretti socio -sanitari con particolare riguardo all'integrazione fra assistenza, ricerca e innovazione, ricoprendo ruoli di direttore sanitario, nonché dagli ulteriori elementi forniti in sede di rappresentazione del proprio potenziale manageriale;
DATO ATTO che come stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2333 del 5 dicembre 2014:
- gli aspiranti direttori generali si sono avvalsi della facoltà di rendere dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per comprovare il possesso dei requisiti richiesti;
- l'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria Politiche Sociali e Famiglia, potrà procedere, ove non già agli atti ed in ogni momento, all'acquisizione dei certificati di servizio o all'accertamento sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'articolo 71 del su citato Decreto 28 dicembre 2000, n. 445, e comunque provvederà ad acquisire ogni necessario elemento prima del conferimento dell'incarico di direttore generale;
PRESO ATTO che in data in data 17 dicembre 2014 è stata acquisita la documentazione comprovante in capo al dott. Pier Paolo Benetollo l'insussistenza di situazioni di incompatibilità ed inconferibilità di cui all'articolo 3, comma 11 del Decreto Legislativo n. 502/1992, all'articolo 1 comma 734 della legge 296/2006 e all'articolo 20, comma 5, del Decreto Legislativo n. 39/2013;
RITENUTO, pertanto, di nominare in quanto soggetto in possesso delle competenze e delle professionalità idonee all'espletamento dell'incarico in parola, il dott. Pier Paolo Benetollo quale direttore generale dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" per il periodo di 4 anni decorrenti dall'1 gennaio 2015 sino al 31 dicembre 2018;
RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del Decreto Legislativo n. 502/1992, il rapporto del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato e può avere una durata non inferiore ai tre e non superiore ai cinque anni, al termine dei quali si risolve, salva la possibilità di rinnovo;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4012 del 12 dicembre 2003 con la quale è stato approvato lo schema tipo di contratto;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 55 del 17 gennaio 2014 con la quale sono stati determinati i parametri per il trattamento economico degli organi di vertice degli enti del Servizio Sanitario

Regionale e ritenuto che l'incarico in argomento vada collocato nella fascia "A";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2542, del 18 dicembre 2014;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

DECRETA

1. Il dott. Pier Paolo Benetollo è nominato direttore generale dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" per il periodo di 4 anni decorrenti dall'1 gennaio 2015 sino al 31 dicembre 2018.
2. L'incarico di cui al punto 1) è disciplinato da un contratto di diritto privato da stipularsi tra la il Presidente della Regione ed il dott. Pier Paolo Benetollo.
3. Con riferimento alla non sussistenza delle condizioni di incompatibilità ed inconferibilità ed al mantenimento di un tanto, l'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria politiche sociali e famiglia, potrà procedere ad effettuare, in qualsiasi momento, le relative verifiche e/o ad acquisire la necessaria documentazione, se necessario, anche prima dell'immissione nelle funzioni di direttore generale.
4. L'incarico di cui al punto 1) è collocato nella fascia "A" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 55 del 17 gennaio 2014.
5. Il direttore generale è responsabile in termini qualitativi, quantitativi ed economici della realizzazione degli obiettivi e delle azioni definite dalla programmazione e pianificazione regionale.
6. La valutazione delle attività svolte è effettuata in base alla vigente legislazione statale e regionale anche in relazione alla corresponsione della quota integrativa al trattamento economico annuo.
7. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

15_1_1_DPR_256_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 24 dicembre 2014, n. 0256/Pres.

Nomina Direttore generale dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina".

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17, recante "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria";
VISTO l'articolo 3 della citata Legge Regionale, che:
- al comma 1 definisce, come di seguito, quali sono gli enti del Servizio Sanitario Regionale a decorrere dall'1 gennaio 2015:
a) le Aziende per l'assistenza sanitaria di cui all'articolo 5 della medesima Legge Regionale;
b) l'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste e l'Azienda ospedaliero -universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine;
c) gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste e "Centro di riferimento Oncologico" di Aviano;
d) l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi;
- al comma 2 stabilisce che le aziende di cui alla lettera sub b) assicurano un approccio integrato per una gestione sinergica della propria attività istituzionale con l'attività istituzionale rispettivamente dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina" e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale";
VISTO, inoltre, l'articolo 5, Legge regionale 17/2014 nel definire quali sono le Aziende per l'assistenza sanitaria, individua anche l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" con sede legale a Gorizia istituita mediante l'accorpamento delle Aziende per i servizi sanitari n. 2 "Isontina" e n. 5 "Bassa Friulana", stabilendo, fra l'altro, che a decorrere dall'1 gennaio 2015:
a) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" succede nell'intero patrimonio delle Aziende per i servizi sanitari n. 2 " Isontina " e n. 5 "Bassa Friulana", che vengono contestualmente soppresse;
b) all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" sono trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo alle Aziende per i servizi sanitari n. 2 "Isontina" e n. 5 "Bassa Friulana";
c) tutte le funzioni svolte dalle Aziende per i servizi sanitari n. 2 "Isontina" e n. 5 "Bassa Friulana" sono trasferite all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina";
ATTESO che, secondo quanto stabilito dall'articolo 11 della Legge regionale 17/2014 a decorrere dall'1

gennaio 2015 decadono, fra gli altri, l'incarico di direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina" e l'incarico di direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana" e con effetto a decorrere dall'1 gennaio 2015 sono nominati gli organi di vertice delle Aziende per l'assistenza sanitaria di cui all'articolo 5 della medesima Legge Regionale;
RILEVATO, pertanto, che occorre procedere alla nomina del direttore generale dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" con sede legale a Gorizia;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e, in particolare, per quanto attiene alla nomina degli organi di vertice degli enti del Servizio Sanitario Regionale, il combinato disposto dell'articolo 3, comma 6, e dell'articolo 3 bis, del predetto decreto, nonché dell'articolo 1 del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590;
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta regionale n. 2333 del 5 dicembre 2014 è stato approvato l'elenco delle professionalità manageriali idonee alla nomina di direttore generale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale;
RITENUTO di affidare l'incarico di direttore generale ad una professionalità manageriale che abbia maturato competenze ed esperienze in settori che richiedono capacità di governo di apparati di elevata complessità, come il settore sanitario, che si connotano anche per importanti processi di innovazione e cambiamento organizzativo e che richiedono la conduzione di rilevanti relazioni sia interne che esterne al fine di una significativa integrazione tra ospedale e assistenza primaria nel quale dovranno trovare coerenza i livelli manageriali e gli organi istituzionali;
RITENUTO che il soggetto che presenta un profilo adeguatamente convergente sia in relazione alle connotazioni specifiche della nuova Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" istituita mediante l'accorpamento delle Aziende per i servizi sanitari n. 2 "Isontina" e n. 5 "Bassa Friulana", sia in relazione ai requisiti attitudinali ed esperienze professionali sopra delineate atte a governare complessi rapporti interni, risulta essere il dott. Giovanni Pilati inserito nell'elenco regionale di cui sopra, in quanto il medesimo è in possesso delle competenze e della professionalità idonee a ricoprire l'incarico in parola, secondo quanto è emerso dal curriculum professionale agli atti della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria politiche sociali e famiglia in base al quale l'interessato ha maturato una valida e stabile esperienza professionale di direzione sanitaria aziendale con particolare riferimento all'ambito delle tecnostrutture organizzative rivestendo incarichi di vertice anche in seno all'Amministrazione regionale presso la Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria Politiche Sociali e Famiglia, nonché dagli ulteriori elementi forniti in sede di rappresentazione del proprio potenziale manageriale;
DATO ATTO che come stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2333 del 5 dicembre 2014:
- gli aspiranti direttori generali si sono avvalsi della facoltà di rendere dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per comprovare il possesso dei requisiti richiesti;
- l'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria Politiche Sociali e Famiglia, potrà procedere, ove non già agli atti ed in ogni momento, all'acquisizione dei certificati di servizio o all'accertamento sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'articolo 71 del su citato Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e comunque provvederà ad acquisire ogni necessario elemento prima del conferimento dell'incarico di direttore generale;
PRESO ATTO che in data 17 dicembre 2014 è stata acquisita la documentazione comprovante in capo al dott. Giovanni Pilati l'insussistenza di situazioni di incompatibilità ed inconferibilità di cui all'articolo 3, comma 11 del Decreto legislativo n. 502/1992, all'articolo 1, comma 734 della legge 296/2006 e all'articolo 20, comma 5, del Decreto legislativo n. 39/2013;
RITENUTO, pertanto, di nominare in quanto soggetto in possesso delle competenze e delle professionalità idonee all'espletamento dell'incarico in parola, il dott. Giovanni Pilati quale direttore generale dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" per il periodo di 4 anni decorrenti dall'1 gennaio 2015 sino al 31 dicembre 2018;
RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del Decreto legislativo n. 502/1992, il rapporto del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato e può avere una durata non inferiore ai tre e non superiore ai cinque anni, al termine dei quali si risolve, salva la possibilità di rinnovo;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4012 del 12 dicembre 2003 con la quale è stato approvato lo schema tipo di contratto;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 55 del 17 gennaio 2014 con la quale sono stati determinati i parametri per il trattamento economico degli organi di vertice degli enti del Servizio Sanitario Regionale e ritenuto che l'incarico in argomento vada collocato nella fascia "A";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2543, del 18 dicembre 2014;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

DECRETA

1. Il dott. Giovanni Pilati è nominato direttore generale dell' Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa

Friulana-Isontina" per il periodo di 4 anni decorrenti dall'1 gennaio 2015 sino al 31 dicembre 2018.
2. L'incarico di cui al punto 1) è disciplinato da un contratto di diritto privato da stipularsi tra il Presidente della Regione ed il dott. Giovanni Pilati.
3. Con riferimento alla non sussistenza delle condizioni di incompatibilità ed inconferibilità ed al mantenimento di un tanto, l'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria politiche sociali e famiglia, potrà procedere ad effettuare, in qualsiasi momento, le relative verifiche e/o ad acquisire la necessaria documentazione, se necessario, anche prima dell'immissione nelle funzioni di direttore generale.
4. L'incarico di cui al punto 1) è collocato nella fascia "A" di cui alla deliberazione giuntale n. 55 del 17 gennaio 2014.
5. Il direttore generale è responsabile in termini qualitativi, quantitativi ed economici della realizzazione degli obiettivi e delle azioni definite dalla programmazione e pianificazione regionale.
6. La valutazione delle attività svolte è effettuata in base alla vigente legislazione statale e regionale anche in relazione alla corresponsione della quota integrativa al trattamento economico annuo.
7. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

15_1_1_DPR_257_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 24 dicembre 2014, n. 0257/Pres.

Nomina Direttore generale dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale".

IL PPRESIDENTE

VISTA la legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17, recante "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria";
VISTO l'articolo 3 della citata Legge Regionale, che:
- al comma 1 definisce, come di seguito, quali sono gli enti del Servizio Sanitario Regionale a decorrere dall'1 gennaio 2015:
a) le Aziende per l'assistenza sanitaria di cui all'articolo 5 della medesima Legge Regionale;
b) l'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste e l'Azienda ospedaliero -universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine;
c) gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste e "Centro di riferimento Oncologico" di Aviano;
d) l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi;
- al comma 2 stabilisce che le aziende di cui alla lettera sub b) assicurano un approccio integrato per una gestione sinergica della propria attività istituzionale con l'attività istituzionale rispettivamente dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina" e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale";
VISTO, inoltre, l'articolo 5, Legge regionale 17/2014 nel definire quali sono le Aziende per l'assistenza sanitaria, individua anche l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" con sede legale a Pordenone istituita mediante accorpamento dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e dell'Azienda ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone, stabilendo, fra l'altro, che a decorrere dall'1 gennaio 2015:
a) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 " Friuli Occidentale " succede nel patrimonio dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 " Friuli Occidentale " e dell'Azienda ospedaliera " Santa Maria degli Angeli " di Pordenone, che vengono contestualmente soppresse;
b) all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" sono trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e all'Azienda ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone;
c) tutte le funzioni svolte dall'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e dall'Azienda ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone sono trasferite all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale".
ATTESO che, secondo quanto stabilito dall'art. 11 della Legge regionale 17/2014, a decorrere dall'1 gennaio 2015 decadono, fra gli altri, l'incarico di direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e l'incarico di direttore generale dell'Azienda ospedaliera "Santa Maria degli Angeli"

di Pordenone" e con effetto a decorrere dall'1 gennaio 2015 sono nominati gli organi di vertice delle Aziende per l'assistenza sanitaria di cui all'articolo 5 della medesima Legge Regionale;
RILEVATO, pertanto, che occorre procedere alla nomina del direttore generale dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", con sede legale a Pordenone;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e, in particolare, per quanto attiene alla nomina degli organi di vertice degli enti del Servizio Sanitario Regionale, il combinato disposto dell'articolo 3, comma 6, e dell'articolo 3 bis, del predetto decreto, nonché dell'articolo 1 del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590;
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta regionale n. 2333 del 5 dicembre 2014 è stato approvato l'elenco delle professionalità manageriali idonee alla nomina di direttore generale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale;
RITENUTO di affidare l'incarico di direttore generale ad una professionalità manageriale che abbia maturato competenze ed esperienze in settori che richiedono capacità di governo di apparati di elevata complessità, come il settore sanitario, che si connotano anche per importanti processi di innovazione e cambiamento organizzativo e che richiedono la conduzione di rilevanti relazioni sia interne che esterne al fine di una significativa integrazione tra ospedale e assistenza primaria nel quale dovranno trovare coerenza i livelli manageriali e gli organi istituzionali;
RITENUTO che il soggetto che presenta un profilo adeguatamente convergente sia in relazione alle connotazioni specifiche della nuova Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" istituita mediante accorpamento dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e dell'Azienda ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone, sia in relazione ai requisiti attitudinali ed esperienze professionali sopra delineate atte a governare complessi rapporti interni, risulta essere il dott. Paolo Bordon inserito nell'elenco regionale di cui sopra, in quanto il medesimo è in possesso delle competenze e della professionalità idonee a ricoprire l'incarico in parola, secondo quanto è emerso dal curriculum professionale agli atti della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria politiche sociali e famiglia in base al quale l'interessato è in possesso di un'esperienza stabile, completa e varia maturata nel Sistema Sanitario della Regione FVG nell'ambito della realtà territoriale - ospedaliera e ospedaliero - universitaria nonché nell'attività di approvvigionamento di beni e servizi a favore di tutti gli Enti del SSR, nonché dagli ulteriori elementi forniti in sede di rappresentazione del proprio potenziale manageriale;
DATO ATTO che come stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2333 del 5 dicembre 2014:
- gli aspiranti direttori generali si sono avvalsi della facoltà di rendere dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per comprovare il possesso dei requisiti richiesti;
- l'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria Politiche Sociali e Famiglia, potrà procedere, ove non già agli atti ed in ogni momento, all'acquisizione dei certificati di servizio o all'accertamento sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'articolo 71 del su citato Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e comunque provvederà ad acquisire ogni necessario elemento prima del conferimento dell'incarico di direttore generale;
PRESO ATTO che in data in data 17 dicembre 2014 è stata acquisita la documentazione comprovante in capo al dott. Paolo Bordon l'insussistenza di situazioni di incompatibilità ed inconferibilità di cui all'articolo 3, comma 11 del Decreto legislativo n. 502/1992, all'articolo 1 comma 734 della legge 296/2006 e all'articolo 20, comma 5, del Decreto legislativo n. 39/2013;
RITENUTO, pertanto, di nominare in quanto soggetto in possesso delle competenze e delle professionalità idonee all'espletamento dell'incarico in parola, il dott. Paolo Bordon quale direttore generale dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" per il periodo di 4 anni decorrenti dall'1 gennaio 2015 sino al 31 dicembre 2018;
RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del Decreto legislativo n. 502/1992, il rapporto del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato e può avere una durata non inferiore ai tre e non superiore ai cinque anni, al termine dei quali si risolve, salva la possibilità di rinnovo;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4012 del 12 dicembre 2003 con la quale è stato approvato lo schema tipo di contratto;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 55 del 17 gennaio 2014 con la quale sono stati determinati i parametri per il trattamento economico degli organi di vertice degli enti del Servizio Sanitario Regionale e ritenuto che l'incarico in argomento vada collocato nella fascia "A";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2544, del 18 dicembre 2014;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

DECRETA

1. Il dott. Paolo Bordon è nominato direttore generale dell' Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" per il periodo di 4 anni decorrenti dall'1 gennaio 2015 sino al 31 dicembre 2018.
2. L'incarico di cui al punto 1) è disciplinato da un contratto di diritto privato da stipularsi tra la il Presi-

dente della Regione ed il dott. Paolo Bordon.
3. Con riferimento alla non sussistenza delle condizioni di incompatibilità ed inconferibilità ed al mantenimento di un tanto, l'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria politiche sociali e famiglia, potrà procedere ad effettuare, in qualsiasi momento, le relative verifiche e/o ad acquisire la necessaria documentazione, se necessario, anche prima dell'immissione nelle funzioni di direttore generale.
4. L'incarico di cui al punto 1) è collocato nella fascia "A" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 55 del 17 gennaio 2014.
5. Il direttore generale è responsabile in termini qualitativi, quantitativi ed economici della realizzazione degli obiettivi e delle azioni definite dalla programmazione e pianificazione regionale.
6. La valutazione delle attività svolte è effettuata in base alla vigente legislazione statale e regionale anche in relazione alla corresponsione della quota integrativa al trattamento economico annuo.
7. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

15_1_1_DPR_258_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 24 dicembre 2014, n. 0258/Pres.
Nomina Commissario straordinario dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale".

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17, recante "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria";
VISTO l'articolo 3 della citata legge regionale, che:
- al comma 1 definisce, come di seguito, quali sono gli enti del Servizio Sanitario Regionale a decorrere dall'1 gennaio 2015:
a) le Aziende per l'assistenza sanitaria di cui all'articolo 5 della medesima Legge Regionale;
b) l'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste e l'Azienda ospedaliero - universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine;
c) gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste e "Centro di riferimento Oncologico" di Aviano;
d) l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi;
- al comma 2 stabilisce che le aziende di cui alla lettera sub b) assicurano un approccio integrato per una gestione sinergica della propria attività istituzionale con l'attività istituzionale rispettivamente dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina" e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale";
VISTO, inoltre, l'articolo 5, legge regionale 17/2014, che nel definire quali sono le Aziende per l'assistenza sanitaria, individua anche l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale" con sede legale a Udine stabilendo, fra l'altro, che a decorrere dall'1 gennaio 2015:
a) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale", succede in parte del patrimonio dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", che viene contestualmente soppressa;
b) all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale" sono trasferiti parte dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli";
c) parte delle funzioni svolte dall'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" sono trasferite all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale";
VISTO il comma 8 del citato articolo 5 legge regionale 17/2014 che individua ciò che non è compreso nel territorio, nel patrimonio e nelle funzioni dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale";
ATTESO che, secondo quanto stabilito dall'articolo 11 della legge regionale 17/2014 a decorrere dall'1 gennaio 2015 decadono, fra gli altri, l'incarico di direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" e l'incarico di direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine;
DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 4, comma 1 lettera b) della citata legge regionale n. 17/2014 a decorrere dall'1 gennaio 2015 l'Azienda ospedaliero-universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine

e la nuova Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale" sono rette da un unico commissario straordinario per il periodo massimo di due anni, per le finalità di cui all'articolo 4 medesimo;
VISTO l'articolo 12, della legge regionale 21 luglio 2004 n. 20, ai sensi del quale è possibile affidare, nelle more della nomina del nuovo organo di vertice degli enti del Servizio Sanitario Regionale, e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi eventualmente prorogabile, tutti i poteri di gestione nonché la rappresentanza dell'ente ad un commissario straordinario che può essere scelto tra qualsiasi soggetto inserito nell'elenco regionale predisposto ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 590/1994, ovvero nell'ambito dei dirigenti della Regione ovvero nell'ambito dei dirigenti del Servizio Sanitario ovvero provvedendo alla nomina di un direttore generale ad interim scelto tra coloro che svolgono la funzione di direttore generale di un ente del Servizio Sanitario Regionale;
RILEVATO che per effetto di quanto stabilito all'articolo 11, comma 5 della legge regionale n. 17/2014 occorre procedere alla nomina di un unico commissario straordinario per l'Azienda ospedaliero-universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine e per l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale", con le modalità previste dalla citata legge regionale 21 luglio 2004 n. 20;
PRECISATO che:
- per il rapporto di lavoro del commissario straordinario trovano applicazione, in quanto compatibili in relazione alla particolare natura dell'incarico, le medesime disposizioni previste dalla legislazione nazionale e regionale per il direttore generale delle Azienda sanitarie e che pertanto le funzioni di direttore generale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 502/1992 sono svolte dal commissario straordinario;
- il rapporto di lavoro esclusivo verrà disciplinato mediante la stipulazione di un contratto di diritto privato redatto sulla base dello schema tipo di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 4012, del 12 dicembre 2003, al quale apportare le necessarie modifiche in relazione ai vigenti provvedimenti regionali;
RITENUTO di affidare l'incarico di commissario straordinario ad una professionalità manageriale che abbia maturato profonde competenze ed esperienze in settori che richiedono capacità di governo di apparati di elevata complessità, come il settore sanitario, che si connotano anche per importanti processi di innovazione e cambiamento organizzativo e che richiedono la conduzione di rilevanti relazioni sia interne che esterne al fine di una significativa integrazione tra ospedale, assistenza primaria e Università nel quale dovranno trovare coerenza i livelli manageriali e gli organi istituzionali;
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta regionale n. 2333, del 5 dicembre 2014 è stato approvato l'elenco delle professionalità manageriali idonee alla nomina di direttore generale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale;
RITENUTO che il soggetto che presenta un profilo adeguatamente convergente, sia in relazione alle connotazioni specifiche dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale", sia in relazione ai requisiti attitudinali ed esperienze professionali sopra delineate atte a governare complessi rapporti interni, risulta essere il dott. Mauro Delendi, inserito nell'elenco regionale di cui sopra, in quanto il medesimo è in possesso delle competenze e della professionalità idonee a ricoprire l'incarico di unico commissario straordinario delle due aziende, secondo quanto è emerso dal curriculum professionale agli atti della Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria Politiche Sociali e Famiglia in base al quale l'interessato ha maturato una profonda conoscenza di sistemi complessi per le funzioni di governo e peculiari per gli scopi da perseguire e una rilevante esperienza dirigenziale in particolare in strutture del servizio sanitario connotate da variabili per il comportamento organizzativo, nonché dagli ulteriori elementi forniti in sede di rappresentazione del proprio potenziale manageriale;
PRESO ATTO che il Magnifico Rettore dell'Università degli studi di Udine, con nota prot. n. 29695 del 17 dicembre 2014 ha condiviso la proposta, di cui alla nota della Regione prot. n. SP/2014/572/U, del 15 dicembre 2014, di conferire l'incarico in parola al dott. Mauro Delendi;
DATO ATTO che come stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2333 del 5 dicembre 2014:
- gli aspiranti direttori generali si sono avvalsi della facoltà di rendere dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per comprovare il possesso dei requisiti richiesti;
- l'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria Politiche Sociali e Famiglia, potrà procedere, ove non già agli atti ed in ogni momento, all'acquisizione dei certificati di servizio o all'accertamento sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'articolo 71 del su citato Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e comunque provvederà ad acquisire ogni necessario elemento prima del conferimento dell'incarico di direttore generale;
PRESO ATTO che in data 17 dicembre 2014 è stata acquisita la documentazione comprovante in capo al dott. Mauro Delendi l'insussistenza di situazioni di incompatibilità ed inconferibilità di cui all'articolo 3, comma 11 del decreto legislativo n. 502/1992, all'articolo 1 comma 734 della legge 296/2006 e all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo n. 39/2013;
RITENUTO, pertanto, di nominare, ai sensi dell'articolo 12, della legge regionale 21 luglio 2004 n. 20, in

quanto soggetto in possesso delle competenze e delle professionalità idonee all'espletamento dell'incarico in parola, il dott. Mauro Delendi quale unico commissario straordinario dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale", per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015 eventualmente prorogabile;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 55 del 17 gennaio 2014 con la quale sono stati determinati i parametri per il trattamento economico degli organi di vertice degli enti del Servizio Sanitario Regionale e ritenuto che l'incarico in argomento vada collocato nella fascia "A";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2545, del 18 dicembre 2014;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

DECRETA

1. Il dott. Mauro Delendi è nominato unico commissario straordinario dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale", per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015 eventualmente prorogabile.
2. L'incarico di cui al punto 1) è disciplinato da un contratto di diritto privato da stipularsi tra il Presidente della Regione ed il dott. Mauro Delendi.
3. Per il rapporto di lavoro del commissario straordinario trovano applicazione, in quanto compatibili in relazione alla particolare natura dell'incarico, le medesime disposizioni previste dalla legislazione nazionale e regionale per il direttore generale delle Azienda sanitarie e pertanto le funzioni di direttore generale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 502/1992 sono svolte dal commissario straordinario.
4. Con riferimento alla non sussistenza delle condizioni di incompatibilità ed inconferibilità ed al mantenimento di un tanto, l'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria politiche sociali e famiglia, potrà procedere ad effettuare, in qualsiasi momento, le relative verifiche e/o ad acquisire la necessaria documentazione, se necessario, anche prima dell'immissione nelle funzioni di commissario straordinario.
5. L'incarico di cui al punto 1) è collocato nella fascia "A" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 55 del 17 gennaio 2014.
6. Il commissario straordinario è responsabile in termini qualitativi, quantitativi ed economici della realizzazione degli obiettivi e delle azioni definite dalla programmazione e pianificazione regionale.
7. La valutazione delle attività svolte è effettuata in base alla vigente legislazione statale e regionale anche in relazione alla corresponsione della quota integrativa al trattamento economico annuo.
8. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

15_1_1_DPR_259_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 24 dicembre 2014, n. 0259/Pres.

Nomina Commissario straordinario dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina".

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17, recante "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria";
VISTO l'articolo 3 della citata legge regionale, che:
- al comma 1 definisce, come di seguito, quali sono gli enti del Servizio Sanitario Regionale a decorrere dall'1 gennaio 2015:
a) le Aziende per l'assistenza sanitaria di cui all'articolo 5 della medesima legge regionale;
b) l'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste e l'Azienda ospedaliero -universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine;
c) gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste e "Centro di riferimento Oncologico" di Aviano;
d) l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi;
- al comma 2 stabilisce che le aziende di cui alla lettera sub b) assicurano un approccio integrato per una

gestione sinergica della propria attività istituzionale con l'attività istituzionale rispettivamente dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina" e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale";
VISTO, inoltre, l'articolo 5, legge regionale 17/2014, che nel definire quali sono le Aziende per l'assistenza sanitaria, individua anche l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina" con sede legale a Trieste stabilendo, fra l'altro, che a decorrere dall'1 gennaio 2015:
a) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina" succede nell'intero patrimonio dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina", che viene contestualmente soppressa, e in parte del patrimonio dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste;
b) all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina" sono trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina", e parte dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste;
c) tutte le funzioni svolte dall'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina" e parte delle funzioni svolte dall'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste, come indicato al comma 3 del citato articolo 5, sono trasferite all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina";
ATTESO che, secondo quanto stabilito dall'articolo 11 della legge regionale 17/2014 a decorrere dall'1 gennaio 2015 decadono, fra gli altri, l'incarico di direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina" e l'incarico di direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste;
DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 4, comma 1 lettera a) della citata legge regionale n. 17/2014 a decorrere dall'1 gennaio 2015 l'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste e la nuova Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina" sono rette da un unico commissario straordinario per il periodo massimo di due anni, per le finalità di cui all'articolo 4 medesimo;
VISTO l'articolo 12, della legge regionale 21 luglio 2004 n. 20, ai sensi del quale è possibile affidare, nelle more della nomina del nuovo organo di vertice degli enti del Servizio Sanitario Regionale, e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi eventualmente prorogabile, tutti i poteri di gestione nonché la rappresentanza dell'ente ad un commissario straordinario che può essere scelto tra qualsiasi soggetto inserito nell'elenco regionale predisposto ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 590/1994, ovvero nell'ambito dei dirigenti della Regione ovvero nell'ambito dei dirigenti del Servizio Sanitario ovvero provvedendo alla nomina di un direttore generale ad interim scelto tra coloro che svolgono la funzione di direttore generale di un ente del Servizio Sanitario Regionale;
RILEVATO che per effetto di quanto stabilito all'articolo 11, comma 4 della legge regionale n. 17/2014, occorre procedere alla nomina di un unico commissario straordinario per l'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste e per l'Azienda per l'assistenza sanitaria n 1 "Triestina", con le modalità previste dalla citata legge regionale 21 luglio 2004, n. 20;
PRECISATO che:
- per il rapporto di lavoro del commissario straordinario trovano applicazione, in quanto compatibili in relazione alla particolare natura dell'incarico, le medesime disposizioni previste dalla legislazione nazionale e regionale per il direttore generale delle Azienda sanitarie e che pertanto le funzioni di direttore generale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 502/1992 sono svolte dal commissario straordinario;
- il rapporto di lavoro esclusivo verrà disciplinato mediante la stipulazione di un contratto di diritto privato redatto sulla base dello schema tipo di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 4012 del 12 dicembre 2003, al quale apportare le necessarie modifiche in relazione ai vigenti provvedimenti regionali;
RITENUTO di affidare l'incarico di commissario straordinario ad una professionalità manageriale che abbia maturato profonde competenze ed esperienze in settori che richiedono capacità di governo di apparati di elevata complessità, come il settore sanitario, che si connotano anche per importanti processi di innovazione e cambiamento organizzativo e che richiedono la conduzione di rilevanti relazioni sia interne che esterne al fine di una significativa integrazione tra ospedale, assistenza primaria e Università nel quale dovranno trovare coerenza i livelli manageriali e gli organi istituzionali;
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta regionale n. 2333, del 5 dicembre 2014 è stato approvato l'elenco delle professionalità manageriali idonee alla nomina di direttore generale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale;
RITENUTO che il soggetto che presenta un profilo adeguatamente convergente, sia in relazione alle connotazioni specifiche dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n 1 "Triestina", sia in relazione ai requisiti attitudinali ed esperienze professionali sopra delineate atte a governare complessi rapporti interni, risulta essere il dott. Nicola Delli Quadri, inserito nell'elenco regionale di cui sopra, in quanto il medesimo è in possesso delle competenze e della professionalità idonee a ricoprire l'incarico di unico commissario straordinario delle due aziende, secondo quanto è emerso dal curriculum professionale agli atti della Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria Politiche Sociali e Famiglia in base al quale l'interessato ha maturato una rilevante esperienza dirigenziale in particolare in strutture del servizio sanitario connotate da variabili per il com-

portamento organizzativo, nonché dagli ulteriori elementi forniti in sede di rappresentazione del proprio potenziale manageriale;
PRESO ATTO che il Magnifico Rettore dell'Università degli studi di Trieste, con nota prot. n. 27297 del 16 dicembre 2014 ha condiviso la proposta, di cui alla nota della Regione, prot. n. SP/2014/571/U del 15 dicembre 2014, di conferire l'incarico in parola al dott. Nicola Delli Quadri;
DATO ATTO che come stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2333 del 5 dicembre 2014:
- gli aspiranti direttori generali si sono avvalsi della facoltà di rendere dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per comprovare il possesso dei requisiti richiesti;
- l'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria Politiche Sociali e Famiglia, potrà procedere, ove non già agli atti ed in ogni momento, all'acquisizione dei certificati di servizio o all'accertamento sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'articolo 71 del su citato Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e comunque provvederà ad acquisire ogni necessario elemento prima del conferimento dell'incarico di direttore generale;
PRESO ATTO che in data 17 dicembre 2014 è stata acquisita la documentazione comprovante in capo al dott. Nicola Delli Quadri l'insussistenza di situazioni di incompatibilità ed inconferibilità di cui all'articolo 3, comma 11 del decreto legislativo n. 502/1992, all'articolo 1 comma 734 della legge 296/2006 e all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo n. 39/2013;
RITENUTO, pertanto, di nominare, ai sensi dell'articolo 12, della legge regionale 21 luglio 2004 n. 20, in quanto soggetto in possesso delle competenze e delle professionalità idonee all'espletamento dell'incarico in parola, il dott. Nicola Delli Quadri quale unico commissario straordinario dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina, per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015 eventualmente prorogabile;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 55 del 17 gennaio 2014 con la quale sono stati determinati i parametri per il trattamento economico degli organi di vertice degli enti del Servizio Sanitario Regionale e ritenuto che l'incarico in argomento vada collocato nella fascia "A";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2546, del 18 dicembre 2014;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

DECRETA

1. Il dott. Nicola Delli Quadri è nominato unico commissario straordinario dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n 1 "Triestina", per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015 eventualmente prorogabile.
2. L'incarico di cui al punto 1) è disciplinato da un contratto di diritto privato da stipularsi tra il Presidente della Regione ed il dott. Nicola Delli Quadri.
3. Per il rapporto di lavoro del commissario straordinario trovano applicazione, in quanto compatibili in relazione alla particolare natura dell'incarico, le medesime disposizioni previste dalla legislazione nazionale e regionale per il direttore generale delle Azienda sanitarie e pertanto le funzioni di direttore generale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 502/1992 sono svolte dal commissario straordinario.
4. Con riferimento alla non sussistenza delle condizioni di incompatibilità ed inconferibilità ed al mantenimento di un tanto, l'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria politiche sociali e famiglia, potrà procedere ad effettuare, in qualsiasi momento, le relative verifiche e/o ad acquisire la necessaria documentazione, se necessario, anche prima dell'immissione nelle funzioni di commissario straordinario.
5. L'incarico di cui al punto 1) è collocato nella fascia "A" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 55 del 17 gennaio 2014.
6. Il commissario straordinario è responsabile in termini qualitativi, quantitativi ed economici della realizzazione degli obiettivi e delle azioni definite dalla programmazione e pianificazione regionale;
7. La valutazione delle attività svolte è effettuata in base alla vigente legislazione statale e regionale anche in relazione alla corresponsione della quota integrativa al trattamento economico annuo.
8. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

15_1_1_DPR_260_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 24 dicembre 2014, n. 0260/Pres.

Nomina Direttore generale Ente gestione accentrata servizi condivisi.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17, recante "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria";
VISTO l'articolo 3 della citata legge regionale, che:
- al comma 1 definisce, come di seguito, quali sono gli enti del Servizio Sanitario Regionale a decorrere dall'1 gennaio 2015:
a) le Aziende per l'assistenza sanitaria di cui all'articolo 5 della medesima legge Regionale;
b) l'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste e l'Azienda ospedaliero -universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine;
c) gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste e "Centro di riferimento Oncologico" di Aviano;
d) l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi;
- al comma 2 stabilisce che le aziende di cui alla lettera sub b) assicurano un approccio integrato per una gestione sinergica della propria attività istituzionale con l'attività istituzionale rispettivamente dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina" e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale";
ATTESO che, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 7 della citata legge regionale n. 17/2014 l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, con sede legale a Udine, istituito a decorrere dall'1 gennaio 2015 al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia del Sevizio Sanitario Regionale è dotato di personalità giuridica pubblica ed è disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge concernenti le aziende unità sanitarie locali di cui al decreto legislativo 502/1992;
VISTO, in particolare, come specificato dal citato articolo 7 legge regionale n. 17/2014, che:
- l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi svolge, per conto degli enti del Servizio sanitario regionale, anche su indicazione della Regione, funzioni di aggregazione della domanda e centrale di committenza per l'acquisizione di beni e servizi, nonché funzioni accentrate di supporto tecnico, amministrative e gestionali;
- le funzioni accentrate amministrative consistono nelle attività finalizzate agli acquisti di beni e servizi, allo svolgimento di funzioni di stazione appaltante dei lavori pubblici e all'attività amministrativa standardizzata inerente al personale, ivi compresa la formazione;
- le funzioni accentrate gestionali riguardano la logistica del servizio di magazzino e le altre attività individuate con le modalità indicate al comma 7;
- le funzioni accentrate di supporto tecnico sono svolte in favore degli enti del Servizio sanitario regionale e della funzione di programmazione della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;
- la Giunta regionale individua in dettaglio le funzioni di cui sopra nonché le date a decorrere dalle quali le funzioni stesse sono svolte in via esclusiva dall'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi e riferisce annualmente alla Commissione consiliare competente sull'attività dell'ente;
RILEVATO che:
- il direttore generale dell'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi svolge le proprie funzioni coadiuvato dai direttori amministrativo e sanitario di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 502/1992 e che ai fini della programmazione strategica delle relative attività, il direttore generale è affiancato da un comitato di indirizzo che, con regolamento interno, definisce le proprie modalità operative;
- il comitato di indirizzo è composto dal direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, che lo presiede, e dai direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale, o loro delegati;
- le decisioni del comitato di indirizzo sono recepite dagli enti del Servizio sanitario regionale;
DATO ATTO che secondo quanto indicato dal citato articolo 7 legge regionale n. 17/2014:
- l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi è dotato di personale proprio, cui viene applicata la disciplina giuridica, economica e previdenziale del personale del Servizio sanitario nazionale.
- il direttore generale dell'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi definisce l'organizzazione aziendale, mediante l'adozione della proposta di atto aziendale di cui all' articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo 502/1992;
DATO ATTO, inoltre, che le funzioni svolte dall'Azienda ospedaliero-universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine tramite il Dipartimento Servizi Condivisi sono trasferite all'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, che subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro, in continuità e neutralità con le funzioni precedentemente svolte;
ATTESO che, secondo quanto stabilito dall'articolo 11 della legge regionale 17/2014 con effetto a decorrere dall'1 gennaio 2015 è nominato l'organo di vertice dell'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi,
RILEVATO, pertanto, che occorre procedere alla nomina del direttore generale dell'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, con sede legale a Udine;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e, in particolare, per quanto attiene alla nomina degli organi di vertice degli enti del Servizio Sanitario Regionale, il combinato disposto dell'articolo 3, comma 6, e dell'articolo 3 bis, del predetto decreto, nonché dell'articolo 1 del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590;
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta regionale n. 2333 del 5 dicembre 2014 è stato approvato l'elenco delle professionalità manageriali idonee alla nomina di direttore generale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale;
RITENUTO di affidare l'incarico di direttore generale ad una professionalità manageriale che abbia maturato competenze ed esperienze in settori che richiedono capacità di governo di apparati di elevata complessità, come il settore sanitario, che si connotano anche per importanti processi di innovazione e cambiamento organizzativo e che richiedono la conduzione di rilevanti relazioni sia interne che esterne al fine di una significativa integrazione tra ospedale e assistenza primaria nel quale dovranno trovare coerenza i livelli manageriali e gli organi istituzionali;
RITENUTO che il soggetto che presenta un profilo adeguatamente convergente sia in relazione alle connotazioni specifiche del nuovo Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi sia in relazione ai requisiti attitudinali ed esperienze professionali sopra delineate atte a governare complessi rapporti interni, risulta essere la dott.ssa Giuliana Bensa inserita nell'elenco regionale di cui sopra, in quanto la medesima è in possesso delle competenze e della professionalità idonee a ricoprire l'incarico in parola, secondo quanto è emerso dal curriculum professionale agli atti della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria politiche sociali e famiglia in base al quale l'interessata ha maturato una valida esperienza professionale nel campo dei servizi di natura tecnica, finanziaria, amministrativa e gestionale nel settore sanitario e socio - sanitario con particolare riguardo anche al risanamento di aziende sanitarie private, nonché dagli ulteriori elementi forniti in sede di rappresentazione del proprio potenziale manageriale;
DATO ATTO che come stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2333 del 5 dicembre 2014:
- gli aspiranti direttori generali si sono avvalsi della facoltà di rendere dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per comprovare il possesso dei requisiti richiesti;
- l'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria Politiche Sociali e Famiglia, potrà procedere, ove non già agli atti ed in ogni momento, all'acquisizione dei certificati di servizio o all'accertamento sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'articolo 71 del su citato Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e comunque provvederà ad acquisire ogni necessario elemento prima del conferimento dell'incarico di direttore generale;
PRESO ATTO che in data 17 dicembre 2014 è stata acquisita la documentazione comprovante in capo alla dott.ssa Giuliana Bensa l'insussistenza di situazioni di incompatibilità ed inconferibilità di cui all'articolo 3, comma 11 del decreto legislativo n. 502/1992, all'articolo 1 comma 734 della legge 296/2006 e all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo n. 39/2013;
RITENUTO, pertanto, di nominare in quanto soggetto in possesso delle competenze e delle professionalità idonee all'espletamento dell'incarico in parola, la dott.ssa Giuliana Bensa quale direttore generale dell'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi per il periodo di 4 anni decorrenti dall'1 gennaio 2015 sino al 31 dicembre 2018;
RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 502/1992, il rapporto del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato e può avere una durata non inferiore ai tre e non superiore ai cinque anni, al termine dei quali si risolve, salva la possibilità di rinnovo;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4012 del 12 dicembre 2003 con la quale è stato approvato lo schema tipo di contratto;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 55 del 17 gennaio 2014 con la quale sono stati determinati i parametri per il trattamento economico degli organi di vertice degli enti del Servizio Sanitario Regionale e ritenuto che l'incarico in argomento vada collocato nella fascia "A";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2547, del 18 dicembre 2014;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

DECRETA

1. La dott.ssa Giuliana Bensa è nominata direttore generale dell'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi per il periodo di 4 anni decorrenti dall'1 gennaio 2015 sino al 31 dicembre 2018.
2. L'incarico di cui al punto 1) è disciplinato da un contratto di diritto privato da stipularsi tra il Presidente della Regione e la dott.ssa Giuliana Bensa.
3. Con riferimento alla non sussistenza delle condizioni di incompatibilità ed inconferibilità ed al mantenimento di un tanto, l'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria politiche sociali e famiglia, potrà procedere ad effettuare, in qualsiasi momento, le relative verifiche e/o ad acquisire la necessaria documentazione, se necessario, anche prima dell'immis-

sione nelle funzioni di direttore generale.
4. L'incarico di cui al punto 1) è collocato nella fascia "A" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 55, del 17 gennaio 2014.
5. Il direttore generale è responsabile in termini qualitativi, quantitativi ed economici della realizzazione degli obiettivi e delle azioni definite dalla programmazione e pianificazione regionale.
6. La valutazione delle attività svolte è effettuata in base alla vigente legislazione statale e regionale anche in relazione alla corresponsione della quota integrativa al trattamento economico annuo.
7. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

15_1_1_DPR_261_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2014, n. 0261/Pres.
Nomina Direttore generale di Arpa.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 e successive modifiche e integrazioni con la quale è stata istituita l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente;
VISTO il proprio decreto 1 febbraio 1999, n. 023/Pres. con il quale è stata costituita l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, di seguito ARPA e ne è stato approvato lo Statuto;
VISTO l'articolo 6, comma 2 della legge regionale 6/1998, ai sensi del quale sono organi di ARPA, il Direttore generale e il Collegio dei revisori dei conti;
VISTO l'articolo 7, comma 1, della legge regionale 6/1998, il quale dispone che Direttore generale di ARPA è nominato dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, tra persone in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere, attestanti qualificata professionalità ed esperienza dirigenziale, certificata attraverso una preselezione effettuata avvalendosi di un soggetto esterno;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2014, n. 1526 con la quale è stato disposto di esperire una procedura selettiva non concorsuale finalizzata all'individuazione di candidati idonei a ricoprire l'incarico di Direttore generale di ARPA, nonché è stato stabilito di affidare a una Commissione di esperti non appartenenti all'Amministrazione regionale, il compito di valutare l'adeguatezza dei titoli posseduti, della formazione professionale e dell'esperienza dirigenziale dei candidati, ai requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle funzioni di Direttore generale di ARPA;
PRESO ATTO che la Direzione centrale ambiente ed energia ha curato gli adempimenti inerenti la pubblicità della procedura selettiva e, in particolare, che l'avviso di esperimento della preselezione di candidati idonei a ricoprire l'incarico di Direttore generale di ARPA è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 26 agosto e il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 34 del 20 agosto 2014;
PRESO ATTO che, entro il 15 settembre 2014, termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva, sono state presentate cinquantacinque candidature;
VISTO il proprio decreto 7 ottobre 2014, n. 0191/Pres. con il quale, su conforme deliberazione della Giunta regionale 26 settembre 2014, n. 1770, è stata costituita la Commissione di esperti, esterni all'Amministrazione regionale, incaricata di effettuare la selezione dei candidati sulla base dei requisiti minimi personali e professionali fissati nel bando raggruppando gli idonei in categorie individuate sulla base dell'esperienza dirigenziale in prevalenza maturata, al solo fine di evidenziare le caratteristiche prevalenti dei candidati, nonché di predisporre un elenco finale in ordine alfabetico dei candidati idonei;
VISTI i verbali delle riunioni del 20 ottobre 2014 e del 27 ottobre 2014, dai quali risulta che la Commissione ha verificato la regolarità formale delle domande e dei curricula, secondo i requisiti richiesti dal bando ai fini dell'accoglimento delle istanze e ha predisposto, sulla base della verifica della sussistenza dei requisiti personali e professionali, un elenco unico di candidati idonei alla nomina a Direttore Generale di ARPA, composto da quarantasei nominativi, disposti in ordine alfabetico, con evidenza della categoria di esperienza dirigenziale prevalente;
PRESO ATTO che i lavori della Commissione si sono regolarmente conclusi il 27 ottobre 2014, entro il termine e con le modalità, stabiliti dal decreto di costituzione;
PRESO ATTO che con la deliberazione della Giunta regionale 14 novembre 2014, n. 2168, è stato approvato l'elenco unico dei candidati idonei alla nomina di Direttore generale di ARPA, funzionale alla scelta da parte della Giunta regionale del nominativo cui conferire, ai sensi dell'articolo 7 della legge

regionale 6/1998, l'incarico di Direttore generale di ARPA ed è stato, altresì, stabilito che l'efficacia di tale elenco permanga per la durata di due anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il processo verbale n. 2550 del 18 dicembre 2014, dal quale risulta che la Giunta regionale ha concordato con la designazione a Direttore generale di ARPA, del dott. arch. Luca Marchesi in quanto possiede un curriculum appropriato, coerente e ben finalizzato in relazione alle qualità richieste per l'affidamento di tale incarico che comporta un elevato grado di responsabilità e di capacità gestionale, avendo maturato un percorso professionale che evidenzia un livello più che adeguato di esperienza nei peculiari settori di competenza di un'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, considerato anche il contesto dimensionale e di sistema in cui tale esperienza è stata acquisita;
VISTA la deliberazione 18 dicembre 2014, n. 2551 con la quale la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 6/1998, ha nominato il dott. arch. Luca Marchesi nato a Milano il 3 novembre 1965, Direttore generale di ARPA, per la durata di quattro anni;
PRESO ATTO che il dott. arch. Luca Marchesi possiede i requisiti di esperienza dirigenziale e di specializzazione professionale richiesti, ai fini del conferimento dell'incarico di Direttore generale di ARPA;
PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dal dott. arch. Luca Marchesi ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
RITENUTO, pertanto, in conformità all'articolo 7, comma 1 della legge regionale 6/1998, di conferire al dott. arch. Luca Marchesi nato a Milano il 3 novembre 1965, l'incarico di Direttore generale di ARPA della durata di quattro anni a decorrere dall'1 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2018, inclusi;
RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 7, comma 4 della legge regionale 6/1998, al provvedimento di conferimento dell'incarico di Direttore generale di ARPA accede un contratto di lavoro autonomo di diritto privato di pari durata, i cui contenuti compreso il relativo trattamento economico, sono stabiliti dalla Giunta regionale, in analogia a quanto previsto dalla normativa vigente per il contratto dei dirigenti generali delle Aziende per i servizi sanitari;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2014, n. 1522, con la quale è stato approvato, tra l'altro, lo schema-tipo del contratto che regola il rapporto di lavoro del Direttore generale di ARPA, compreso il relativo trattamento economico;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2014, n. 2551;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 6/1998, è conferito al dott. arch. Luca Marchesi nato a Milano il 3 novembre 1965, l'incarico di Direttore generale di ARPA della durata di quattro anni a decorrere dall'1 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2018, inclusi.
2. Il rapporto di lavoro tra l'Amministrazione regionale e il dott. Luca Marchesi, è regolato mediante la stipula di un contratto di diritto privato redatto secondo lo schema-tipo approvato con la deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2014, n. 1522.
3. Il trattamento economico spettante al Direttore generale di ARPA è quello determinato con la deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2014, n. 1522, in analogia al trattamento economico previsto per i Direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale rientranti nella fascia A.
4. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

15_1_1_DAS_FIN PATR_2876_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 23 dicembre 2014, n. 2876

LR 21/2007, art. 33, c. 1, lett.b) - Impinguamento di capitoli di partita di giro di entrata e di spesa per procedere nuovamente ad un pagamento precedentemente già effettuato ma su IBAN errato.

L'ASSESSORE

VISTO l'articolo 33, comma 1, lettera b) della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
PREMESSO che l'Amministrazione regionale deve provvedere al pagamento di somme che siano state erroneamente versate su coordinate bancarie errate;
RITENUTO di adeguare lo stanziamento iscritto nelle unità di bilancio 12.2.4.3480 dello stato di previsione della spesa con riferimento al capitolo 1379 e 6.3.261 dello stato di previsione dell'entrata con riferimento al capitolo 1379 del bilancio per gli anni 2014-2016 e per l'anno 2014;
RILEVATO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2014-2016 esistono sia le unità di bilancio che i capitoli;
RAVVISATA la necessità di aumentare di euro 1.414,22 lo stanziamento dell'unità di bilancio 6.3.261 dello stato di previsione dell'entrata con riferimento al capitolo 1379 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 e conseguentemente di aumentare dello stesso importo lo stanziamento dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 dello stato di previsione della spesa con riferimento al capitolo 1379 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 28, comma 10, della citata legge regionale n. 21/2007, le variazioni di bilancio disposte con decreto dell'Assessore alle Finanze, patrimonio e programmazione di cui al citato articolo 33, comma 1, lettera b), della medesima legge regionale n. 21/2007, determinano anche le conseguenti variazioni al Programma Operativo di Gestione (POG)
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2013, n. 24;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale (DGR) della seduta del 27 dicembre 2013 n. 2510 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione per l'anno 2014 e le successive variazioni;

DECRETA

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di seguito indicate:

UBI	CAP.	2014	2015	2016
6.3.261	1379	1.414,22	-	-

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di seguito indicate:

UBI	CAP.	2014	2015	2016
12.2.4.3480	1379	1.414,22	-	-

3. Nel programma Operativo di Gestione vengono apportati i seguenti aggiornamenti:
a) alla rubrica n. 800 - servizio n. 494 - unità di bilancio dell'entrata 6.3.261
- capitolo 1379

destinazione	Acquisizione di fondi riversati al Tesoriere a seguito di errore nell'indicazione delle coordinate bancarie del beneficiario

b) alla rubrica n. 820 - servizio n. 506 - unità di bilancio della spesa 12.2.4.3480
- capitolo 1379

Spesa d'ordine	NO
Spesa obbligatoria	NO
prenotazione risorse	NON RILEVANTE
destinazione di spesa	Versamento agli aventi diritto di fondi a questi spettanti ed erroneamente riscossi in Tesoreria Regionale

Il presente decreto verrà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

15_1_1_DAS_FIN PATR_2886_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 29 dicembre 2014, n. 2886

LR 20/2002, art. 4 e LR 21/2007, art. 18, cc. 9 e 11 - Preleva-

mento dal Fondo per l'attuazione del Contratto collettivo integrativo conseguente alla sottoscrizione della preintesa del Contratto collettivo integrativo 1998-2001 Area non dirigenziale: accordo negoziale aziendale per la definitiva corresponsione della premialità per l'anno 2011 e per la corresponsione della premialità per l'anno 2012.

L'ASSESSORE

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20;
VISTO il documento contrattuale "Contratto collettivo integrativo 1998-2001, Area non dirigenziale: Accordo negoziale aziendale (preintesa) per la definitiva corresponsione della premialità per l'anno 2011 e corresponsione delle premialità per gli anni 2012, 2013 e 2014 al personale non dirigente" sottoscritto dalle parti negoziali il giorno 2 dicembre 2014;
VISTO il punto 1, lettera a), del sopraccitato documento contrattuale che destina al finanziamento della premialità 2011 ulteriori risorse pari a euro 452.645,78, per un totale complessivo, comprensivo quindi della quota già definita nell'accordo e di quella aggiuntiva, di euro 2.635.096,79;
VISTO il punto 2, lettera a), del sopraccitato documento contrattuale che destina al finanziamento della premialità 2012 risorse pari a euro 2.797.641,90;
VISTO il combinato disposto di cui all'articolo 18, commi 9 e 11, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, che autorizza l'Assessore regionale alle Finanze, Patrimonio e Programmazione a disporre con proprio decreto il prelevamento dei fondi necessari per l'attuazione del contratto collettivo integrativo;
VISTA la nota della Direzione Centrale Funzione pubblica, Autonomie locali e coordinamento delle riforme Prot. n. 0031398/P Class PER-3 di data 05 dicembre 2014 che quantifica in complessivi euro 3.250.287,68 per l'anno 2014 le risorse da trasferire ai capitoli di spesa;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2559 di data 18 dicembre 2014 che, approva i contenuti della preintesa recante "Accordo negoziale aziendale>>;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 0246/Pres. che, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 20/2002, autorizza il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere il documento recante <<Accordo negoziale aziendale>>;
VISTA la quantificazione dei suddetti fondi in complessivi euro 3.250.287,68 per l'anno 2014, che, per euro 2.643.684,65 corrispondono a parte delle somme non impegnate al 31 dicembre 2013, sul capitolo 9645 della spesa e trasferite con deliberazione della Giunta regionale dd. 17 gennaio 2014, n. 53 - da prelevare dall'unità di bilancio 11.3.1.5033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con riferimento al capitolo 9645 da destinare in aumento alle unità di bilancio 11.3.1.1185 e 11.3.1.1184 dei medesimi stati di previsione della spesa, con riferimento rispettivamente ai capitoli 3544 , 9670 e 9650;
VISTO inoltre che, l'Amministrazione regionale in qualità di sostituto d'imposta è tenuta ad iscrivere sulle opportune unità di bilancio e capitoli (partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, le somme relative agli oneri fiscali e previdenziali a carico del lavoratore e a lui trattenute - a titolo di ritenuta d'acconto - per il successivo versamento agli aventi diritto, suddivise negli importi come di seguito indicato:

UBI	capitolo	2014	2015	2016
6.1.204	1780	+ 665.535,10	-	-
6.1.204	1781	+ 225.503,63	-	-
12.2.4.3480	9880	+ 665.535,10	-	-
12.2.4.3480	9881	+ 225.503,63	-	-

VISTO l'articolo 28, comma 10, e 33, comma 1, lettera b), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2013, n. 24;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale della seduta del 27 dicembre 2013, n. 2510, che ha approvato il Programma Operativo di Gestione 2014, e le successive deliberazioni di variazione;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di seguito indicate:

UBI	CAP.	CD2013	2014	2015	2016
11.3.1.5033	9645	- 2.643.684,65	- 606.603,03	-	-
11.3.1.1185	3544	-	+ 2.443.953,96	-	-
11.3.1.1185	9670	-	+ 598.597,64	-	-
11.3.1.1184	9650	-	+ 207.736,08	-	-

2. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e capitoli di seguito indicate:

UBI	CAP.	2014	2015	2016
6.1.204	1780	+ 665.535,10	-	-
12.2.4.3480	9880	+ 665.535,10	-	-
6.1.204	1781	+ 225.503,63	-	-
12.2.4.3480	9881	+ 225.503,63	-	-

3. Nel programma Operativo di Gestione vengono apportati i seguenti aggiornamenti:
a) alla rubrica n. 810 - servizio n. 499 - unità di bilancio della spesa 11.3.1.1185
- capitolo 3544

Spesa d'ordine	NO
Spesa obbligatoria	SI
prenotazione risorse	NON RILEVANTE
destinazione di spesa	SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEL PREMIO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITÀ AL PERSONALE REGIONALE, EX ART. 17 CCI 1998-2001 NON DIRIGENTI SOTTOSCRITTO DD 11/10/2007

b) alla rubrica n. 800 - servizio n. 489 - unità di bilancio della spesa 11.3.1.1185
- capitolo 9670

Spesa d'ordine	NO
Spesa obbligatoria	SI
prenotazione risorse	NON RILEVANTE
destinazione di spesa	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO

c) alla rubrica n. 800 - servizio n. 489 - unità di bilancio della spesa 11.3.1.1184
- capitolo 9650

Spesa d'ordine	NO
Spesa obbligatoria	SI
prenotazione risorse	NON RILEVANTE
destinazione di spesa	ART. 10 BIS D.LGS. 446/1997 E SUCC. MOD..

d) alla rubrica n. 800 - servizio n. 489 - unità di bilancio della spesa 12.2.4.3480
- capitolo 9880

Spesa d'ordine	NO
Spesa obbligatoria	NO
prenotazione risorse	NON RILEVANTE
destinazione di spesa	LEGGI IN MATERIA FISCALE - SOSTITUTI D'IMPOSTA - D.P.R. 600/1973 E SUCC. MOD.

e) alla rubrica n. 800 - servizio n. 489 - unità di bilancio della spesa 12.2.4.3480
- capitolo 9881

Spesa d'ordine	NO
Spesa obbligatoria	NO
prenotazione risorse	NON RILEVANTE
destinazione di spesa	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE REGIONALE

f) alla rubrica n. 800 - servizio n. 489 - unità di bilancio dell'entrata 6.1.204
- capitolo 1780

destinazione	COPERTURA CORRISPONDENTE CAPITOLO DI SPESA 9880

g) alla rubrica n. 800 - servizio n. 489 - unità di bilancio dell'entrata 6.1.204
- capitolo 1781

destinazione	COPERTURA CORRISPONDENTE CAPITOLO DI SPESA 9881

Il presente decreto verrà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

15_1_1_DAS_FIN PATR_2887_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 29 dicembre 2014, n. 2887

LR 21/2007, art. 33, c. 1, lett b) - Impinguamento capitoli di partita di giro e/1379 e s/1379 dovuto a riversamento da parte del Tesoriere di somme non pagate al beneficiario corretto per IBAN errato.

L'ASSESSORE

VISTO l'articolo 33, comma 1, lettera b) della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
PREMESSO che l'Amministrazione regionale deve provvedere al pagamento di somme che siano state erroneamente versate su coordinate bancarie errate;
RITENUTO di adeguare lo stanziamento iscritto nelle unità di bilancio 12.2.4.3480 dello stato di previsione della spesa con riferimento al capitolo 1379 e 6.3.261 dello stato di previsione dell'entrata con riferimento al capitolo 1379 del bilancio per gli anni 2014-2016 e per l'anno 2014;
RILEVATO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2014-2016 esistono sia le unità di bilancio che i capitoli;
RAVVISATA la necessità di aumentare di euro 7.000,00 lo stanziamento dell'unità di bilancio 6.3.261 dello stato di previsione dell'entrata con riferimento al capitolo 1379 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 e conseguentemente di aumentare dello stesso importo lo stanziamento dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 dello stato di previsione della spesa con riferimento al capitolo 1379 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 28, comma 10, della citata legge regionale n. 21/2007, le variazioni di bilancio disposte con decreto dell'Assessore alle Finanze, patrimonio e programmazione di cui al citato articolo 33, comma 1, lettera b), della medesima legge regionale n. 21/2007, determinano anche le conseguenti variazioni al Programma Operativo di Gestione (POG)
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2013, n. 24;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale (DGR) della seduta del 27 dicembre 2013 n. 2510 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione per l'anno 2014 e le successive variazioni;

DECRETA

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di seguito indicate:

UBI	CAP.	2014	2015	2016
6.3.261	1379	7.000,00	-	-

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di seguito indicate:

UBI	CAP.	2014	2015	2016
12.2.4.3480	1379	7.000,00	-	-

3. Nel programma Operativo di Gestione vengono apportati i seguenti aggiornamenti:
a) alla rubrica n. 800 - servizio n. 494 - unità di bilancio dell'entrata 6.3.261
- capitolo 1379

destinazione	Acquisizione di fondi riversati al Tesoriere a seguito di errore nell'indicazione delle coordinate bancarie del beneficiario

b) alla rubrica n. 820 - servizio n. 506 - unità di bilancio della spesa 12.2.4.3480
- capitolo 1379

Spesa d'ordine	NO
Spesa obbligatoria	NO
prenotazione risorse	NON RILEVANTE
destinazione di spesa	Versamento agli aventi diritto di fondi a questi spettanti ed erroneamente riscossi in Tesoreria Regionale

Il presente decreto verrà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

15_1_1_DAS_FIN PATR_2888_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 29 dicembre 2014, n. 2888

LR 21/2007, art. 33, c.1, lett. b) bis - Istituzione di capitoli di entrata "Per memoria" per il monitoraggio del recupero delle somme versate a titolo di risarcimento del danno erariale.

L'ASSESSORE

PREMESSO che si presenta la necessità di monitorare il recupero delle somme versate a titolo di risarcimento del danno erariale, in special modo avuto riguardo alle linee guida dettate in materia dalla Corte dei conti, come richiesto con mail dd. 24 dicembre 2014 dal Servizio risorse finanziarie in accordo con l'Avvocatura della Regione;
CONSIDERATO che nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 esiste l'appropriata unità di bilancio su cui far affluire le entrate sopraccitate;
VISTO l'articolo 33, comma 1 lettera b) bis della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2013, n. 24;
VISTA la DGR della seduta del 27 dicembre 2013, n. 2510 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione per l'anno 2014 e le sue successive integrazioni;

DECRETA

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014 - 2016 e del bilancio per l'anno 2014, nell'ambito della unità di bilancio 3.2.134 "Introiti diversi (entrate non attribuibili)" alla Rubrica Avvocatura della Regione - Servizio Avvocatura della Regione - sono istituiti "per memoria" il capitolo 1484 con la denominazione
"SOMME VERSATE A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE ACCERTATA A SEGUITO DI CONDANNA PRONUNCIATA DALLA CORTE DEI CONTI NONCHE' QUELLE VERSATE IN QUALSIASI FASE DEL PROCEDIMENTO O DEL GIUDIZIO CONTABILE - QUOTA CAPITALE;
e il capitolo 1485 con la denominazione :
"SOMME VERSATE A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE ACCERTATA A SEGUITO DI CONDANNA PRONUNCIATA DALLA CORTE DEI CONTI NONCHE' QUELLE VERSATE IN QUALSIASI FASE DEL PROCEDIMENTO O DEL GIUDIZIO CONTABILE - QUOTA INTERESSI"
2. Nel programma Operativo di Gestione vengono apportati i seguenti aggiornamenti:
a) alla rubrica n. 740 - servizio n. 482 - unità di bilancio 3.2.134 dell'entrata
capitolo 1484

destinazione	SOMME VERSATE A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE ACCERTATA A SEGUITO DI CONDANNA PRONUNCIATA DALLA CORTE DEI CONTI NONCHE' QUELLE VERSATE IN QUALSIASI FASE DEL PROCEDIMENTO O DEL GIUDIZIO CONTABILE - QUOTA CAPITALE

b) alla rubrica n. 740 - servizio n. 482 - unità di bilancio 3.2.134 dell'entrata
capitolo 1485

destinazione	SOMME VERSATE A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE ACCERTATA A SEGUITO DI CONDANNA PRONUNCIATA DALLA CORTE DEI CONTI NONCHE' QUELLE VERSATE IN QUALSIASI FASE DEL PROCEDIMENTO O DEL GIUDIZIO CONTABILE - QUOTA INTERESSI

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

15_1_1_DDS_SVIL RUR 5700_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 24 dicembre 2014, n. 5700

Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Misura 121 Ammodernamento delle aziende agricole, Intervento 2 Ammodernamento delle aziende lattiere: pubblicazione terzo aggiornamento e scorrimento della graduatoria delle domande presentate con la modalità di accesso individuale.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
VISTA la decisione C (2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione Europea approva il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato "PSR";
VISTA la delibera della Giunta regionale 30 novembre 2007, n. 2985 con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea del PSR;
VISTE le successive modifiche del PSR, accettate o approvate dalla Commissione Europea ed in particolare la versione 8 del Programma, nella formulazione approvata dalla Commissione europea con nota Ref. Ares(2013)3403592 del 4 novembre 2013, della quale si è preso atto con propria deliberazione del 6 dicembre 2013, n. 2287;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 040/Pres. che approva il nuovo Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato "Regolamento generale";
VISTO il decreto del Servizio sviluppo rurale 2 marzo 2011, n. 302 con il quale si dispone l'approvazione del bando per la presentazione delle domande di aiuto ad accesso individuale a valere sulla misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole - intervento 2: "Ammodernamento delle aziende lattiere" del PSR 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e che assegna inoltre la dotazione finanziaria di euro 4.000.000,00;
VISTO il decreto n. SIASA/2497 di data 23 novembre 2011, con il quale viene approvata la graduatoria

delle domande presentate nell'ambito della misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole - intervento 2: "Ammodernamento delle aziende lattiere" del PSR 2007 - 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTI i successivi decreti n. SIASA/2176 di data 3 settembre 2012 e n. SIASA/1250 di data 15 aprile 2014 che dispongono rispettivamente l'approvazione di un primo e di un secondo scorrimento della graduatoria delle domande presentate nell'ambito della citata misura 121, determinando da ultimo il finanziamento (parziale) della domanda collocata alla posizione 43° della graduatoria in esame;
VISTI i decreti:
- n. 4245 di data 10 novembre 2014 del Direttore dell'Ispettorato agricoltura e foreste di Pordenone;
- n. 4617 di data 20 novembre 2014 del Direttore dell'Ispettorato agricoltura e foreste di Pordenone;
PRESO ATTO delle note:
- prot. 87640 del 18 novembre 2014 dell'Ispettorato agricoltura e foreste di Udine;
- prot. 92036 del data 2 dicembre 2014 dell'Ispettorato agricoltura e foreste di Udine;
VISTO il decreto n. 5641 del 22 dicembre 2014 del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo e i relativi allegati, redatto ai sensi dell'art 29, comma 1, lettera b), del Regolamento generale di cui al DPReg. 040/Pres. del 28 febbraio 2011;
RITENUTO di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del suddetto decreto ai sensi dell'art. 29 del sopraccitato Regolamento generale;
VISTO il "Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale", approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 0277/Pres. e successive modificazioni e integrazioni;

DECRETA

è disposta la pubblicazione del decreto n. 5641 del 22 dicembre 2014 del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo e i relativi allegati, allegato al presente provvedimento, contemplante il terzo aggiornamento e scorrimento della graduatoria delle domande presentate con la modalità di accesso individuale a valere sulla misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole, intervento 2 - Ammodernamento delle aziende lattiere del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Udine, 24 dicembre 2014

CUTRANO

15_1_1_DDS_SVIL RUR 5700_2_ALL1

Decreto del Direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo 22 dicembre 2014, n. SIASA/5641 - Misura 121 Ammodernamento delle aziende agricole, intervento 2 Ammodernamento delle aziende lattiere del Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: terzo aggiornamento e scorrimento della graduatoria delle domande presentate con la modalità di accesso individuale.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il regolamento (CE) n. 65/2011 del Consiglio del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
VISTA la decisione C (2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2007 n. 2985, con la quale si prende atto dell'approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (da ora indicato PSR), da parte della Commissione europea;

VISTE le successive modifiche intervenute al PSR, accettate o approvate dalla Commissione europea ed in particolare la versione 8 del Programma approvata con nota Ares (2013) 3403592, del 4 novembre 2013;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2013, n. 2287 con la quale si prende atto dell'approvazione, da parte della Commissione europea, della citata versione 8 del PSR;
VISTO il regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011 n. 040/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'articolo 8 del citato regolamento, che stabilisce che la presentazione delle domande di aiuto a valere su tutte le tipologie di accesso di cui all'articolo 5, sia subordinata alla emanazione di appositi bandi;
VISTO il decreto del Servizio sviluppo rurale 2 marzo 2011, n. 302 con il quale si dispone l'approvazione del bando per la presentazione delle domande di aiuto ad accesso individuale a valere sulla misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole - intervento 2: "Ammodernamento delle aziende lattiere" del PSR 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e che assegna inoltre la dotazione finanziaria di euro 4.000.000,00;
VISTO il decreto n. SIASA/2497 di data 23 novembre 2011, con il quale viene approvata la graduatoria delle domande presentate nell'ambito della misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole - intervento 2: "Ammodernamento delle aziende lattiere" del PSR 2007 - 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTI i successivi decreti n. SIASA/2176 di data 3 settembre 2012 e n. SIASA/1250 di data 15 aprile 2014 che dispongono rispettivamente l'approvazione di un primo e di un secondo scorrimento della graduatoria delle domande presentate nell'ambito della citata misura 121, determinando da ultimo il finanziamento (parziale) della domanda collocata alla posizione 43° della graduatoria in esame;
VISTA la propria comunicazione di data 13 novembre 2014 prot. 86466, con la quale, a seguito delle note inviate dagli Ispettorati agricoltura e foreste competenti per territorio, riguardanti rideterminazioni di importo di aiuto, o di economie di spesa verificatesi per la conclusione e/o la rinuncia di alcune operazioni finanziate, è stato disposto di autorizzare gli Uffici attuatori della misura, nelle more di un ulteriore aggiornamento della graduatoria, ad emettere le decisioni individuali di finanziamento a favore delle aziende agricole collocate fino alla 48° posizione (finanziamento parziale) della medesima, in considerazione della necessità di provvedere con urgenza alla utilizzazione di tutte le risorse disponibili;
VISTO il decreto n. 4245 di data 10 novembre 2014 con il quale l'Ispettorato agricoltura e foreste di Pordenone, a seguito di un supplemento istruttorio esperito su una richiesta di approvazione di variante, presentata dalla azienda agricola Caoduro Severino di Montereale Valcellina, collocata alla 23° posizione nella graduatoria approvata con decreto SIASA/1250/2014, ha disposto la rideterminazione in riduzione dell'importo di aiuto ora stabilito in euro 399.588,96, che consente un risparmio di spesa di euro 134.911,05;
VISTO il successivo decreto n. 4617 di data 20 novembre 2014 con il quale l'Ispettorato agricoltura e foreste di Pordenone a seguito di un supplemento istruttorio esperito su una richiesta di approvazione di variante, presentata dalla azienda agricola Del Rizzo Giorgio Tarcisio e Del Rizzo Paolo Valentino s.s. di Azzano Decimo collocata alla 30° posizione della graduatoria, ha disposto la rideterminazione in riduzione dell'importo di aiuto ora stabilito in euro 46.743,12, che consente un ulteriore risparmio di spesa di euro 33.718,99;
PRESO ATTO che l'Ispettorato agricoltura e foreste di Udine con propria nota di data 18 novembre 2014 prot. 87640 ha comunicato l'archiviazione della domanda presentata dalla Azienda agricola Franceschinis Ezio & C. s.s. con sede a Mortegliano, collocata alla 54° posizione della graduatoria, mentre con note acquisite al protocollo in data 25 novembre 2014 prot. 89453 ed in data 26 novembre 2014 prot. 90009, segnala la rinuncia al contributo delle domande presentate da Agenzie agricole di Torviscosa s.s. agricola con sede a Torviscosa e dalla Società agricola La Tradizione s.s. con sede a Venzone, collocate rispettivamente alla 52° ed alla 80° posizione nel citato decreto di graduatoria;
VISTA la nota di data 2 dicembre 2014 prot. 92036 con la quale il sopraccitato Ispettorato agricoltura e foreste segnala a seguito di ulteriori valutazioni istruttorie, la rideterminazione in riduzione dell'importo di contributo ora di euro 125.138,34 concesso alla azienda agricola Giacomini Tomas con sede a Pasian di Prato, che consente un ulteriore risparmio di spesa di euro 27.124,91;
PRESO ATTO che sono state segnalate dagli Ispettorati agricoltura e foreste competenti per territorio, ulteriori economie a seguito della riduzione di spesa accertate alla conclusione degli investimenti eseguiti dalle aziende agricole interessate;
PRESO ATTO che, nonostante i citati scorrimenti della graduatoria delle domande presentate nell'ambito della misura in argomento, alla data odierna rimangono ancora da finanziare domande di aiuto per un importo di contributo superiore a 5,6 meuro;
VISTO il decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale n. 5597 di data 18 dicembre 2014 con il quale,

tra l'altro, si dà atto di una ulteriore versione 9 di modifica del PSR 2007 - 2013, in corso di approvazione presso le competenti sedi della Commissione europea, con la quale è stata proposta una rimodulazione del piano finanziario mediante la riallocazione di risorse healt check dall'asse 2 del Programma all'asse 1, misura 121 intervento 2;
VISTO che, in base al predetto decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale, nonché in considerazione delle disposizioni inerenti la transizione dal periodo di programmazione 2007 - 2013 al periodo 2014 - 2020, è stato disposto di aumentare la dotazione finanziaria del bando relativo alla misura 121 - intervento 2 Ammodernamento delle aziende lattiere di un importo pari ad euro 3.833.000,00, mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie del PSR 2014 - 2020, misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali, tipologia di intervento 4.1.a;
CONSIDERATO che l'articolo 30, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Regione 040/Pres./2011 stabilisce la possibilità di finanziare ulteriori domande collocate in posizione subordinata nelle graduatorie, in presenza di ulteriori risorse finanziarie disponibili anche a seguito del verificarsi di economie di spesa derivanti dalla liquidazione degli aiuti relativi a domande precedentemente finanziate;
PRESO ATTO che le risorse sopra indicate consentono il finanziamento, fino alla domanda collocata ora alla 77° posizione del rimodulato provvedimento di scorrimento della graduatoria;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 0277/Pres. e successive modificazioni e integrazioni;

DECRETA

1. E' disposto un terzo scorrimento della graduatoria delle domande ammesse al finanziamento presentate nell'ambito della misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole -intervento 2 - "Ammodernamento delle aziende lattiere", approvata con decreto del direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo n. SIASA/2497 di data 23 novembre 2011, e successivamente aggiornata con i decreti n. SIASA/2176 di data 3 settembre 2012 e n. SIASA/1250 di data 15 aprile 2014.
2. La nuova graduatoria è costituita dalle domande ammesse al finanziamento (individuate nell'elenco allegato A), dalle domande ammesse al finanziamento, ma non finanziate per carenza di risorse (elenco allegato B) e dalle domande escluse dal finanziamento (elenco allegato C), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
3. Gli Ispettorati agricoltura e foreste competenti per territorio, in qualità di Uffici attuatori della misura provvederanno a comunicare alle aziende agricole beneficiarie degli aiuti interessate dallo scorrimento della graduatoria, la decisione individuale di finanziamento, l'importo spettante, le prescrizioni tecniche e la tempistica per la conclusione degli investimenti.
4. Il presente decreto sarà inviato all'Autorità di gestione per essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione.
Udine, 22 dicembre 2014

DI MARTINO

15_1_1_DDS_SVIL RUR 5700_3_ALL2

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Decreto del Direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo n. SIASA/5641 di data 22 dicembre 2014
Graduatoria Misura 121, azione 2
Allegato A) Elenco domande finanziate

N.	DOMANDA	CUAA	DENOMINAZIONE	COMUNE (sede intervento)	PUNTEGGIO	COSTO TOTALE DICHIARATO DA BENEFICIARIO (Costo totale richiesto)	IMPORTO AIUTO	CRITERI DI SELEZIONE E PRIORITA'
1	84750635181	MSNGLG63C01F756H	MOSANGHINI Gianluigi	MORTEGLIANO	65	228.561,66	88.757,16	c) 14; d) 13; e) 19; g) 19
2	84750633269	DMBMHL71P12L483R	D'AMBROSIO Michele	CASTIONS DI STRADA	65	278.331,70	104.652,72	c) 14; d) 13; e) 19; g) 19
3	94750804778	00649930302	Azienda Agricola MARANGONE di MARANGONE Franco & C. s.s.	LESTIZZA	65	642.161,86	278.530,44	c) 14; d) 13; e) 19; g) 19
4	94750813506	01797460308	VIDONI Flavio e NINI Arianna s.s.	MAJANO	65	792.409,54	316.963,81	c) 14; d) 13; e) 19; g) 19
5	94750803929	00625710306	Azienda Agricola BENACCHIO Lorenzo, Enrico e C. s.s.	CERVIGNANO DEL FRIULI	65	1.150.000,00	460.000,00	c) 14; d) 13; e) 19; g) 19
6	94750813035	01627740937	BORGO TITOL società agricola s.s.	TRAMONTI DI SOPRA	60	383.564,83	172.670,66	a)18;b)12;d)17;g)13
7	94750807904	DMALGN85R31L195X	ADAMI Luigino	OVARO	59	324.851,04	170.498,64	b)12;d) 17;d)17;g)13
8	94750807235	CCLNRM50B46H999E	COCOLO Norma	S. MARTINO AL TAGLIAMENTO	58	86.638,00	35.455,20	c)12; d)11; e)18; g)17
9	94750798459	01147280935	VARASCHIN Lorenzo e Antonio s.s.	ZOPPOLA	58	109.171,10	43.668,44	c)12;d)11;e)18;g)17
10	94750811443	01042970937	Società Agricola FLORIAN Armando e C. s.s.	PRAVISDOMINI	58	932.483,55	264.343,35	c)12; d)11; e)18; g)17
11	84750635108	00194910931	Azienda Agricola VENANTE di CARON Euclide e C. s.s. agricola	VIVARO	58	1.199.729,76	644.328,29	c)12; d)11; e)18; g)17
12	94750777834	02552720308	Società Semplice Agricola LA SPERANZA di Tarcisio FURLAN e Silvia BAIUTTI s.s.	MORTEGLIANO	52	56.350,00	24.815,21	c) 14; e) 19; g) 19
13	84750634549	02247990308	Società Agricola BIANCHINI F.lli s.s.	TALMASSONS	51	84.452,98	31.892,65	d) 13; e) 19; g) 19
14	94750810320	01879540308	Azienda Agricola FONZAR Michele, Paolo, Lucia, Luciano, Daniela s.s.	TERZO D'AQUILEIA	51	136.085,00	34.688,40	d) 13; e) 19; g) 19
15	94750813001	DNSSNO71M41L195B	DIONISIO Sonia	LAUCO	51	145.775,00	72.887,50	d)17; d)17; d)17
16	94750811146	02540660301	Società Agricola MINISINI s.s.	MAJANO	51	276.322,07	124.344,93	d) 13; e) 19; g) 19
17	94750814355	02546660305	Società Agricola BERTOLANO Paolo e Fabio s.s.	MARTIGNACCO	51	278.055,00	125.124,75	d) 13; e) 19; g) 19
18	94750813753	GCMTMS73B10L483R	GIACOMINI Tomas	BASILIANO	51	387.667,88	125.138,34	d) 13; e) 19; g) 19
19	94750808324	PPPRCR87H13H816X	PUPPO Riccardo	MORUZZO	51	410.462,60	178.406,96	d) 13; e) 19; g) 19

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Decreto del Direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo n. SIASA/5641 di data 22 dicembre 2014
Graduatoria Misura 121, azione 2
Allegato A) Elenco domande finanziate

N.	DOMANDA	CUAA	DENOMINAZIONE	COMUNE (sede intervento)	PUNTEGGIO	COSTO TOTALE DICHIARATO DA BENEFICIARIO (Costo totale richiesto)	IMPORTO AIUTO	CRITERI DI SELEZIONE E PRIORITA'
20	94750812706	CDRSRN56M30L840B	CAODURO Severino	MONTEREALE VALCELLINA	51	1.145.109,07	399.588,95	d) 13; e) 19; g) 19
21	94750810106	CPLMSM73C21A516M	Azienda Agricola SAN GREGORIO di CIPOLAT - PADIEL Massimo	AVIANO	49	248.435,83	134.639,71	a)12; b)6; d)11; e)7; g)13
22	94750808605	00627050305	Azienda Agricola MICHELUTTI Stefano e C. s.s.	PRADAMANO	46	29.066,00	8.700,90	c) 14; d) 13; g) 19
23	94750799291	01316890936	TOMASINI Alessio - Vittorio e GIACOMELLO Valeria s.s.	MONTEREALE VALCELLINA	46	153.900,00	76.950,00	c1)14;d)13; g)19
24	94750812425	LZTLCU68H22A516Z	ALZETTA Luca	MONTEREALE VALCELLINA	46	167.001,27	83.500,63	c) 14; d) 13; g) 19
25	94750807649	02268250301	Azienda Agricola ZANIER Gianpaolo e C. s.s.	SANTA MARIA LA LONGA	46	197.660,00	79.064,00	c) 14; d) 13; g) 19
26	94750809850	01340320934	DEL RIZZO Giorgio Tarcisio e DEL RIZZO Valentino s.s.	AZZANO DECIMO	46	201.155,29	46.743,12	d) 11; e) 18; g) 17
27	84750635132	MLCDVD77S02L483W	MILOCCO Davide	TARCENTO	46	230.000,00	115.000,00	c) 14; d) 13; e) 19
28	94750807706	00636790305	Società Agricola F.lli ZANOR s.s.	COLLOREDO DI MONTE ALBANO	46	255.157,19	102.062,87	c) 14; d) 13; g) 19
29	94750801600	01614430302	BENEDETTI & C. s.s. agricola	POVOLETTO	46	273.817,16	123.217,71	d) 11; e) 18; g) 17
30	94750813613	BRZFNC62E16E354E	BRAZZALE Franco	SAN DANIELE DEL FRIULI	46	296.649,00	118.659,60	c)14; d) 13; g) 19
31	94750797428	00467690319	Società Agricola FRATE di FRATE Thomas e C. s.s.	SAN CANZIAN D'ISONZO	46	366.960,19	165.132,08	d) 11; e) 18; g) 17
32	94750812979	01561430933	Società Agricola GELLERA di GELLERA Mario s.s.	MANIAGO	43	226.788,47	113.394,24	a)12; d)11; e)7; g)13
33	94750810999	01520240936	ZAMBON Enrico e Claudia s.s.	BUDOIA	43	606.722,34	247.366,17	a)12; d)11; e)7; g)13
34	94750814835	01428270936	Società Agricola LA BRENTELLA di SPARAVIER Lorenza e Igor s.s.	AVIANO	43	682.446,37	375.345,50	a)12; d)11; e)7; g)13
35	94750812938	01694450931	LATTE PIÙ s.r.l.	AVIANO	43	808.566,72	444.729,85	a)12; d)11; e)7; g)13

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Decreto del Direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo n. SIASA/5641 di data 22 dicembre 2014
Graduatoria Misura 121, azione 2
Allegato A) Elenco domande finanziate

N.	DOMANDA	CUAA	DENOMINAZIONE	COMUNE (sede intervento)	PUNTEGGIO	COSTO TOTALE DICHIARATO DA BENEFICIARIO (Costo totale richiesto)	IMPORTO AIUTO	CRITERI DI SELEZIONE E PRIORITA'
36	94750811906	01154780934	LA SERENA di ALLEGRO David e Vanni s.s.	MANIAGO	43	1.260.416,99	693.229,34	a)12; d)11; e)7; g)13
37	94750812516	01297770933	DANELUZ Pier Antonio e Giovanni s.s. agricola	CANEVA	42	224.593,60	105.031,96	c)6; d)17; e)6; g)13
38	94750811534	00657430302	Azienda Agricola CUCCHIARO Mario, Pierino, Dario e TONDOLO Luigina s.s.	GEMONA DEL FRIULI	42	309.234,10	154.617,05	a) 12; b) 6; d) 11; g) 13
39	94750805288	FLFDNL78E25L483Z	FILAFERRO Daniele	PONTEBBA	40	67.665,00	33.832,50	c)6; d)17; d)17
40	94750809801	ZNTGPP60R04G886Y	ZANETTI Giuseppe	PORCIA	40	79.400,00	31.760,00	c)12; d)11; g)17
41	94750807789	01710440304	CECUTTI Stefano e Silvano s.s.	POVOLETTO	40	212.141,00	79.056,40	c) 12; d) 11; g) 17
42	94750804448	CSTSCR53P28G994G	CASETTA Oscar	PRATA DI PORDENONE	40	239.115,00	95.646,00	c)12; d)11; g)17
43	94750813100	00544660939	Azienda Agricola RUSALEN Adriano ed Elisa s.s.	CHIONS	40	361.570,64	162.706,79	c)12; d)11; g)17
44	94750812128	ZNNMRA62H22C758E	ZANONE Mauro	CIVIDALE DEL FRIULI	36	175.000,00	70.000,00	c) 12; d) 11; g) 13
45	94750811229	DLPGBT70E08Z110O	DEL PIN Gian Battista	MEDUNO	36	345.488,00	159.324,00	c)12; d)11; g)13
46	94750813084	ZRNSMN79L16L840I	ZARANTONELLO Simone	AVIANO	36	476.355,00	238.177,50	c1)12; d)11; g)13
47	94750781646	02154330308	Azienda Agricola VAL PESARINA dei F.lli POLZOT Cesare e Alberto s.s.	OVARO	34	128.767,68	64.383,84	d)17; d)17
48	84750635074	02528040302	Azienda Agricola ZIRALDO Lorenzo & Figli s.s. agricola	FAGAGNA	32	188.351,56	78.833,20	d) 13; g) 19
49	94750802426	PMNGPP52P07B259W	PIEMONTE Giuseppe	BUIA	32	459.003,23	110.784,82	d) 13; e) 19
50	94750813019	02517000309	Società Agricola Semplice GONANO Ingrid ed Enore s.s.	OVARO	31	40.200,00	22.110,00	a)18; g)13
51	94750811542	CNDNNT60B44B157Y	CANDRIELLA Antonietta	MANIAGO	31	219.855,03	109.927,52	a)12; b)6; g)13
52	94750812722	00278330931	Azienda Agricola BORTOLUSSI Eldo e Armando s.s.	TRAVESIO	31	533.534,31	266.767,15	d)11; e)7; g)13

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Decreto del Direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo n. SIASA/5641 di data 22 dicembre 2014
Graduatoria Misura 121, azione 2
Allegato A) Elenco domande finanziate

N.	DOMANDA	CUAA	DENOMINAZIONE	COMUNE (sede intervento)	PUNTEGGIO	COSTO TOTALE DICHIARATO DA BENEFICIARIO (Costo totale richiesto)	IMPORTO AIUTO	CRITERI DI SELEZIONE E PRIORITA'
53	94750806864	01632600936	Società Agricola Bruno CAPOVILLA di CAPOVILLA Stefano e C. s.s.	AVIANO	31	1.200.000,00	554.625,00	d) 11; e) 7; g)13
54	94750805114	00273420935	Azienda Agricola MARCOLIN e ARBAN s.s.	AVIANO	30	493.895,75	246.947,87	c)12; d)11; e)7
55	94750780481	SSNFBA69R03A516T	OSSENA Fabio	AVIANO	30	625.000,00	312.500,00	c)12; d)11; e)7
56	94750806807	00467670272	Società Agricola AZIENDE L. BENNATI s.p.a.	SAN CANZIAN D'ISONZO	29	2.148.639,28	400.000,00	d) 11; e) 18
57	94750812177	00109560318	CENTRO ZOOTECNICO GORIZIANO società cooperativa agricola	SAVOGNA D'ISONZO	28	453.364,19	226.682,09	d) 11; g) 17
58	94750811302	00572720308	BOTTUSSI Adriano, Giuliano e FURLAN Elda s.s.	CIVIDALE DEL FRIULI	24	49.350,00	19.740,00	d) 11; g) 13
59	94750811674	MNRPLA79A11H657A	MANARIN Paolo	SACILE	23	54.778,90	21.911,56	c)12; d)11
60	94750799317	01258070935	BOSCHIAN CUCH Gemma, MAZZOCCO Catia e GASPARETTO Sandro s.s.	AVIANO	23	144.650,00	72.325,00	c)12; d)11
61	94750804638	02527400309	Società Agricola ZANETTI s.s.	CERVIGNANO DEL FRIULI	19	42.840,00	19.278,00	g) 19
62	84750635025	PRSRFL66R64L483W	PRESCHERN Raffaella	MALBORGHETTO VALBRUNA	17	27.185,00	13.592,50	d)17
63	94750813068	00645560301	STELLA Gianni e STELLA Claudio s.s.	MARTIGNACCO	14	52.000,00	20.800,00	c) 14
64	94750799754	ZRLFRC82H28H816E	ZIRALDO Federico	FAGAGNA	13	30.267,12	13.620,20	d) 13
65	94750810544	80003780931	Azienda Agricola CANDOTTO CARNIEL s.s.	AVIANO	13	86.636,00	17.327,20	g) 13
66	94750813787	GTTFBN75P06L483L	GATTESCO Fabiano	MORTEGLIANO	13	91.856,36	36.742,54	d) 13
67	84750634663	PVRRLD49B25G966H	PEVERE Arnaldo	POZZUOLO DEL FRIULI	13	94.001,46	34.544,40	d) 13
68	94750799192	VRNDNL69C07L483G	VORANO Daniele	COSEANO	13	108.125,94	40.570,37	d) 13

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Decreto del Direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo n. SIASA/5641 di data 22 dicembre 2014
Graduatoria Misura 121, azione 2
Allegato A) Elenco domande finanziate

N.	DOMANDA	CUAA	DENOMINAZIONE	COMUNE (sede intervento)	PUNTEGGIO	COSTO TOTALE DICHIARATO DA BENEFICIARIO (Costo totale richiesto)	IMPORTO AIUTO	CRITERI DI SELEZIONE E PRIORITA'
69	94750799895	01560740308	Azienda Agricola TAVANO Settimo e TOFFOLUTTI Celestina s.s.	LESTIZZA	13	177.832,00	71.132,80	d) 13
70	94750800461	00441030301	Società Agricola ADAMI Arduino, Luisa, Laura s.s.	OVARO	13	189.880,00	94.940,00	g)13
71	94750739685	01836420305	Società Agricola P&B di BASSI Adamo e Damiano s.s.	LESTIZZA	13	212.220,74	69.048,18	d) 13
72	94750808464	01912210307	Azienda Agricola BERTOSSI Orlando e PAGANI Ilaria s.s.	LESTIZZA	13	668.495,35	267.398,14	d) 13
73	94750811393	01097470304	FOGAR Alessandro e Roberto s.s.	AQUILEIA	11	153.365,00	61.346,00	d) 11
74	94750810791	SNAMRZ77M10F356R	SAIN Maurizio	GRADO	11	177.522,00	71.008,80	d) 11
75	94750811625	00361940315	Azienda Agricola BOGAR Roberto e Andrea s.s.	VILLESSE	11	260.640,00	104.256,00	d) 11
76	94750811278	02579770302	Società Semplice Agricola ZUCCO Graziano, Alessandro e Massimo s.s.	PREMARIACCO	11	307.061,00	138.177,45	d) 11
77	94750803754	SCURKE85M46L424P	SUC Erika	SGONICO	6	26.490,00	13.245,00	b) 6
							11.349.209,95	

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Decreto del Direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo n. SIASA/5641 di data 22 dicembre 2014
Graduatoria Misura 121, azione 2
Allegato B) Elenco domande ammesse e non finanziate

N.	DOMANDA	CUAA	DENOMINAZIONE	COMUNE (sede intervento)	PUNTEGGIO	COSTO TOTALE DICHIARATO DA BENEFICIARIO (Costo totale richiesto)	IMPORTO AIUTO	CRITERI DI SELEZIONE E PRIORITA'
78	94750799259	MLSSRN77E31L483V	MILISSO Sereno	TARCENTO	0	41.735,60	16.694,24	-
79	94750804166	MRCBRN62C20G284L	MARCHI Bruno	SAN GIORGIO DI NOGARO	0	62.100,00	24.840,00	-
80	84750635082	CRSFLV54R25G284C	CRISTIN Flavio	SAN GIORGIO DI NOGARO	0	107.186,67	42.874,66	-
81	94750811344	01795500303	TAVANO Loris, Omar e BRESSANI Silvana s.s.	LESTIZZA	0	177.111,00	70.844,40	-

Decreto del Direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo n. SIASA/5641 di data 22 dicembre 2014
Graduatoria Misura 121, azione 2
Allegato C) domande non ammesse

DOMANDA	CUAA	DENOMINAZIONE	COMUNE (sede intervento)	PUNTEGGIO	COSTO TOTALE DICHIARATO DA BENEFICIARIO (Costo totale richiesto)	IMPORTO AIUTO	NOTE
94750804901	02544060300	Società Agricola TREVISAN e ALBA s.s.	POCENIA	65	89.914,00	35.965,60	ARCHIVIATA
94750803994	00635230303	Società Agricola MIOLO Bruno e Walter s.s.	LATISANA	65	117.027,49	52.662,37	RINUNCIA
94750800750	NDLDRA87D05D962P	NODALE Dario	TARVISIO	65	790.502,00	675.000,00	RINUNCIA
94750808407	02379680305	Società Agricola San Marco di TORTOLO Giovanni e Roberto s.s.	PALMANOVA	65	1.001.930,00	389.778,18	ARCHIVIATA
94750812870	01465900932	MESINA Mauro e CARTA Maria s.s.	TRAMONTI DI SOTTO	60	309.548,72	154.774,36	RINUNCIA
84750634721	02102100308	LUNA Società ' Agricola Cooperativa	CAVAZZO CARNICO	60	64.824,78	32.412,39	ARCHIVIATA
94750801212	SSTSRA89B60G888B	SIST Sara	CHIONS	58	104.371,80	44.921,86	ARCHIVIATA
94750812144	01611790930	ZANETTE Domenico, Andrea e TOMASELLA Maria s.s. agricola	SACILE	58	835.467,99	375.960,59	RINUNCIA

Decreto del Direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo n. SIASA/5641 di data 22 dicembre 2014
Graduatoria Misura 121, azione 2
Allegato C) domande non ammesse

DOMANDA	CUAA	DENOMINAZIONE	COMUNE (sede intervento)	PUNTEGGIO	COSTO TOTALE DICHIARATO DA BENEFICIARIO (Costo totale richiesto)	IMPORTO AIUTO	NOTE
94750814256	00450800933	Azienda Agricola BACCEGA Ernesto e C. s.s.	VIVARO	58	910.716,66	358.466,14	ARCHIVIATA
94750802442	02512950300	Società Agricola PICCOLI Umberto e Giuseppe s.s.	TREPPO GRANDE	46	33.000,00	14.850,00	ARCHIVIATA
94750812037	01092350311	Società Agricola Pecuarius di BENVEGNÙ Paolo & C. s.s.	GRADO	46	350.158,69	140.063,47	RINUNCIA
94750812359	01452280934	Società Agricola MIAN Ofelia e MELOCCO Mirco s.s.	MEDUNO	43	836.918,35	460.305,09	ARCHIVIATA
94750804174	02562720306	Società Agricola LA TRADIZIONE s.s.	VENZONE	36	676.000,00	371.800,00	RINUNCIA
94750809876	02291190300	Azienda Agricola FRANCESCHINIS Ezio e C. s.s.	MORTEGLIANO	32	126.790,65	50.716,26	ARCHIVIATA
94750812292	02050780309	Agenzie Agricole di TORVISCOSA s.s. agricola	TORVISCOSA	13	1.080.614,08	432.245,63	RINUNCIA

15_1_1_DGR_2523_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2014, n. 2523. (Estratto)

Comune di Majano: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 44 del 29.09.2014, di approvazione della variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 1099 del 13.6.2014 in merito alla variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale del comune di MAJANO, superate dall'introduzione di modifiche ed integrazioni e dalla proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno di specifiche previsioni di variante, disposte con la deliberazione comunale consiliare n. 44 del 29.9.2014;
2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 44 del 29.9.2014, di approvazione della variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale del comune di Majano;
3. omissis

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

15_1_1_DGR_2540_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2014, n. 2540

LR 14/2010. art 3. Aumento degli sconti per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2015. Approvazione definitiva.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 recante "Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo",come modificata dall'articolo 2, comma 115 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 recante "Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007", ed in particolare il Capo II, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi sugli acquisti di carburanti per autotrazione;
VISTO in particolare l'articolo 3, comma 2 della citata legge regionale 14/2010, ai sensi del quale i contributi per l'acquisto di benzina e gasolio sono stabiliti nella misura rispettivamente di 12 centesimi/litro e 8 centesimi/litro (contributo base relativo a tutti i Comuni);
VISTO altresì l'articolo 3, comma 3 della stessa legge regionale secondo il quale la misura dei contributi per benzina e gasolio è aumentata rispettivamente di 7 centesimi/litro e 4 centesimi/litro nei comuni montani o parzialmente montani individuati come svantaggiati o parzialmente svantaggiati da direttiva comunitaria 273/1975/CEE dd. 28/4/1975, dalla decisione della Commissione europea C(2009) 1902 dd. 13/3/2009 e dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 883 del 24/4/2009 nonchè dalla decisione della Commissione Europea C(2007) 5618 def. cor. (Comuni compresi in Zona 1);
VISTO che la medesima LR 14/2010 all'art. 3, comma 4, come modificato dall'articolo 5, comma 21, lett. c) della LR 18/2011, riconosce alla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, la facoltà di aumentare ulteriormente la misura dei suddetti contributi, nonché l'entità di aumento degli stessi contributi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 della citata legge regionale, e ciò per motivazioni congiunturali ovvero per esigenze di bilancio regionale, ma comunque entro il limite di scostamento rispettivamente di 10 centesimi/litro per la benzina e di e 8 centesimi/litro per il gasolio, per un periodo massimo di tre mesi reiterabile;
RICHIAMATA l'attenzione sulla grave crisi economica e sociale che da tempo interessa anche il contesto regionale, e che ha determinato una notevole contrazione del potere d'acquisto delle famiglie del Friuli Venezia Giulia, alle quali la Regione ha sempre inteso portare sostegno con agevolazioni nei più

diversi settori;
CONSIDERATO che anche le spese per la mobilità privata, riconducibili a necessità di spostamento per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze del nucleo familiare, incidono sul bilancio familiare in maniera significativa;
PRESO ATTO che a tutt'oggi non sono state ancora definite tra il Governo nazionale e quello Regionale le auspicate modifiche integrative all'attuale percentuale di compartecipazione sulle accise dei carburanti, ma ritenuto, tuttavia, opportuno anche per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2015, di avvalersi della facoltà di introdurre un incremento del contributo per l'acquisto di carburanti, come previsto dalla succitata legge regionale n. 14/2010;
RICORDATO che il periodo di validità della misura dei contributi stabilita con precedente deliberazione giuntale n. 1767 del 26.09.2014 viene a scadere in data 31 dicembre 2014;
RITENUTO, in considerazione delle compatibilità di spesa del bilancio, di confermare la misura contributiva di cui alla citata deliberazione giuntale n. 1767 del 26.09.2014 in scadenza al 31 dicembre 2014, quantificando tale intervento contributivo nella misura riportata nella sottostante tabella:

ZONA 1 (Comuni svantaggiati o a contributo maggiorato	Contributo base (art.3 co.2 LR 14/2010)	Aumento della Giunta al contributo base (art.3, co.4 LR 14/2010)	Maggiorazione per i soli Comuni di Zona 1 (art.3, co.3 LR 14/2010)	Aumento della Giunta (art.3, co.4 LR 14/2010)	Contributo totale
Benzina	12 cent	2 cent	7 cent		21 cent
Gasolio	8 cent	1 cent	4 cent	1 cent	14 cent

ZONA 2 (Comuni a contributo base)	Contributo base (art.3 co.2 LR 14/2010)	Aumento della Giunta (art.3, co.4 LR 14/2010)	Contributo totale
Benzina	12 cent	2 cent	14 cent
Gasolio	8 cent	1 cent	9 cent

VISTA la DGR n. 2339 del 05/12/2014, con la quale la Giunta Regionale ha approvato in via preliminare l'applicazione dell'entità degli incentivi come riportata nelle tabelle che precedono;
VISTO il parere favorevolmente espresso, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della L.R. n. 14/2010, dalla quarta Commissione consiliare permanente nella seduta dell' 11/12/2014;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'ambiente ed energia;
all'unanimità,

DELIBERA

1. di applicare, per un periodo di tre mesi decorrente dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 marzo 2015, l'entità degli incentivi per gli acquisti di carburanti per autotrazione con gli importi stabiliti rispettivamente per la Zona 1 (contributo maggiorato) e per la Zona 2 (contributo base), e riportati nelle seguenti tabelle:

ZONA 1 (Comuni svantaggiati o a contributo maggiorato	Contributo base (art.3 co.2 LR 14/2010)	Aumento della Giunta al contributo base (art.3, co.4 LR 14/2010)	Maggiorazione per i soli Comuni di Zona 1 (art.3, co.3 LR 14/2010)	Aumento della Giunta (art.3, co.4 LR 14/2010)	Contributo totale
Benzina	12 cent	2 cent	7 cent		21 cent
Gasolio	8 cent	1 cent	4 cent	1 cent	14 cent

ZONA 2 (Comuni a contributo base)	Contributo base (art.3 co.2 LR 14/2010)	Aumento della Giunta (art.3, co.4 LR 14/2010)	Contributo totale
Benzina	12 cent	2 cent	14 cent
Gasolio	8 cent	1 cent	9 cent

2. la presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

15_1_1_DGR_2549_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2014, n. 2549

DLgs. 81/2008 e successive modifiche: applicazione art. 13, comma 6 e art. 14, comma 8 relativi ai proventi derivanti dalle sanzioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro" che prevede, al Capo II, le modalità di prescrizione ed estinzione dei reati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", e successive modificazioni e integrazioni apportate con D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;
RICHIAMATE, in particolare, le disposizioni contenute nell'art. 13, comma 6 e nell'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche, in base alle quali le somme che le Aziende Usl, in qualità di organi di vigilanza, ammettono a pagare in sede amministrativa ai sensi dell'art. 21, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. 758/94, nonché le somme aggiuntive di cui al comma 5, lett. b) e al comma 8 dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, sono destinate al finanziamento dell'attività di prevenzione, svolta dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL.;
VISTO il DPCM 21 dicembre 2007 recante "Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro", che garantisce, un'uniforme e necessaria unitarietà di esercizio attraverso il coordinamento dell'attività di vigilanza;
CONSIDERATO che con il documento recante "Direttive, criteri, modalità ed elementi economico-finanziari per la redazione del bilancio di esercizio 2013" dd. 10.4.2014, la Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia ha fornito alle Aziende per i Servizi Sanitari indicazioni affinché queste provvedessero a far confluire proventi derivanti dalle sanzioni per le violazioni di cui trattasi su apposito capitolo del loro bilancio;
STABILITO altresì che le Aziende per l'assistenza sanitaria regionali sono tenute a rendicontare alla Amministrazione regionale le somme introitate, con cadenza annuale;
RITENUTO, nelle more di dare completa applicazione alle disposizioni normative vigenti, di definire le modalità di accantonamento e di utilizzo dei proventi da parte delle Aziende per l'assistenza sanitaria. regionali;
RITENUTO altresì che l'utilizzo di tali somme è destinato, in ottemperanza alle disposizioni di legge, al finanziamento di attività e progetti volti ad incrementare la sicurezza nei luoghi di lavoro, la prevenzione dei rischi e la promozione della salute, e che tali iniziative dovranno venire svolte tenendo presente le indicazioni fornite dalla Direzione centrale alla salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia congiuntamente ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro regionali, validate dai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione sulla base di criteri definiti e in relazione alle risorse complessivamente disponibili, che serviranno a remunerare le prestazioni professionali aggiuntive degli operatori professionali;
ATTESO che le somme non utilizzate nel singolo esercizio potranno essere accantonate ed utilizzate negli esercizi successivi;
ATTESO altresì che in data 28.10.2014 è stata espletata idonea informazione sindacale preventiva alle Segreterie Regionali delle Organizzazioni Sindacali del Comparto, della Dirigenza Medica e Veterinaria, della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica, Amministrativa;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Le Aziende per l'assistenza sanitaria sono tenute a far confluire somme riscosse a titolo di sanzioni amministrative nell'ambito della attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro su apposito capitolo del loro bilancio, ed a rendicontare all'Amministrazione regionale le somme introitate di cui trattasi, con cadenza annuale.
2. L'utilizzo di tali somme, nell'esercizio successivo a quello dell'avvenuto incasso, in ottemperanza alle più volte citate disposizioni di legge, è destinato al finanziamento di attività e progetti volti ad incrementare la sicurezza nei luoghi di lavoro, la prevenzione dei rischi e la promozione della salute.

3. I programmi di cui al punto 2 verranno definiti dalla Direzione centrale alla salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia congiuntamente ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro, per essere successivamente realizzati entro l'anno solare, sulla base dei criteri definiti.
4. Al presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e troverà applicazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

15_1_1_DGR_2556_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2014, n. 2556

Modifiche al Bando approvato con DGR 1047/2011 POR FESR 2007-2013. Obiettivo Competitività regionale e Occupazione. Asse IV, Attività 4.1.a "Supporto allo sviluppo urbano". Approvazione del Bando concernente "Sostegno alla realizzazione di Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (Pisus)" e dei relativi allegati e successive modifiche e integrazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio di data 5 luglio 2006 relativo al FESR e successive modifiche e integrazioni recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1989;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio di data 11 luglio 2006 recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, di seguito FESR, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e successive modifiche e integrazioni che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione di data 8 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni recante le modalità di applicazione dei predetti Regolamenti;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»);
VISTO il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007)3329 del 13 luglio 2007, nell'ambito del quale trovano applicazione i programmi operativi predisposti dalle Amministrazioni regionali a valere, tra l'altro, sull'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione";
VISTO il Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 Obiettivo competitività regionale e occupazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito POR) approvato dalla Commissione Europea con la Decisione C(2007)5717 di data 20 novembre 2007 e modificato con Decisione della Commissione Europea C(2010)5 del 4 gennaio 2010, C(2013)2463 del 29 aprile 2013 e da ultimo con Decisione C(2013)8575 del 29 novembre 2013;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 3161 del 14 dicembre 2007 , n. 19 del 14.01.2010, n. 831 del 10 maggio 2013 e n. 2442 dd. 20.12.2013 con le quali si prende atto delle suddette Decisioni;
VISTA la legge regionale n. 7 del 21 luglio 2008 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)" ed in particolare il capo V Attuazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007 - 2013 previsto dal regolamento (CE) n. 1083/2006;
VISTO che, in applicazione a quanto previsto dal Capo V della citata legge regionale n. 7/2008, con Decreto n. 238/Pres del 13 settembre 2008 è stato emanato il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 (pubblicato sul BUR n. 40 del 1 ottobre 2008), così come modificato con Decreto del Presidente della Regione n. 185 di data 6 luglio 2009 e con decreto n. 0105/Pres. del 9 maggio 2011(pubblicato sul BUR n. 20 del 18 maggio 2011);
ATTESO che le disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, lettere a) e b) del succitato regolamento prevedono che la Giunta regionale approvi sia le procedure e i termini per l'implementazione delle attività e l'elenco delle operazioni prioritarie da realizzare direttamente sia i bandi e gli inviti con le relative risorse;

VISTO l'articolo 24 della citata legge regionale 7/2008 con cui, per il finanziamento degli interventi previsti dal POR, è costituito il Fondo POR FESR 2007-2013, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale n. 21 del 8 agosto 2007 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), presso la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, da gestire con contabilità separata, secondo quanto disposto dalla legge n. 2041 del 25 novembre 1971 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato);
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1173 di data 18 maggio 2007, così come integrata con deliberazione della giunta regionale n. 614 di data 31 marzo 2010 successivamente revocata con deliberazione della Giunta regionale 2749 di data 29 dicembre 2010 recante "POR FESR 2007-2013 competitività regionale e occupazione. attività 4.1.a "supporto allo sviluppo urbano". revisione composizione comitato interdirezionale ex art 31 , comma 5 , lett. c della LR 7/2008. Revoca DGR 614/2010";
VISTO il Decreto del Segretario generale n. 45/SGR di data 5 maggio 2011 costitutivo del Gruppo di lavoro interdirezionale denominato "Comitato interdirezionale per l'attività 4.1.a "Supporto allo sviluppo urbano" del POR FESR 2007-2013 e del sottogruppo di lavoro denominato "Comitato di esperti";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1047 di data 1° giugno 2011 con la quale è stato approvato il bando attuativo dell'Attività 4.1.a per il sostegno alla realizzazione di Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS), pubblicato sul BUR n. 24 di data 15 giugno 2011, con delega al Direttore centrale alle attività produttive all'approvazione della relativa modulistica tra cui lo schema della presente Convenzione;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1538 di data 5 agosto 2011, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 34 di data 24 agosto 2011, con cui sono state apportate rettifiche al bando per l'attuazione della attività 4.1.a sopra citato;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2026 di data 27 ottobre 2011 di proroga dei termini di presentazione delle domande di ammissione a finanziamento e di rettifica del bando per l'attuazione della attività 4.1.a del POR FESR sopra citato;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 681 di data 23 aprile 2012 recante modifiche al bando approvato con DGR 1047/2011;
VISTA la deliberazione n. 1596 di data 13 settembre 2012 recante modifiche al bando approvato con DGR 1047/2011;
VISTA la deliberazione n. 2263 di data 13 dicembre 2012 recante modifiche al bando approvato con DGR 1047/2011;
VISTO l'articolo 29 del bando ed i conseguenti Decreti del Direttore centrale delle attività produttive n. 1122 di data 15 luglio 2011, n. 32 di data 13 gennaio 2012, n. 411 di data 20 marzo 2012 e n. 1122 del 25 luglio 2012 di nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione di ammissibilità dei PISUS e per la proposta di graduatoria dei medesimi;
VISTO il Decreto del Direttore centrale attività produttive 10 aprile 2013 n. 414/PROD con il quale, ai sensi dell'art.30 comma 1 bis del Bando del bando emanato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1047 di data 1 giugno 2011, concernente l'attuazione della attività 4.1.a del POR FESR 2007-2013 "Sostegno alla realizzazione di piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (pisus)" e dei relativi allegati, si è provveduto a:
- individuare i Comuni Organismi Intermedi con la precisazione che tale individuazione diverrà definitiva successivamente alla approvazione della Giunta regionale;
- approvare la proposta di graduatoria dei progetti integrati PISUS ammissibili a finanziamento
- approvare l'elenco, nell'ambito dei PISUS ammissibili dei singoli interventi non ammissibili a finanziamento
- approvare l'elenco dei PISUS non ammissibili a finanziamento
- approvare la graduatoria definitiva dei Pisus ammessi a finanziamento successivamente alla autorizzazione da parte della Giunta regionale all'impegno delle risorse messe a bando;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1029 di data 15 giugno 2013 "POR FESR 2007-2013 Obiettivo competitività regionale e occupazione Asse 4 - attività 4.1.A "supporto allo sviluppo urbano" con la quale sono stati individuati i potenziali organismi intermedi;
VISTO il Decreto del Direttore centrale attività produttive 29/7/2014 n. 3024/PRODRAF con il quale, ai sensi dell'art. 30 comma 1 bis del Bando del bando emanato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1047 di data 1 giugno 2011, concernente l'attuazione della attività 4.1.a del POR FESR 2007-2013 "Sostegno alla realizzazione di piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (pisus)" e dei relativi allegati, si è provveduto a:
- approvare in via definitiva la proposta di graduatoria dei progetti integrati PISUS ammissibili a finanziamento
- approvare l'elenco, nell'ambito dei PISUS ammissibili dei singoli interventi non ammissibili a finanziamento
- approvare l'elenco dei PISUS non ammissibili a finanziamento
- impegnare le risorse destinate ai primi quattro pisus della graduatoria definitiva per complessivi euro

20.290.171,96;
PRESO ATTO che nel corso dell'anno 2011, visti i ritardi riscontrati nell'avanzamento finanziario della programmazione comunitaria, è stata avviata dall'Autorità di Gestione del POR, d'intesa con la Commissione Europea, l'azione per accelerare l'attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013, sulla base di quanto stabilito dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.), con deliberazione n. 1 del 11 gennaio 2011, recante "Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013";
CONSIDERATO che, in data 27 febbraio 2012, il Comitato del Quadro Strategico Nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica nazionale unitaria ha approvato il documento denominato "Iniziative di accelerazione e di riprogrammazione dei Programmi comunitari 2007/2013" con il quale si raccomanda alle Autorità di Gestione di avviare, qualora necessario, riprogrammazioni interne ed esterne al POR anche mediante l'adesione al Piano di Azione e Coesione (PAC);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 660 del 11 aprile 2013 con la quale la Giunta ha approvato, in via preliminare, la proposta di modifica del Programma "POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e occupazione Friuli Venezia Giulia", autorizzando la notifica alla Commissione Europea, previa consultazione del Comitato di Sorveglianza e autorizzando, altresì, l'Autorità di Gestione a verificare la possibilità di riprogrammare eventuali risorse non utilizzate del POR FESR in favore del POR FSE;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1515 del 30 agosto 2013 "POR FESR 2007-2013 obiettivo Competitività regionale e occupazione. Adesione al Piano di Azione Coesione. Proposta di modifica del programma operativo: approvazione preliminare";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 515 di data 21 marzo 2014 "Approvazione modifica del piano di azione coesione" con la quale si è provveduto ad approvare l'adesione al Piano di Azione Coesione del Friuli Venezia Giulia includente l'azione "progettazione integrata per uno sviluppo territoriale sostenibile - PISUS" individuata mediante la scheda 06 quale linea di intervento "salvaguardia" per la quale sono destinate risorse pubbliche per un ammontare di 20,291 Meuro derivanti dalla riduzione della quota di cofinanziamento nazionale del POR FESR 2007-2013 (ex Legge n. 183/87) ed è prevista un'attuazione sulla base di un cronoprogramma di spesa che si conclude nel 2019;
VISTO il Regolamento per l'attuazione del Piano di Azione Coesione Friuli Venezia Giulia approvato con DGR n. 841 dell'8 maggio ed emanato con DPReg n. 88/Pres del 15 maggio 2014, pubblicato sul BUR n. 22 del 28/05/2014.
VISTA la Delibere CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007, n. 1 del 6 marzo 2009 e n. 1 del 11 gennaio 2011 che rispettivamente attuano il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 e definiscono obiettivi criteri e modalità per la programmazione delle risorse;
VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 847 del 15 maggio 2012 con la quale è stato approvato in via definitiva il Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 359 di data 27 febbraio 2014 "delibere CIPE 166/2007, 1/2009, 1/2011 e 10/2012. Programma attuativo regionale per il fondo per lo sviluppo e la coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013. Comitato di sorveglianza del 28/12/2013 e successiva procedura scritta: presa d'atto delle risultanze della seduta del Comitato e degli esiti della procedura scritta e approvazione degli aggiornamenti e delle modifiche del PAR FSC" con la quale, in premessa, viene dato atto che relativamente alla Linea d'Azione 4.1.2 è stata accolta la richiesta di concentrare il finanziamento sui soli PISL da identificarsi con gli esistenti PISUS, per i quali sarà utilizzato il bando già emanato nell'ambito del POR FESR;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 360 di data 27 febbraio 2014 "LR 21/2007, art 21, comma 2. programma attuativo regionale del fondo per lo sviluppo e la coesione della Regione Friuli Venezia Giulia (PAR FSC) per il periodo 2007-2013: prelievo dal fondo per lo sviluppo e la coesione della quota accantonata a titolo di riserva per un eventuale contributo relativo al terremoto dell'Emilia e assegnazione ai capitoli operativi del PAR FSC" con la quale viene ripartita la quota di € 1.042.000,00 allocata sul capitolo di spesa 9611 denominato "Fondo per lo sviluppo e la coesione - FSC" - UBI 10.2.2.5070, precedentemente accantonate a titolo di riserva per il contributo relativo al terremoto dell'Emilia, sui capitoli operativi delle Strutture attuatrici del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013 e viene disposto il prelevamento della somma complessiva di € 1.042.000,00 dal medesimi capitolo di spesa 9611 e la sua iscrizione nelle Unità di bilancio e nei capitoli di spesa nei termini indicati nella Tabella che forma allegato A) della DGR sopra indicata comportando una dotazione complessiva di risorse pubbliche per la linea d'azione 4.1.2 pari a 9,0 Meuro;
VISTA la Delibera CIPE 21/2014 di data 30 giugno 2014, pubblicata in GURI il 22/09/2014 che fissa, tra l'altro, i termini per il raggiungimento dell'obbligazione giuridicamente vincolante per l'utilizzo dei fondi PAR FSC;
VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 2170 di data 14 novembre 2014 con la quale è approvata

la scheda di attività relativa alla Linea d'Azione 4.1.2 - Progetti di sviluppo territoriale - (Azione Progetti Integrati di Sviluppo Locale PISL) del "Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013";
VISTO l'articolo 2, comma 18 della Legge regionale 6/2013 con la quale si autorizza la Giunta regionale, al fine di agevolare la realizzazione da parte degli enti locali di opere pubbliche di importanza generale in armonia con gli obiettivi fissati di finanza pubblica e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2008, n. 238 (Regolamento per l'attuazione del programma operativo regionale (POR) FESR competitività regionale e occupazione 2007-2013), a modificare il Capo VIII del bando per l'accesso ai contributi previsti dall'Attività 4.1.a) "Supporto allo sviluppo urbano" del POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e Occupazione finalizzati alla realizzazione del Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS), approvato con deliberazione della Giunta regionale 1 giugno 2011, n. 047 (POR FESR 2007-2013. Obiettivo competitività regionale e occupazione. asse IV, Attività 4.1.a "Supporto allo sviluppo urbano". Approvazione del bando concernente "Sostegno alla realizzazione di piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PISUS)" e dei relativi allegati), affinché l'erogazione del finanziamento avvenga sulla base della reale progressione della spesa;
VISTO l'articolo 57, comma 1, lettera a) punti 1) e 2) della LR 14/2002 il quale dispone che il finanziamento concesso agli OI è erogato previa richiesta, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario per le seguenti fattispecie: progettazione; lavori per un importo non inferiore al 30 per cento del corrispettivo contrattuale iniziale e, in relazione al saldo, per l'importo residuo;
VISTA la Legge Regionale n. 15 di data 8 agosto 2014 "Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007" con la quale, all'art 2 comma 95, si è provveduto, al fine del totale utilizzo dei fondi del Piano di Azione Coesione, destinati per le finalità di sviluppo urbano sostenibile derivanti dalla riprogrammazione esterna del Programma Operativo Regionale POR FESR Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione" - programmazione 2007/2013, in considerazione dei necessari tempi amministrativi intercorsi per il compimento dell'attività di riprogrammazione, nonché per garantire il più ampio sviluppo del contesto imprenditoriale delle aree urbane interessate, a modificare il bando per l'accesso ai contributi previsti dall'Attività 4.1.a) "Supporto allo sviluppo urbano" del POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e Occupazione finalizzati alla realizzazione del Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS), approvato con deliberazione della Giunta regionale 1 giugno 2011, n. 1047 (POR FESR 2007-2013. Obiettivo competitività regionale e occupazione. Asse IV, Attività 4.1.a "Supporto allo sviluppo urbano". Approvazione del bando concernente "Sostegno alla realizzazione di piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PISUS)" e dei relativi allegati);
RITENUTO di dover apportare le opportune modifiche al Bando per adeguarlo alle disposizioni normative sopra citate e consentire la sua più ampia efficacia;
RITENUTO di dover procedere alla modifica delle tempistiche di attuazione previste nel Bando PISUS visti i ritardi riscontrati nell'avanzamento finanziario della programmazione comunitaria del POR FESR per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 a causa dei quali si è resa necessaria l'adesione al Piano di Azione Coesione della Regione Friuli Venezia Giulia;
RITENUTO di dover procedere all'inserimento nel Bando di specifiche condizioni di attuazione per consentire il finanziamento di ulteriori PISUS con le disposizioni che disciplinano l'utilizzo dei fondi PAR FSC;
VISTA la Legge regionale n. 7 del 20/3/2000 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";
VISTA la Legge regionale n. 21/2007, in particolare l'articolo 19 inerente la costituzione di un Fondo per interventi a finanziamento comunitario.
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali di concerto con l'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie,
all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare per le motivazioni indicate in premessa, nel testo allegato A) alla presente deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le modifiche al bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1047 di data 1 giugno 2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 24 di data 15 giugno 2011, e successivamente modificato e integrato come indicato in premessa;
2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e del relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE. SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

15_1_1_DGR_2556_2_ALL1

Allegato A)

Modifiche al bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1047/2011 pubblicata sul BUR n. 24/2011 e recante "POR FESR 2007-2013 - Obiettivo Competitività regionale e Occupazione - Asse IV, Attività 4.1.a "Supporto allo sviluppo urbano". Approvazione del bando concernente "Sostegno alla realizzazione di Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (Pisus)" e dei relativi allegati", successivamente modificato con deliberazioni della Giunta regionale n. 1538/2011, n. 2026/2011, n. 681/2012, n. 1596/2012 e n. 2263/2012

SOMMARIO

Art. 1 modifiche all'art. 2, comma 3 del bando allegato alla DGR 1047/2011 e successive modifiche e integrazioni

1. Al comma 3 dell'articolo 2 del bando allegato alla DGR 1047/2011 e successive modifiche e integrazioni dopo la lettera aa) sono inserite le seguenti lettere:
bb) Delibera della Giunta regionale n. 847 del 17 maggio 2012 con la quale è stato approvato in via definitiva, il Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013;
cc) Delibera della Giunta regionale n. 359 di data 27 febbraio 2014 "delibere CIPE 166/2007, 1/2009, 1/2011 e 10/2012. Programma attuativo regionale per il fondo per lo sviluppo e la coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013. Comitato di sorveglianza del 28/12/2013 e successiva procedura scritta: presa d'atto delle risultanze della seduta del Comitato e degli esiti della

procedura scritta e approvazione degli aggiornamenti e delle modifiche del PAR FSC";
dd) Delibera della Giunta regionale n. 360 di data 27 febbraio 2014 "LR 21/2007, art 21, comma 2. programma attuativo regionale del fondo per lo sviluppo e la coesione della Regione Friuli Venezia Giulia (PAR FSC) per il periodo 2007-2013: prelievo dal fondo per lo sviluppo e la coesione della quota accantonata a titolo di riserva per un eventuale contributo relativo al terremoto dell'Emilia e assegnazione ai capitoli operativi del PAR FSC";
ee) Delibera della Giunta regionale n. 515 di data 21 marzo 2014 "Approvazione modifica del piano di azione coesione";
ff) Delibere CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007, n. 1 del 6 marzo 2009 e n. 1 del 11 gennaio 2011 che rispettivamente attuano il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 e definiscono obiettivi criteri e modalità per la programmazione delle risorse;
gg) Delibera CIPE 21/2014 di data 30 giugno 2014, pubblicata in GURI il 22/09/2014 che fissa, tra l'altro, i termini per il raggiungimento dell'obbligazione giuridicamente vincolante per l'utilizzo dei fondi PAR FSC;
hh) Delibera della Giunta regionale n. 2170 di data 14 novembre 2014 con la quale è approvata la scheda di attività relativa alla Linea d'Azione 4.1.2 - Progetti di sviluppo territoriale - (Azione Progetti Integrati di Sviluppo Locale PISL) del "Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013";
ii) l'articolo 2, comma 18 della Legge regionale 6/2013 "Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007";
ll) l'art. 2 comma 95 della Legge Regionale n. 15 di data 8 agosto 2014 "Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007".

Art. 2 modifiche all'art. 7, comma 5 del bando allegato alla DGR 1047/2011 e successive modifiche e integrazioni

1. Il comma 5 dell'articolo 7 del bando allegato alla DGR 1047/2011 e successive modifiche e integrazioni è abrogato.

Art. 3 modifiche all'art. 11, comma 1 e comma 3 del bando allegato alla DGR 1047/2011 e successive modifiche e integrazioni

1. Il comma 1 dell'articolo 11 del bando allegato alla DGR 1047/2011 e successive modifiche e integrazioni è abrogato e sostituito dal seguente: "Le risorse finanziarie complessivamente stanziate per l'attuazione dei PISUS ammontano:
a) ad euro 20.290.733,00ai sensi della DGR n .515 del 21 marzo 2014,relativamente ai fondi PAC
b) ad euro 9.000.000,00 ai sensi delle DGR n. 359 del 27 febbraio 2014 e DGR n. 360 del 27 febbraio 2014, relativamente ai fondi PAR FSC"
2. Il comma 3 dell'articolo 11 del bando allegato alla DGR 1047/2011 e successive modifiche e integrazioni è abrogato.

Art. 4 modifiche all'art. 13, comma 1 lettera c) punti 2 e 3 del bando allegato alla DGR 1047/2011 e successive modifiche e integrazioni

1. Il punto 2 della lettera c) del comma 1 dell'art. 13 del bando allegato alla DGR 1047/2011 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente: <<acquisizione di beni nella misura massima dell'80 per cento della voce di cui al punto 1) per un controvalore di spesa non superiore a 64.000 euro, compresi la cartellonistica e il materiale informatico per la pubblicizzazione dell'aiuto finanziario nella misura massima di 500 euro per singolo intervento>>;
Il punto 3 della lettera c) del comma 1 dell'art. 13 del bando allegato alla DGR 1047/2011 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente: <<acquisizione di servizi nella misura massima del 50 per cento della voce di cui al punto 1) per un controvalore di spesa non superiore a 10.000 euro>>.

Art. 5 modifiche all'art. 17, commi 1, 2 e 5 del bando allegato alla DGR 1047/2011 e successive modifiche e integrazioni

1. Al comma 1 dell'articolo 17 del bando allegato alla DGR 1047/2011 e successive modifiche e integrazioni le parole "entro 30 giorni dalla stipula della convenzione" sono sostituite dalle parole "entro 90 giorni dalla stipula della convenzione" e le parole "per un periodo di 30 giorni dalla data della sua pubblicazione" sono sostituite con le parole "per un periodo di almeno 30 giorni dalla data della sua pubblicazione";
2. Al comma 2 dell'articolo 17 del bando allegato alla DGR 1047/2011 e successive modifiche e integrazioni le parole "50.000 euro" sono sostituite dalle parole "20.000 euro";
3. Al comma 5 dell'articolo 17 del bando allegato alla DGR 1047/2011 e successive modifiche e integrazioni le parole "entro 3 mesi dalla pubblicazione del bando" sono sostituite dalle parole "entro 6 mesi dalla pubblicazione del bando".

Art. 6 modifiche all'art. 20, commi 2 e 3 del bando allegato alla DGR 1047/2011 e successive modifiche e integrazioni

1. Al comma 2 dell'articolo 20 del bando allegato alla DGR 1047/2011 e successive modifiche e integrazioni le parole "31 marzo 2015" si sostituiscono con le parole "31 marzo 2020 per i pisus finanziati con i fondi PAC";

2. Al comma 3 dell'articolo 20 del bando allegato alla DGR 1047/2011 e successive modifiche e integrazioni le parole "30 giugno 2015" si sostituiscono con le parole "30 giugno 2020 per i pisus finanziati con i fondi PAC".

Art. 7 modifiche all'art. 21, commi 2 e 3 del bando allegato alla DGR 1047/2011 e successive modifiche e integrazioni

1. Il comma 2 dell'articolo 21 del bando allegato alla DGR 1047/2011 e successive modifiche e integrazioni è abrogato;

2. Il comma 3 dell'articolo 21 del bando allegato alla DGR 1047/2011 e successive modifiche e integrazioni è abrogato ed interamente sostituito dal seguente: "Relativamente agli interventi finanziati con fondi PAR FSC, ai sensi della delibera CIPE n. 21/2014 per interventi realizzati da soggetti pubblici, l'Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OGV), individuata nell'aggiudicazione provvisoria in favore di soggetto terzo contraente selezionato sulla base di procedure di gara, deve essere realizzata entro il termine perentorio del 31 dicembre 2015. Il mancato rispetto della predetta scadenza comporterà le sanzioni previste nella Delibera CIPE sopra citata al punto 6.1. ".

Art. 8 modifiche all'art. 22, commi 2 e 3 del bando allegato alla DGR 1047/2011 e successive modifiche e integrazioni

1. Al comma 2 dell'articolo 22 del bando allegato alla DGR 1047/2011 e successive modifiche e integrazioni le parole "30 giorni" sono sostituite con le parole "180 giorni";

2. Il comma 3 dell'articolo 22 del bando allegato alla DGR 1047/2011 e successive modifiche e integrazioni è interamente sostituito dal seguente: "Relativamente agli interventi finanziati con fondi PAR FSC, ai sensi della delibera CIPE n. 21/2014 per interventi realizzati da soggetti privati, l'Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OGV), individuata nella data finale fissata dal bando per la presentazione delle domande, deve essere realizzata entro il termine perentorio del 31 dicembre 2015. Il mancato rispetto della predetta scadenza comporterà le sanzioni previste nella Delibera CIPE sopra citata al punto 6.1.".

Art. 9 modifiche all'art. 31, comma 2 del bando allegato alla DGR 1047/2011 e successive modifiche e integrazioni

1. Al comma 2 dell'articolo 31 del bando allegato alla DGR 1047/2011 e successive modifiche e integrazioni le parole "dall'approvazione di cui al comma 10 dell'articolo 30" sono sostituite con le parole "dalla comunicazione di cui al comma 9 dell'articolo 30".

Art. 10 modifiche all'art. 33, comma 1 del bando allegato alla DGR 1047/2011 e successive modifiche e integrazioni

1. Al comma 1 dell'articolo 33 del bando allegato alla DGR 1047/2011 e successive modifiche e integrazioni le parole "Con decreto del Direttore del Servizio competente è disposta la liquidazione del 35%" sono sostituite con le parole "Con decreto del Direttore del Servizio competente, previa richiesta da parte dell'OI, può essere disposta la liquidazione, anche in fasi successive, sino ad un massimo del 35%";

Art. 11 modifiche all'art. 34, comma 1 del bando allegato alla DGR 1047/2011 e successive modifiche e integrazioni

1. Al comma 1 dell'articolo 34 del bando allegato alla DGR 1047/2011 e successive modifiche e integrazioni le parole "Entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione degli interventi ammessi a finanziamento di cui all'art. 30 comma 9" sono sostituite con le parole "Entro 60 giorni dall'approvazione della graduatoria di cui all'art. 17 comma 5 nel caso di interventi realizzati da soggetti privati ovvero entro 60 giorni dalla stipula della convenzione tra SRA e O.I. nel caso di interventi realizzati da soggetti pubblici".

Art. 12 modifiche all'art. 35, comma 8 del bando allegato alla DGR 1047/2011 e successive modifiche e integrazioni

1. Al comma 8 dell'articolo 35 del bando allegato alla DGR 1047/2011 e successive modifiche e integrazioni le parole "31 dicembre 2014" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2019 per i pisus finanziati con i fondi PAC e 31 dicembre 2017 per i pisus finanziati con i fondi PAR FSC".

Art. 13 modifiche all'art. 36, comma 1 lettera d) del bando allegato alla DGR 1047/2011 e successive modifiche e integrazioni

1. Al comma 1 lettera d) dell'articolo 36 del bando allegato alla DGR 1047/2011 e successive modifiche e integrazioni le parole ",fino a tutto il 2020" sono sostituite con le parole "per 5 anni dalla conclusione di ogni singolo intervento".

Art. 14 modifiche all'art. 39, comma 1 del bando allegato alla DGR 1047/2011 e successive modifiche e integrazioni

1. Al comma 1 dell'articolo 39 del bando allegato alla DGR 1047/2011 e successive modifiche e integrazioni le parole "del PISUS" sono sostituite con le parole "di ogni singolo intervento".

Art. 15 modifiche all'art. 41, comma 4 del bando allegato alla DGR 1047/2011 e successive modifiche e integrazioni

1. Il comma 4 dell'articolo 41 del bando allegato alla DGR 1047/2011 e successive modifiche e integrazioni le parole "e la conclusione degli interventi entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite con le parole "per i PISUS finanziati con fondi PAC ed entro 90 giorni dal termine individuato all'art. 35 comma 8 per i PISUS finanziati con fondi PAR FSC".

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

15_1_1_ADC_AMB ENERUD LA ROSA E ALTRI_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 25 della LR 3.7.2002, n. 16 - Domande di riconoscimento o di concessione preferenziale.

Nei termini e nelle modalità di cui all'art. 25 della L.R. 3.7.2002 n.16 sono state presentate le sottoelencate domande di riconoscimento o di concessione preferenziale del diritto all'uso dell'acqua pubblica.
Le domande unitamente agli atti di progetto, saranno depositate presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Sede di Udine,
Via Sabbadini n. 31, con decorrenza dal 7 gennaio 2015 e fino a tutto il 26 gennaio 2015, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Le osservazioni e le opposizioni scritte potranno essere presentate, presso la Direzione sopraccitata, entro e non oltre il 26 gennaio 2015.
Udine, 30 dicembre 2014

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

15_1_1_ADC_AMB ENERUD LA ROSA E ALTRI_2_ALL1

n. dom	Richiedente	Codice Fiscale	Ubicazione derivazione	Foglio	Mappale	Portata moduli	Utilizzo
3968	Pasticceria "La Rosa" di Collaut Stefano	02181980307	Cervignano del Friuli		111/36 Sub1/2/3	0,04 (4 l/sec)	Consumo umano
3980	Mobili Airone di Trevisan Silvia Maria	00526760301	Cervignano del Friuli	13	600/1	0,01 (1 l/sec)	Uso attività commerciale
3981	Progetto Tenda di Macor Cinzia	0189751039	Cervignano del Friuli	19	389/1	0,01 (1 l/sec)	Igienico sanitario
3985	SICEN s.r.l.	02294730276	Cervignano del Friuli	13	600/11	0,40 (40 l/sec)	Igienico sanitario
4003	Keyo sas di Gordini Tiberio	02186220303	Aquileia	929/10	60	0,040 (4 l/sec)	Consumo umano
4036	Monticolo Enrico	02122360304	Torvisosa	18	389	0,01 (1 l/sec)	Uso attività commerciale
4080	Bar Trattoria daWalter di Azzan Daniela	ZZNDNL63D54G284N	Ruda	17	413	0,60 (60 l/sec)	Consumo umano
4082	Alessandris Gianni	LSSGNN54C10D627E	Fiumicello	23	1247	0,0005 (0,05 l/sec	Igienico sanitario
4086	Franzot Alfio & C. snc	FRNLFA53C31D627F	Fiumicello	10	165/3	0,0005 (0,05 l/sec)	Igienico sanitario
4087	Montagner Fabio	MNTFBA60B12E098A	Fiumicello	11	228/3	0,0005 (0,05 l/sec)	Consumo umano
4108	Pasqualini Nellido	PSQNLD54C04I562G	Cervignano del Friuli	6	1392	0,0005 (0,05 l/sec)	Igienico sanitario
4112	Fracaros snc	00392970315	Villa Vicentina	7	171/7	0,0005 (0,05 l/sec	Igienico sanitario
4114	S.E.T.A.V.	02057890309	Cervignano del Friuli	13	602/2	0,04(4 l/sec)	Igienico sanitario
4119	Moratto Alessandra	MRTLSN76L69E098Q	Fiumicello	10	156/4	0,0005 (0,05 l/sec	Uso attività artigianale
4241	Trattoria "Al Ponte"	0000000256910308	Fiumicello	1412/5	28 – 29	0,01(10 l/sec)	Igienico sanitario
5019	Attilio Domenico Ascanio	01808930307	Gonars	14 11	167 69	0,20 (20 l/sec)	Irriguo
5237	Az. Agr. Pasut e Gasparini	01432360301	Camino al Tagliamento	98 99 91 73 100 58	282-108-116-214 -333-333 57 – 79 13 57 80 236 - 275	0,166 (16 l/sec)	Irriguo

n. dom	Richiedente	Codice Fiscale	Ubicazione derivazione	Foglio	Mappale	Portata moduli	Utilizzo
5260	Basello Ivan	BSLVNI72E30Z133I	Castions di Strada	3	237	0,30 (30 l/sec)	Irriguo
5511	Morsut Luca	MRSLCU71E31G284LO	Ruda	16/11	580/8	0,18 (18 l/sec)	Irriguo
5512				3	821/1	0,18 (18 l/sec)	
5513				11	756/1	0,18 (18 l/sec)	
5514				11	55/6	0,18 (18 l/sec)	
5515				11	760/1	0,18 (18 l/sec)	Uso cantina
5516				11	760/1	0,18 (18 l/sec)	Irriguo
5518	Azienda Agricola Monutti Bruno	01945070386	Povoletto	20	114	0,04 (4 l/sec)	Irriguo
5528	SOFART S.p.a.	01536930306	Torreano	32	93	0,1 (10 l/sec)	Irriguo
5803	Deana Angelo e Giovanni	01772840300	Talmassons	19	24	0,01 (1 l/sec)	Zootecnico
5914	SUPERBETON Spa	01848280267	Cividale del Friuli	33	165	0,03 (3 l/sec)	Uso cantiere
5920	Azienda Agricola Pellizzon Silvia	PLLSLV77H46E098Y	Buia	13	545	0,02 (2 l/sec)	Zootecnico
5926	Zolin Antonio & C. snc	ZLNNTN45P28B132L	San Daniele del Friuli	25	75	0,08 (8 l/sec)	Zootecnico
5940	Az.ienda Agricola Fioretti di De Giorgi Giuseppina	DGRGPP60R58Z133X	Talmassons	48	53 - 48	0,08 (8 l/sec)	Zootecnico
6113	Az.Agr. Fontana Paolo Giuseppe	FNTPGS24C60L157W	Ruda	14 12	522/1 494/1	0,28 (28 l/sec)	Irriguo
6114	Rizzi Mario	RZZMRA46S12G743N	Talmassons	47	35	0,30 (30 l/sec)	Irriguo
6117	Comuzzi Francesca e Comuzzi Erminio	CMZFNC70R51E473U CMZRMN41L31H352Z	Rivignano	27	130	0,18 (18 l/sec)	Irriguo
6363	Acquedotto Poiana Spa	00160360301	San Giovanni al Natisone	19	185	0,10(10 l/sec)	Igienico sanitario
6368	Az Agr Omenetto Mario e Arnaldo	MNTMRA40B06G284D MNTRLD64E13G284D	Pavia di Udine	36	315	0,045 (4,5 l/sec)	Igienico sanitario e irriguo

Udine, 30 dicembre 2014

VISTO: IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.: SCHIFFO

15_1_1_ADC_SEGR GEN UTGO ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della LR 12/2009.

GN 1468 presentato il 23.10.2014
GN 1559 presentato il 12.11.2014
GN 1560 presentato il 12.11.2014
GN 1605 presentato il 20.11.2014
GN 1619 presentato il 24.11.2014
GN 1628 presentato il 25.11.2014
GN 1643 presentato il 27.11.2014
GN 1649 presentato il 28.11.2014
GN 1664 presentato il 02.12.2014
GN 1667 presentato il 02.12.2014
GN 1689 presentato il 04.12.2014
GN 1691 presentato il 04.12.2014
GN 1693 presentato il 05.12.2014
GN 1706 presentato il 10.12.2014
GN 1707 presentato il 10.12.2014
GN 1717 presentato il 15.12.2014
GN 1718 presentato il 15.12.2014
GN 1725 presentato il 16.12.2014
GN 1726 presentato il 16.12.2014
GN 1727 presentato il 16.12.2014
GN 1728 presentato il 16.12.2014
GN 1730 presentato il 16.12.2014
GN 1737 presentato il 17.12.2014
GN 1738 presentato il 17.12.2014
GN 1739 presentato il 17.12.2014

15_1_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della LR 12/2009.

GN 3186/14 presentato il 19/09/2014
GN 3941/14 presentato il 18/11/2014
GN 3961/14 presentato il 19/11/2014
GN 3965/14 presentato il 19/11/2014
GN 4012/14 presentato il 24/11/2014
GN 4056/14 presentato il 26/11/2014
GN 4176/14 presentato il 05/12/2014
GN 4178/14 presentato il 05/12/2014
GN 4189/14 presentato il 05/12/2014
GN 4201/14 presentato il 05/12/2014
GN 4202/14 presentato il 05/12/2014
GN 4255/14 presentato il 11/12/2014
GN 4256/14 presentato il 11/12/2014
GN 4257/14 presentato il 11/12/2014
GN 4258/14 presentato il 11/12/2014
GN 4262/14 presentato il 11/12/2014
GN 4263/14 presentato il 11/12/2014
GN 4282/14 presentato il 12/12/2014
GN 4289/14 presentato il 15/12/2014
GN 4290/14 presentato il 15/12/2014
GN 4296/14 presentato il 15/12/2014
GN 4299/14 presentato il 15/12/2014
GN 4301/14 presentato il 15/12/2014
GN 4302/14 presentato il 15/12/2014
GN 4316/14 presentato il 16/12/2014
GN 4317/14 presentato il 16/12/2014
GN 4318/14 presentato il 16/12/2014
GN 4322/14 presentato il 16/12/2014
GN 4323/14 presentato il 16/12/2014
GN 4326/14 presentato il 16/12/2014
GN 4327/14 presentato il 16/12/2014
GN 4345/14 presentato il 17/12/2014
GN 4346/14 presentato il 17/12/2014
GN 4349/14 presentato il 17/12/2014
GN 4350/14 presentato il 17/12/2014
GN 4353/14 presentato il 17/12/2014
GN 4355/14 presentato il 17/12/2014

15_1_1_ADC_SEGR GEN UTTS ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della LR 12/2009.

GN 5752/13 presentato il 16/05/2013
GN 1873/14 presentato il 21/02/2014
GN 2676/14 presentato il 18/03/2014
GN 2691/14 presentato il 18/03/2014
GN 3617/14 presentato il 10/04/2014
GN 3773/14 presentato il 15/04/2014
GN 3807/14 presentato il 15/04/2014
GN 3829/14 presentato il 16/04/2014
GN 3950/14 presentato il 18/04/2014
GN 4808/14 presentato il 19/05/2014
GN 4885/14 presentato il 20/05/2014
GN 5089/14 presentato il 26/05/2014
GN 5442/14 presentato il 05/06/2014
GN 5598/14 presentato il 09/06/2014
GN 5982/14 presentato il 18/06/2014
GN 5983/14 presentato il 18/06/2014
GN 5987/14 presentato il 18/06/2014
GN 6028/14 presentato il 20/06/2014
GN 6265/14 presentato il 26/06/2014
GN 6844/14 presentato il 11/07/2014
GN 6848/14 presentato il 11/07/2014
GN 7442/14 presentato il 28/07/2014
GN 7446/14 presentato il 28/07/2014
GN 7452/14 presentato il 28/07/2014
GN 7464/14 presentato il 28/07/2014
GN 7465/14 presentato il 28/07/2014
GN 7468/14 presentato il 28/07/2014
GN 7469/14 presentato il 28/07/2014
GN 7511/14 presentato il 29/07/2014
GN 7662/14 presentato il 31/07/2014
GN 7710/14 presentato il 01/08/2014
GN 7926/14 presentato il 06/08/2014
GN 7929/14 presentato il 06/08/2014
GN 7930/14 presentato il 06/08/2014
GN 7931/14 presentato il 06/08/2014
GN 7956/14 presentato il 06/08/2014
GN 7996/14 presentato il 07/08/2014
GN 8001/14 presentato il 07/08/2014
GN 8005/14 presentato il 07/08/2014
GN 8007/14 presentato il 07/08/2014
GN 8015/14 presentato il 07/08/2014
GN 8018/14 presentato il 07/08/2014
GN 8026/14 presentato il 08/08/2014
GN 8029/14 presentato il 08/08/2014
GN 8033/14 presentato il 08/08/2014
GN 8037/14 presentato il 08/08/2014
GN 8044/14 presentato il 08/08/2014
GN 8051/14 presentato il 08/08/2014
GN 8068/14 presentato il 08/08/2014
GN 8079/14 presentato il 11/08/2014
GN 8080/14 presentato il 11/08/2014
GN 8110/14 presentato il 11/08/2014
GN 8347/14 presentato il 22/08/2014
GN 8405/14 presentato il 26/08/2014
GN 8420/14 presentato il 27/08/2014
GN 8507/14 presentato il 27/08/2014
GN 8509/14 presentato il 27/08/2014
GN 8540/14 presentato il 28/08/2014
GN 8825/14 presentato il 08/09/2014
GN 8862/14 presentato il 09/09/2014
GN 8881/14 presentato il 10/09/2014
GN 8889/14 presentato il 10/09/2014
GN 8893/14 presentato il 10/09/2014
GN 9236/14 presentato il 18/09/2014
GN 9242/14 presentato il 18/09/2014
GN 9243/14 presentato il 18/09/2014
GN 9249/14 presentato il 18/09/2014
GN 9253/14 presentato il 18/09/2014
GN 9262/14 presentato il 19/09/2014
GN 9332/14 presentato il 22/09/2014
GN 9334/14 presentato il 22/09/2014
GN 9338/14 presentato il 22/09/2014
GN 9489/14 presentato il 25/09/2014
GN 9525/14 presentato il 26/09/2014
GN 9541/14 presentato il 26/09/2014
GN 9567/14 presentato il 26/09/2014
GN 9639/14 presentato il 29/09/2014
GN 9640/14 presentato il 29/09/2014
GN 9641/14 presentato il 29/09/2014
GN 9642/14 presentato il 29/09/2014
GN 9643/14 presentato il 29/09/2014
GN 9789/14 presentato il 02/10/2014
GN 9834/14 presentato il 03/10/2014
GN 9990/14 presentato il 08/10/2014
GN 9995/14 presentato il 08/10/2014
GN 10006/14 presentato il 08/10/2014
GN 10045/14 presentato il 09/10/2014
GN 10078/14 presentato il 10/10/2014
GN 10088/14 presentato il 10/10/2014
GN 10112/14 presentato il 13/10/2014
GN 10114/14 presentato il 13/10/2014
GN 10152/14 presentato il 13/10/2014
GN 10179/14 presentato il 14/10/2014
GN 10205/14 presentato il 15/10/2014
GN 10206/14 presentato il 15/10/2014
GN 10221/14 presentato il 15/10/2014
GN 10222/14 presentato il 15/10/2014
GN 10263/14 presentato il 16/10/2014
GN 10290/14 presentato il 17/10/2014
GN 10479/14 presentato il 23/10/2014
GN 10495/14 presentato il 24/10/2014
GN 10499/14 presentato il 24/10/2014
GN 10500/14 presentato il 24/10/2014
GN 10625/14 presentato il 27/10/2014
GN 10646/14 presentato il 28/10/2014
GN 10711/14 presentato il 30/10/2014
GN 10715/14 presentato il 30/10/2014
GN 10719/14 presentato il 30/10/2014
GN 10728/14 presentato il 30/10/2014
GN 10729/14 presentato il 30/10/2014
GN 10738/14 presentato il 31/10/2014
GN 10739/14 presentato il 31/10/2014
GN 10820/14 presentato il 04/11/2014
GN 10821/14 presentato il 04/11/2014
GN 10838/14 presentato il 04/11/2014
GN 10938/14 presentato il 06/11/2014
GN 10998/14 presentato il 07/11/2014
GN 11047/14 presentato il 07/11/2014
GN 11057/14 presentato il 10/11/2014
GN 11118/14 presentato il 11/11/2014
GN 11180/14 presentato il 12/11/2014
GN 11181/14 presentato il 12/11/2014

GN 11190/14 presentato il 12/11/2014
GN 11200/14 presentato il 13/11/2014
GN 11231/14 presentato il 14/11/2014
GN 11234/14 presentato il 14/11/2014
GN 11886/14 presentato il 02/12/2014

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

15_1_3_AVV_COM CAVASSO NUOVO PAC SAN LEONARDO_002

Comune di Cavasso Nuovo (PN)
Avviso di approvazione del PAC denominato "San Leonardo".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 della l.r. 23.02.2007, n. 5 ed art. 7 del regolamento di attuazione della parte urbanistica della l.r. 5/2007, approvato con DPRreg. 20.03.2008 n. 086/Pres.

AVVISA

che con deliberazione della giunta comunale in seduta pubblica n. 84 del 17.12.2014, immediatamente eseguibile, preso atto che le procedure di pubblicazione del piano e del rapporto ambientale (VAS) non hanno dato esito a osservazioni, opposizioni, rilievi, pareri o riscontri, è stato approvato il piano attuativo comunale (PAC) d'iniziativa privata, denominato "San Leonardo";
Dalla residenza municipale, 23 dicembre 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Paolo Rangan

15_1_3_AVV_COM CIVIDALE DEL FRIULI PCCA_005

Comune di Cividale del Friuli (UD)
Avviso di approvazione Piano comunale di classificazione acustica, art. 6, L 26.10.1995, n. 447 e artt. 20 e 23, LR 18.06.2007, n. 16 e s.m.i.

IL RESPONSABILE U.O. URBANISTICA - ED. PRIVATA

Vista la Legge Regionale 18.06.2007, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 dd. 24.11.2014, esecutiva nei termini di legge, è stato approvato il progetto Piano Comunale di Classificazione Acustica.
Cividale del Friuli, 29 dicembre 2014

IL RESPONSABILE U.O.
URBANISTICA/ED.PRIVATA/AMBIENTE:
geom. Paolo Cudrig

15_1_3_AVV_COM MARTIGNACCO PAC VIVO FRIULI_007

Comune di Martignacco (UD)
Avviso di approvazione del Piano attuativo comunale (PAC) di iniziativa privata denominato "Vivo Friuli".

IL TITOLARE DI P.O.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 5/2007 e s.m.i. e del Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008 n. 086/Pres e s.m.i.

RENDE NOTO

che con Deliberazione della Giunta comunale in seduta pubblica n. 171 del 24.12.2014, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato ai sensi dell'art. 4 comma 7 della Legge Regionale n. 12 del 21.10.2008 e s.m.i. il Piano Attuativo Comunale (PAC) di iniziativa privata denominato "Vivo Friuli".
Martignacco, 29 dicembre 2014

IL TITOLARE DI P.O. DELL'AREA URBANISTICA,
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE:
arch. Andrea Giorgiutti

15_1_3_AVV_COM MOIMACCO 1 PRPC DE LONGHI_008

Comune di Moimacco (UD)

Avviso di deposito relativo all'approvazione della variante n. 1 al PRPC di iniziativa privata denominato "De Longhi" proponente DL Radiators Spa e approvazione della variante urbanistica n. 24 al PRGC in vigore.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA - AMBIENTE ASSETTO DEL TERRITORIO LAVORI PUBBLICI

Ai sensi dell'art. 63 quater della Legge Regionale n.5 del 23 Febbraio 2007 e successive modifiche ed integrazioni:

RENDE NOTO

Che con deliberazione consiliare n. 00030/2014 del 28 novembre 2014, immediatamente eseguibile, è stato approvata la Variante n.1 al P.R.P.C. di iniziativa privata denominato "De Longhi" proponente DL Radiators s.p.a. e approvazione della Variante Urbanistica n.24 al P.R.G.C. in vigore.
Ai sensi del medesimo art. 63 quater della Legge Regionale n.5 del 23 Febbraio 2007 e successive modifiche ed integrazioni, la delibera di approvazione con i relativi elaborati della Variante n.1 al P.R.P.C. di iniziativa privata denominato "De Longhi" proponente DL Radiators s.p.a. e approvazione della variante urbanistica n.24 al P.R.G.C. in vigore, resteranno depositati presso la Segreteria Comunale, per la durata di trenta giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul BUR, affinché chiunque possa prenderne visione di tutti i suoi elementi.
Entro tale termine, chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante.
Moimacco, 22 dicembre 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
DEI COMUNI DI BUTTRIO-MOIMACCO-PREMARIACCO:
geom. Marco Toti

15_1_3_AVV_COM PORCIA TELEFONIA_004

Comune di Porcia (PN)

Avviso approvazione del Regolamento comunale per la telefonia mobile LR 3/2011.

Con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 80 del 27/11/2014, è stato approvato il Regolamento Comunale per la telefonia mobile ai sensi della L.R. 3/2011.
Porcia, 29 dicembre 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
arch. Flavia Canderan

15_1_3_AVV_COM POZZUOLO DEL FRIULI PCCA_001

Comune di Pozzuolo del Friuli (UD)
Avviso di deposito relativo all'adozione del Piano comunale di classificazione acustica.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA

Vista la L.R. 16/07, in particolare l'art. 23,

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 41 del 27.11.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Piano Comunale di Classificazione Acustica;
che copia degli elaborati progettuali unitamente alla citata deliberazione consiliare saranno depositati negli Uffici della Residenza Municipale aperti al pubblico, per 30 (trenta) giorni effettivi a decorrere dal giorno 29.12.2014;
che durante il periodo di deposito chiunque può prendere visione del Piano Comunale di Classificazione Acustica succitato in tutti i suoi elementi e presentare al Comune osservazioni, nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni;
che dette osservazioni e/o opposizioni dirette al Sindaco dovranno essere fatte pervenire o presentate, su competente carta legale, al protocollo generale entro le ore 12.00 del giorno 12.02.2014.
Pozzuolo del Friuli, 23 dicembre 2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA:
arch. Luciano Maria Qualesso

15_1_3_AVV_COM TARCENTO 36 PRGC_003

Comune di Tarcento (UD)
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 36 al PRGC.

IL RESPONSABILE DI AREA

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli articoli n. 23 e n. 24 della L.R. n. 5/2007 e dagli articoli n. 11 e n. 17 del D.P.Reg. 20 marzo 2008 n. 086/Pres,

RENDE NOTO

che con deliberazione Consiglio Comunale n. 68 del 22-12-2014, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata adottata la variante n. 36 al Piano Regolatore Generale Comunale inerente la rotatoria da realizzarsi in via Udine a Tarcento, al km 2+015 della SP n. 9.
Ai sensi dell'art. 17, c. 4 del Regolamento di attuazione - parte I Urbanistica della L.R. n. 5/2007 e s.m. ed i., la delibera di adozione, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal giorno 07.01.2015 al 18.02.2015 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione di tutti i suoi elementi, durante l'orario di apertura degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno mercoledì 18 febbraio 2015, chiunque può presentare al Comune osservazioni ed opposizioni.
Tarcento, 29 dicembre 2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - 2 ° U.O.:
arch. Federico Canciani

15_1_3_AVV_COM UDINE OPERA 5080 DEPOSITO INDENNITA_006

Comune di Udine - Dipartimento gestione del territorio, infrastrutture e ambiente - Servizio amministrativo appalti - Unità operativa espropri
Lavori di "Collegamento tra viale Tricesimo ed il Cavalcaferro-

via di Via Cividina -2^ fase funzionale - Tratto compreso tra via Molin Nuovo e via Cividina" Opera 5080/C stralcio funzionale A - Avviso di deposito indennità provvisorie d'esproprio presso il Ministero dell'Economia e Finanze relativamente ai mappali censiti al NCT Fg. 7 Mappale. 15 - 1449 -1453 - 1456 - 1455 - 1457 - 1469 -. 1462 - 1464 - 1466 - 75.

IL DIRIGENTE AGLI ESPROPRI DEL COMUNE DI UDINE

a seguito della propria Determina Dirigenziale N. Cron. 2014/5259 esec. in data 22/12/2014 procede a dare adeguata pubblicità sul B.U.R. - Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 26, comma 7 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., pubblicandone per estratto il disposto con il quale si stabiliva:
di impegnare omissis… e di procedere al deposito della somma complessiva di € 245.040,00 (= Tot indennità da depositare) presso il Ministero dell'Economia e delle Fiananze- Gestione depositi definitivi -conto terzi, a favore delle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per l'esecuzione dei lavori di "Collegamento tra viale Tricesimo ed il Cavalcaferrovia di Via Cividina -2^ fase funzionale - Tratto compreso tra via Molin Nuovo e via Cividina - Stralcio Funzionale A", secondo gli elementi di seguito indicati:

1_Comune di Udine -
N.C.T. - Fg. 7 Mappale. 15 - indennità da depositare: € 37.080,00
N.C.T. - Fg. 7 Mappale 1449 - indennità da depositare: € 3.600,00
N.C.T. - Foglio 7 Mappale n. 1453 - indennità da depositare: € 9.000,00
N.C.T. - Foglio 7 Mappale n. 1456 - indennità da depositare: € 3.150,00
N.C.T. - Foglio 7 Mappale n. 1455 - indennità da depositare: € 1.800,00
N.C.T. Foglio 7 Mappale n. 1457 - indennità da depositare: € 88.440,00
totale complessivo indennità € 143.070,00 mappali adiacenti n 15-1449-1453-1456-1455-1457 intestati a Giobatta Bertoli fu Giuseppe s.r.l., con sede in Udine, via Molin Nuovo n. 65 - C.F. e P.IVA 00157070301 - ditta non accettante

2_Comune di Udine - N.C.T. Foglio 7 Mappale n. 1469 - indennità da depositare: € 52.800,00
ditta accettante
- Mussutto Andreina nata a Udine il 26.02.1955 - MSSNRN55B66L483A € 17.600,00
- EREDI Mussutto Francesco, nato a Udine il 28.06.1951 - MSSFNC51H28L483G € 35.200,00

3_Comune di Udine
N.C.T. Foglio 7 Mappale n. 1462 - indennità da depositare: € 39.560,00
N.C.T. - Foglio 7 Mappale n. 1464 -indennità da depositare: € 5.060,00
totale complessivo indennità € 44.620,00 mappali n.ro 1462-1464 adiacenti intestati a Immobiliare Delta soc.a.r.l., con sede in Udine, via Dormisch n. 1 - C.F. e P.IVA 01023370305 - ditta accettante

4_Comune di Udine - N.C.T. - Foglio 7 Mappale n. 1466 - indennità da depositare: € 2.900,00
ditta non accettante -
- Sfiligoi Adriano nato a Udine il 08.09.1957 - SFLDRN57P08L483S € 1.450,00
- Simcic Daniela nata a Udine il 17.10.1952 - SMCDNL52R57L483N € 725,00
- Simcic Vladimiro, nato a Gorizia il 31.03.1945 - SMCVDM45C31E098U € 725,00

5_Comune di Udine - N.C.T. - Foglio 7 Mappale n. 75 - indennità da depositare: € 1.650,00
ditta che non ha espresso consenso entro il termine di legge
- Bruseschi Pietro nato a Palmanova il 07.04.1954 - BRSPTR54D07G284O € 412,50
- Bruseschi Alessandra, nata a Palmanova il 21.11.1955 - BRSLSN55S61G284Z € 412,50
- Bruseschi Marco nato a Palmanova il 19.06.1959 - BRSMRC59H19G284K € 412,50
- Bruseschi Rossella nata a Palmanova il 17.11.1951 - BRSRSL51S57G284P € 412,50
Udine, 29 dicembre 2014

LA DIRIGENTE AGLI ESPROPRI:
dott.ssa Bruna Proclemer

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio provveditorato e SS.GG., Ufficio amministrazione BUR – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate.
A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

ROBERTO MICALLI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio provveditorato e servizi generali